

Rassegna Enti Locali



UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI - ITALIA

www.upel.va.it

n. 13/2022



Rassegna Enti Locali

n. 13/2022

Settimana dal 4 al 8 aprile 2022

RASSEGNA ENTI LOCALI

Proprietà

Unione Provinciale Enti Locali – Italia

Via Como, 40 - 21100 Varese (VA)

t. 0332 287064 - email upel@upel.va.it - PEC upel@legalmail.it

Pubblicazione telematica registrata al n. 5/2021 del Tribunale di Varese

Direttore Responsabile

Danilo Francesco Guerini Rocco

Coordinamento Scientifico

Dott. Claudio Biondi

Segreteria di redazione

Claudia Paroli

In copertina: Parco dell'Argentera, Cadegliano Viconago (VA).

L'immagine e le notizie presenti nella pubblicazione sono attinte da internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione non avranno che da segnalarlo a upel@upel.va.it e si provvederà alla rimozione.

Indice

Cultura

Parco dell'Argentera, Cadegliano Viconago	11
---	----

Amministrazione

Decreto bollette, giù di un grado i riscaldamenti negli edifici pubblici fino al 2023	14
Farmacia comunale, per la nuova sede l'ente può scegliere anche l'in house providing bilanciando gli interessi pubblici	16
Istat avvia il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022-2031	19
Conflitto di interessi, richiamo Anac alle Pa: necessario dotarsi di un regolamento ad hoc.....	22
La fine dello stato di emergenza non cancella i consigli comunali online: le istruzioni dell'Anci.....	24
Corsa dei Comuni al digitale, al via un pacchetto di fondi per 390 milioni	26
Sindaci, terzo mandato fino a 5mila abitanti già dal voto del 12 giugno	28
Ministero Istruzione: adempimenti dei Comuni per il Piano di azione	29
Piccoli Comuni, criterio di convenienza per evitare l'obbligo di gestioni associate.....	30
Nelle partecipate amministratori gratis: il 57% degli incarichi è senza indennità	32

Risorse Umane

Uffici stampa della Pa: firmato l'accordo Aran, sindacati e Fnsi	35
Il tampone del dipendente nello staff concorsuale va rimborsato esentasse ...	36

Piao, approvazione da rinviare.....	38
Stabilizzazioni, per il triennio vale l'esperienza maturata anche in categorie diverse.....	39
Mobilità volontaria solo con competenze solide e calzanti	41
Prove d'esame, periodo di prova, incentivi tecnici e titolo di studio assorbente	43
Ministero del Lavoro: conciliazione dei tempi vita-lavoro.....	45
Ferie monetizzabili se il dipendente è in malattia al momento del pensionamento e non le ha smaltite prima.....	46
Ministero PA: bando per i figli dei dipendenti pubblici	48
Il Consiglio di Stato disegna il profilo del funzionario in «conflitto d'interessi»	49
Prevenzione incendi, per la formazione dei professionisti confermata la modalità a distanza	51
Lavoro agile, per l'Inps la «prevalenza in servizio» è al netto delle assenze autorizzate a qualsiasi titolo	53
Comuni, vacanza contrattuale-bis da 4 a 8 euro	55
Distacchi sindacali, dal 19 aprile al 31 maggio l'invio online delle richieste di rimborso	57
RgS: istruzioni per Relazione al Conto Annuale e Monitoraggio	58

Finanza

Rigenerazione urbana, arrivano i 900 milioni per recuperare i progetti dei Comuni del Nord - I dati ente per ente	60
Gestione dei rifiuti, il Mite conferma la privativa dei Comuni in tutte le fasi ...	62
Pagamenti Pa, oltre al valore conta il numero delle fatture liquidate – Le istruzioni della Ragioneria generale	64
L'attività di vigilanza e controllo del primo trimestre	66
Il rifacimento della piazza comunale non sconta l'Iva	70
Evasione, flop dei comuni	71

Ragioneria Generale: istruzioni per il rispetto dei tempi di pagamento	72
Dopo il Def decreto da 5 miliardi su caro materiali, energia ed enti locali	73
La Consulta sull'Imu punta a chiarire cos'è l'abitazione principale	75
Agenzia Entrate: imposta di bollo sulle copie digitali	77
Imposta di soggiorno, l'alt al peculato non elimina gli oneri del gestore come agente contabile	78
Certificazione Covid-19, in linea i nuovi modelli da inviare entro il 31 maggio .	80
Impianti sportivi in concessione, regime emergenziale a due vie.....	82
Patrimonio netto da riclassificare con il rendiconto 2021	85
Fondo di solidarietà comunale, al via la rendicontazione a Sose delle maggiori risorse per i servizi sociali.....	88
Il conto economale non può rendicontare più esercizi ed essere privo del visto di regolarità	90
Canone unico patrimoniale parametrabile solo alla superficie degli impianti pubblicitari.....	92
Ragioneria Generale: chiarimenti per certificazione spese Covid-19.....	95
Legittimo l'addio al revisore che non dà i dati alla Corte dei conti	96
Ifel: chiarimenti sulle scadenze Tari	98

Gestione del Territorio

Appalti, in arrivo i rilievi dell'Unione europea	100
Semplificate le modalità di segnalazione delle violazioni all'Autorità Anticorruzione	101
Contratti appalto della Pa: ok a recesso, no alla revoca	103
36 mila stazioni appaltanti, Anac taglia.....	104
MiTe: ritiro rifiuti da parte di imprese di recupero al di fuori del servizio pubblico	105
Tar Lazio: non serve il laboratorio autorizzato per le verifiche dei ponti	106
Servizi e forniture, la clausola di revisione prezzi entra nel bando-tipo.....	107

Sugli appalti la procedura Ue resta aperta, attesa la riforma	109
Contratto di servizio tra enti e partecipate, non è assimilabile ad accordi amministrativi tra Pa.....	111
L'assegnazione di spazi pubblicitari non è una concessione di servizi	113
Violazione norme antinfortunistiche, se la condanna non è definitiva fuori dalle gare al massimo per tre anni.....	116
Soccorso istruttorio inapplicabile nella fase preliminare del project financing	118
Caro-materiali:	
possibile impugnare subito i bandi con prezzari non aggiornati	119
Gare, possibile scorrere la graduatoria anche fuori dai casi previsti dal codice appalti	123
Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per Pa e imprese	128
Standard urbanistici al vaglio della Consulta: ecco i piani che rischiano (in astratto) in Lombardia	131
Il contributo di costruzione va restituito in caso di mancato o parziale utilizzo	137

Polizia Locale - Attività Economiche

Ministero infrastrutture:	
aggressioni ai conducenti del trasporto pubblico locale	140
Ministero Salute: Linee guida per ripresa attività economiche e sociali	141
Dipartimento Sport: misure anti-Covid per attività ed eventi sportivi	142
Il Comune non deve risarcire l'automobilista se il verbale dei vigili non spiega come è avvenuto l'incidente	143
Fine emergenza Covid-19: Indicazioni ai prefetti	144
Ministero infrastrutture: linee guida per misure anti-Covid nel trasporto pubblico	145

Welfare

Piattaforma GePI: nuovi incontri con gli operatori dei Comuni	147
Comuni, da Sose monitoraggio in quattro parti sugli obiettivi dei servizi sociali	148

Rassegne Giurisprudenziali

Dissesto, somme urgenze e gestione economale: le massime della Corte dei conti	151
---	-----

Cultura

Parco dell'Argentera, Cadegliano Viconago



A Cadegliano Viconago, attorno al torrente Dovrana, sorge il [Parco dell'Argentera](#).

Si tratta di un'ampia area verde pubblica, attraversata da una pista ciclopedonale che collega Ghirla a Ponte Tresa. Il parco prende il nome da una vecchia miniera in cui, già nel XIII secolo, venivano estratti piombo e argento.

Passeggiando lungo i 50mila mq² di area verde e boschiva, si incontrano quattro mulini, superstiti di un'attività di macina ben radicata a Cadegliano Viconago e risalente al XVIII secolo. Oltre al suggestivo ambiente in cui si trovano, i mulini si caratterizzano per la disposizione ravvicinata e in fila. Inoltre, recenti restauri,

hanno evidenziato le antiche decorazioni affrescate. Completano le bellezze naturali di questo luogo un piccolo laghetto e numerose specie botaniche. Il parco è sempre aperto e offre aree attrezzate a sosta e zona picnic.

[Luoghi in Comune](#) è la mappa culturale realizzata da UPEL per scoprire le bellezze dei comuni. Il progetto prevede la creazione di una vetrina culturale e turistica, da arricchire in sinergia con Voi.

Info e adesioni: cultura@upel.va.it - +39 379 235 6593

Cerca e scopri il tuo comune:
<https://upel.va.it/upel-cultura/>

Scopri Cadegliano Viconago:
<https://upel.va.it/upel-cultura/cadegliano-viconago/>

Amministrazione

Decreto bollette, giù di un grado i riscaldamenti negli edifici pubblici fino al 2023

Dal 1° maggio al 31 marzo 2023, «la media ponderata delle temperature dell'aria» non dovrà superare i 19 gradi

In attesa di un'ulteriore iniezione di semplificazioni, come annunciato ieri dal premier Mario Draghi, che potrebbe arrivare già nel prossimo Consiglio dei ministri («credo che ci sia su questo buon consenso nel governo, si tratta di procedere con rapidità»), in Parlamento giunge a traguardo un pacchetto di correttivi al decreto bollette (il 17 del 2022) che intanto punta a velocizzare ancora gli iter autorizzativi per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici (inclusi quelli flottanti) e ad agevolare, tra l'altro, la riconversione in chiave green del patrimonio serricolo nazionale. E, con un occhio alla guerra in Ucraina e all'ipotesi di uno stop alle forniture russe, su cui ieri si è registrata una risoluzione di maggioranza del Parlamento europeo che chiede la linea dura contro Mosca «con un embargo totale su gas, petrolio e carbone», arriva come emendamento al DL anche la riduzione della temperatura negli edifici della pubblica amministrazione e precisi paletti per gli impianti di condizionamento in vista della prossima estate.

Taglio riscaldamento nella Pa

La norma prevede che, dal 1° maggio al 31 marzo 2023, «la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici non devono superare rispettivamente i 19 gradi (+ 2 di tolleranza) e non deve essere minore dei 27 gradi (-2 di tolleranza)». Dalla misura sono esclusi ospedali, cliniche o case di cura, come le strutture di ricovero o cura di minori o anziani, come pure quelle dedicate all'assistenza e al recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati servizi pubblici sociali.

Giornata del risparmio

Arriva anche la «Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili» per provare ad educare le famiglie e i cittadini. In calendario è stata fissata per il 16 febbraio da un emendamento targato Pd con cui si chiede le istituzioni pubbliche, negli edifici e negli spazi aperti di loro competenza, di

adottare iniziative, anche attraverso pratiche di condivisione, incontri, convegni e interventi concreti dedicati alla promozione del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

Sprint sulle rinnovabili

Un pacchetto di emendamenti riguarda ulteriori semplificazioni per i nuovi impianti rinnovabili, a cominciare da quelli fotovoltaici inclusi nelle aree idonee identificate dal ministero della Transizione ecologica. In sostanza, sia per la realizzazione di nuove installazioni per il rifacimento di quelle esistenti si procede a un ulteriore snellimento: fino a 1 megawatt (MW), sarà sufficiente al dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da costruire su aree nella disponibilità del proponente; per impianti di potenza compresa tra 1 e 10 MW, si applicherà invece la procedura abilitativa semplificata, mentre scatterà l'autorizzazione unica per strutture con potenza superiore ai 10 MW. Viene poi semplificata, su input della Lega, anche l'installazione di impianti fotovoltaici su edifici industriali o su eventuali porzioni di aree industriali (fino al 60% del terreno industriale), in deroga agli strumenti urbanistici comunali e oltre gli indici di copertura già esistenti. Tra i correttivi in pista, poi, anche quello che prevede la predisposizione, da parte del ministero delle Politiche Agricole, di concerto con Mef e Mite, di un piano nazionale per riconvertire il patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici.

Venture capital

Novità in arrivo anche sul fronte del venture capital. Tra gli emendamenti approvati ieri, è infatti prevista l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale dello Stato intestato al ministero dello Sviluppo Economico su cui far confluire le disponibilità dei fondi sottoscritti dallo stesso Mise (fino a 2 miliardi di euro) come sottoscrittore delle quote di uno o più fondi per il venture capital gestiti da Cdp Venture Capital Sgr.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 08/04/2022

Autori: Celestina Dominelli e Marco Mobili

Farmacia comunale, per la nuova sede l'ente può scegliere anche l'in house providing bilanciando gli interessi pubblici

In capo all'Amministrazione pubblica il potere decisionale discrezionale fermi restando alcuni limiti di legge

Con riferimento alla tematica della gestione delle farmacie comunali di nuova istituzione, il Consiglio di Stato ([sentenza n. 687/2022](#)), a seguito di un ricorso avanzato dai titolari di una farmacia privata nei confronti dell'Unione di alcuni Comuni, ha statuito interessanti principi in tema sia di istituzione di una nuova farmacia sia in merito alle modalità di gestione di una farmacia comunale, il tutto in uno scenario - ipotizzato dal ricorrente - di violazione della concorrenza e di contrasto al principio di equo accesso al servizio pubblico.

I principi da osservare

La sezione I del Consiglio di Stato, ripercorrendo le norme che disciplinano l'organizzazione dei servizi farmaceutici, ha voluto ricordare i precetti già chiariti in passato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 255/2013) in relazione ai criteri da dover seguire per l'istituzione di nuove sedi:

1. in primo luogo, la disciplina del contingentamento delle sedi farmaceutiche, per la quale è prevista l'istituzione delle nuove sedi secondo una specifica proporzione (una farmacia ogni 3.300 abitanti);
2. in secondo luogo, la localizzazione delle nuove sedi secondo l'articolo 2 della legge 2 aprile 1968 n. 475 secondo cui «il Comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate»;
3. in terzo luogo, l'assegnazione dei servizi farmaceutici attraverso procedure concorsuali, a cui segue il rilascio delle autorizzazioni ad aprire le farmacie e a esercitare detti servizi.

La scelta discrezionale e strategica dell'ente locale

Con riferimento alla revisione della pianta organica delle farmacie comunali, la consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sezione III, 16 gennaio 2018 n. 223) ritiene che, fermo restando il rispetto del «criterio demografico», il quale

trova la sua ratio nell'obiettivo primario di assicurare una maggiore fruibilità del servizio farmaceutico, e quello della distanza minima (200 metri), le scelte relative alla localizzazione di una farmacia sono caratterizzate da un elevato tasso di discrezionalità da parte dell'ente territoriale (Consiglio di Stato, Sezione III, 2 maggio 2016 n. 1659).

Di fatto è oramai appurato che non può considerarsi «manifestamente irrazionale l'ubicazione di una nuova farmacia in area già servita da preesistenti esercizi, laddove ciò risulti giustificato dall'entità della popolazione interessata; difatti, se è vero che l'aumento del numero delle farmacie risponde anche allo scopo di estendere il servizio farmaceutico alle zone meno servite, è anche vero che tale indicazione non è tassativa né esclusiva, stante il prioritario criterio della "equa distribuzione sul territorio", di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 475/1968» (così il Consiglio di Stato, sezione III, sentenza del 15 marzo 2021 n. 2240; Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 2 febbraio 2015 n. 749).

In linea di principio, dunque, si deve ritenere che, fermo restando i due limiti già citati, il procedimento di valutazione della localizzazione della nuova sede farmaceutica deve fondarsi su diversi elementi diretti a bilanciare i bisogni della collettività, quali: il numero dei residenti, l'individuazione a livello territoriale delle necessità di fruizione del servizio da parte dei cittadini utenti, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie eccetera. In altri termini - come ricordato dal Consiglio di Stato, sezione III, 14 dicembre 2020 n. 7998 – deve considerarsi prioritario l'obiettivo di assicurare un'equa distribuzione sul territorio e, solo aggiuntivo, l'obiettivo di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

I possibili modelli gestionali della farmacia comunale

Con riferimento ai possibili modelli gestionali del servizio farmaceutico, il Consiglio di Stato - rigettando i motivi espressi dal ricorrente che non riteneva permessibile l'affidamento del servizio secondo il modello in house poiché non richiamato all'articolo 9 della legge 475/1968 – ribadisce (Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 5587/2014) che, a seguito delle evoluzioni normative che hanno aperto la strada a più ampi scenari strategici a cui gli enti pubblici possono ricorrere per l'affidamento dei servizi, il servizio farmaceutico – quale servizio pubblico a rilevanza economica – può essere esercitato, oltre che con le forme previste dal citato articolo 9 della legge 475/1968, non più totalmente aderente ai moderni e

attuali modelli gestionali, anche mediante:

- società di capitali a partecipazione totalitaria pubblica secondo il modello dell'affidamento diretto in House providing, purché siano sussistenti i requisiti formali e sostanziali che giustificano il ricorso a tale modello;
- società miste pubblico-private;
- concessione a soggetti terzi, previo espletamento di procedure di evidenza pubblica.

In conclusione, il Consiglio di Stato, rigettando il ricorso del privato, sancisce in capo all'Amministrazione pubblica il potere decisionale "discrezionale", fermo restando alcuni limiti di legge, di istituire o meno la farmacia comunale in relazione agli interessi pubblici da perseguire e alla promozione dello sviluppo della comunità amministrata, purché adeguatamente motivata e comprovata. Interessi che possono essere perseguiti mediante il ricorso a diversi modelli gestori, a seconda delle valutazioni intrinseche di diversi fattori (flessibilità del modello, rischi gestionali, controllo dell'ente affidante, affidabilità dell'affidatario eccetera) che l'ente è chiamato a valutare in fase di pre-affidamento, tra cui, ovviamente e legittimamente, anche il modello in house providing.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 08/04/2022

Autori: Ciro D'Aries e Alberto Ventura

Istat avvia il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022-2031

L'Istituto sovrintende al funzionamento della rete territoriale mediante gli uffici regionali

Istat ha pubblicato il [«Piano generale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022-2031»](#), adottato dal Consiglio dell'Istituto con deliberazione n. 4/2022.

Il Piano generale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022-2031 (Pgc) è stato adottato a seguito del parere del Mef e dell'intesa in Conferenza unificata sancita nella seduta del 2 marzo (articolo 1, comma 232, lettera a), della legge 205/2017). Il Pgc è un atto di pianificazione generale finalizzato a effettuare il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e disciplinarne l'organizzazione. In particolare, il Piano, le cui previsioni si applicano alle attività censuarie effettuate a partire dal 2022 con validità decennale, stabilisce la data di riferimento dei dati censuari, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, i compiti e gli adempimenti cui sono tenuti gli organi intermedi di rilevazione, le modalità di svolgimento delle procedure sanzionatorie per mancata o erronea risposta. Inoltre stabilisce le modalità e i tempi con cui gli enti, le amministrazioni e gli organismi titolari sono tenuti a mettere a disposizione dell'Istat le basi di dati, i criteri e le modalità per l'affidamento delle fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti a fornire i dati e le misure e le relative protezioni, comunicazione e restituzione delle informazioni raccolte.

La metodologia del censimento è basata sull'integrazione di dati amministrativi e dati da indagini statistiche campionarie, con l'obiettivo di produrre informazioni ogni anno e contenere i costi e il disturbo statistico sulle famiglie. L'obiettivo primario è quello di mantenere l'elevato livello di dettaglio classificatorio garantito tradizionalmente dal censimento decennale per un insieme di variabili fondamentali, aumentando altresì la frequenza temporale dell'informazione prodotta e la tempestività della sua diffusione.

Il campo di osservazione del censimento è costituito, a livello di ciascun comune, dalla popolazione residente, dalle abitazioni e dagli edifici. I dati sono analizzati per «unità di rilevazione»: famiglia anagrafica, convivenze anagrafiche, abitazioni occupate e non occupate, altri tipi di alloggio occupati, strutture residenziali collettive occupate, indirizzi, sezione di censimento. Il censimento prevede inoltre l'utilizzo di informazioni contenute in archivi amministrativi, quale quello su lavoratori e pensionati dell'Inps, quello delle comunicazioni obbligatorie del ministero del lavoro, l'Anagrafe nazionale degli studenti, gli archivi sui flussi migratori del ministero dell'Interno, il Sistema informativo integrato di Acquirente unico Spa sui consumi di energia elettrica e gas, l'Anagrafe tributaria.

La metodologia censuaria prevede, accanto all'utilizzo dei dati di fonte amministrativa, un disegno di rilevazione articolato su due differenti indagini campionarie periodiche: Areale e da Lista. La prima, basata su un campione di sezioni di censimento e/o di indirizzi, è realizzata ogni anno su un campione di comuni che contenga i comuni superiori a una determinata soglia demografica. La seconda è basata su un campione di famiglie con lo scopo di rilevare informazioni socio-economiche e sulle abitazioni che non sono presenti nelle fonti amministrative o che non sono adeguate a garantire la qualità e il dettaglio richiesto per i dati censuari.

Le fasi delle rilevazioni censuarie sono organizzate con riferimento al livello nazionale e territoriale. Al primo livello, l'Istat definisce gli aspetti organizzativi, tecnici e metodologici delle rilevazioni e sovrintende alle operazioni censuarie, ne assicura il monitoraggio e adotta le circolari, i provvedimenti e le misure necessarie per garantirne il buon andamento, elabora i dati raccolti mediante l'applicazione di idonei metodi di controllo e correzione, valida i dati raccolti dagli organi di censimento, ne cura la diffusione e la trasmissione a Eurostat. L'ufficio di statistica del Ministero dell'interno assicura il coordinamento delle attività svolte in ambito censuario dagli uffici provinciali di censimento costituiti presso le prefetture.

A livello territoriale, l'Istat sovrintende al funzionamento della rete territoriale mediante gli uffici Regionali di censimento (Urc) costituiti presso le proprie sedi territoriali col compito di supervisionare la costituzione degli uffici di censimento a livello sub regionale e le procedure di selezione e nomina dei coordinatori e

rilevatori, coordinare ed erogare la formazione del personale degli organi di censimento, controllare il regolare svolgimento delle operazioni censuarie nel territorio di competenza e assicurare il coordinamento con i rappresentanti degli uffici di statistica delle regioni e dei rappresentanti degli enti locali. Gli uffici di statistica presso le prefetture svolgono i compiti di uffici provinciali di censimento e possono essere coadiuvati dagli uffici di statistica delle province e città metropolitane, dall'ufficio di censimento del comune capoluogo e dagli uffici comunali di censimento associati.

A livello comunale, i Comuni che hanno un ufficio di statistica costituiscono il proprio ufficio comunale di censimento (Ucc) presso l'ufficio di statistica; quelli che non ce l'hanno costituiscono il proprio Ucc presso i servizi demografici o, in forma associata, presso le province o città metropolitane. L'Ucc provvede agli oneri derivanti dall'effettuazione del censimento nei limiti del contributo Istat, eventualmente integrato da risorse proprie dell'ente. Si dota di uno o più coordinatori, operatori back office e rilevatori.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 08/04/2022

Autore: Amedeo Di Filippo

Conflitto di interessi, richiamo Anac alle Pa: necessario dotarsi di un regolamento ad hoc

Il caso specifico riguarda l'Istituto di superiore di Sanità su cui l'Autorità era stata chiamata a pronunciarsi già nel 2018

Le amministrazioni pubbliche, soprattutto quelle che operano in campo sanitario devono dotarsi di codici e regole precise sul conflitto di interessi. Lo ribadisce l'Anac, con la [delibera n.158 approvata nel Consiglio del 30 marzo 2022](#). Ricordando che le norme (la legge 241/90 e il Dpr 62/2013, in particolare) prevedono obblighi dichiarativi e di astensione da parte dei soggetti che si trovano in situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale l'Autorità Anticorruzione richiama espressamente le amministrazioni alla vigilanza e al rispetto dei codici di comportamento. Spetta infatti alle amministrazioni di appartenenza vigilare, verificando l'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte dell'interessato, soggetto a potenziale conflitto d'interesse. Una responsabilità che, in caso di inadempienza, comporta per i soggetti preposti conseguenze di tipo disciplinare, amministrativo-contabile, quando non anche sanzioni a livello penale.

Richiamando ciascuna amministrazione all'obbligo per legge di dotarsi di un proprio codice di comportamento per prevenire e contrastare situazioni di conflitto d'interessi, l'Autorità sottolinea i propri poteri di ausilio nei confronti delle amministrazioni, nel definire criteri, linee guida e modelli uniformi per evitare conflitti d'interessi. Particolare riguardo, sottolinea l'Autorità Anticorruzione, va dato all'ambito sanitario, assai "delicato", "dove anche la sola percezione di situazioni di conflitto può avere rilevanti ripercussioni dal punto di vista economico e sociale".

Il caso specifico su cui è intervenuta Anac riguarda un supplemento istruttorio richiesto dal Consiglio di Stato su una vicenda di presunto conflitto d'interesse in seno all'Istituto superiore di Sanità, in merito al quale l'Autorità si era già espressa in passato con precedente delibera N.321/2018. Al termine dell'indagine l' Anac ha ribadito come non risultino evidenziate situazioni di conflitto d'interesse, negli specifici episodi contestati da un esposto di un coordinamento di associazioni. Nello stesso tempo, l'Autorità ha richiamato l'Istituto a dotarsi in via definitiva di un regolamento «per prevenire, individuare

e risolvere eventuali conflitti d'interesse, aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal Codice di comportamento e dal Codice di etica vigenti».

Inoltre Anac ha sollecitato lo stesso istituto a «indicare, a monte, direttive precise sugli eventi e sulle occasioni in cui è necessario che il personale presenti le dichiarazioni inerenti il conflitto d'interessi, attività propedeutica alla successiva verifica delle stesse, al fine di evitare che situazioni simili vengano trattate in modo dissimile». L'Autorità, infine, fa presente che «i codici di comportamento delle singole amministrazioni possono integrare e specificare le regole del Codice, ma non attenuarle» e ricorda che non basta il codice di etica a regolare il conflitto d'interessi. I codici etici hanno, infatti, una dimensione valoriale e non disciplinare, e sono adottati dalle amministrazioni al fine di fissare doveri spesso ulteriori e diversi rispetto a quelli definiti nei codici di comportamento. Questi, invece, «fissano doveri di comportamento che hanno una rilevanza giuridica, che prescinde dalla personale adesione di tipo morale, cioè dalla personale convinzione sulla bontà del dovere. Essi vanno rispettati in quanto posti dall'ordinamento giuridico, con conseguente applicazione degli effetti e delle responsabilità, non solo disciplinari, conseguenti alla violazione delle regole comportamentali».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/04/2022

Autore: Mauro Salerno

La fine dello stato di emergenza non cancella i consigli comunali online: le istruzioni dell'Anci

I Comuni e gli altri enti locali possono prevedere, sulla base di una norma regolamentare, la possibilità di continuare a svolgere le riunioni di giunta, di consiglio e di commissioni consiliari anche a distanza dopo la conclusione del periodo di emergenza. Tale possibilità si deve invece ritenere preclusa agli enti che non hanno adottato una specifica disposizione regolamentare. È questa la [importante indicazione fornita dall'Anci](#), che legittima gli enti locali a continuare ad utilizzare questa forma di riunione. Occorre ricordare che, invece, per il ministero dell'Interno, parere Dait del 10 giugno 2021, sembra essere necessaria la preventiva adozione di una specifica previsione legislativa, quale quella dettata fino allo scorso 31 marzo.

L'Anci ricorda che già prima della emergenza da Covid 19 le disposizioni regolamentari di alcuni comuni ed unioni prevedevano la possibilità di riunioni a distanza o in modalità mista. L'articolo 73 del Dl n. 18/2020 ha consentito questa possibilità anche agli enti locali che non si sono dati una specifica disposizione regolamentare, consentendo quindi direttamente a sindaci e presidenti dei consigli di dare corso a riunioni a distanza. Sulla base della deroga appena ricordata, per come peraltro illustrata nella relazione di accompagnamento al citato decreto, e della circostanza che non sono mai state sollevate eccezioni di legittimità alle norme regolamentari sulle riunioni degli organi di governo a distanza, l'Anci ritiene che si possa continuare con questa modalità di riunione anche dopo il termine della condizione di emergenza.

Nella stessa direzione, ci dice la nota dell'associazione dei comuni, vanno anche le previsioni dettate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che consegnano una ampia autonomia regolamentare alle singole amministrazioni e quanto stabilito dal Codice dell'Amministrazione Digitale che consente, ed anzi stimola, gli enti alla più ampia utilizzazione delle tecnologie dell'informazione.

La posizione del ministero dell'Interno sembra subordinare l'esercizio della potestà regolamentare e/o statutaria degli enti locali alla esistenza di una "eventuale esplicita previsione da parte della legge", anche se non indica in

modo esplicito che questa regolamentazione sia da ritenere illegittima in assenza di una espressa disposizione. Una posizione che non sembra tenere adeguatamente conto del fatto che la deroga introdotta dal citato Dl n. 18/2020 è stata dettata espressamente per consentire lo svolgimento di queste modalità di riunione in assenza di previsioni regolamentari dell'ente, con il che si assume la legittimità di queste disposizioni. Posizione che l'Anci chiede, tra le righe, di modificare.

Conclusivamente, occorre ricordare che non è in alcun modo in discussione la possibilità che le riunioni degli altri organismi delle amministrazioni, quali ad esempio il collegio dei revisori dei conti, i nuclei di valutazione, così come le conferenze di servizi possano continuare a svolgersi a distanza, in tutto o in parte. Siamo in questi casi dinanzi ad una possibilità che è consentita dal Codice dell'amministrazione digitale e che rientra pienamente negli ambiti della sfera di autoorganizzazione. Ragione per cui non sembra necessaria neppure una espressa previsione regolamentare.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 05/04/2022

Autore: Arturo Bianco

Corsa dei Comuni al digitale, al via un pacchetto di fondi per 390 milioni

Publicati i primi avvisi: candidature sui progetti Pnrr d'identità digitale, PagoPa e App Io

Parte con un pacchetto di 390 milioni il programma del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per spingere la digitalizzazione della Pubblica amministrazione. Ieri sono stati pubblicati i primi tre avvisi rivolti ai Comuni. Cento milioni la dotazione per favorire la diffusione dell'identità digitale (con il sistema Spid e con la carta d'identità elettronica) mentre 200 milioni sono dedicati al rafforzamento del sistema PagoPa per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni e 90 all'attivazione di nuovi servizi sull'app Io. Il 40% delle risorse è destinato ai Comuni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).

Il 19 aprile partirà la misura per favorire la migrazione di dati e applicazioni in cloud, sempre per i Comuni. A fine aprile arriveranno gli avvisi riservati alle scuole, per gli stessi progetti già aperti ai sindaci, e a fine maggio quelli per le Asl e gli altri enti (con l'eccezione del cloud che, per le Asl, dovrebbe slittare almeno a settembre). In totale, il programma Pa digitale vale quasi 2,9 miliardi inclusi i 245 milioni per la Piattaforma notifiche, l'infrastruttura che dovrà consentire alle amministrazioni di notificare gli atti amministrativi a valore legale sia ai singoli cittadini sia alle imprese.

Lo schema degli interventi era stato delineato la settimana scorsa dal ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, in Conferenza unificata. I Comuni chiamati in gioco da questi primi avvisi non devono presentare progetti per accedere al finanziamento. Ma potranno ricevere un voucher economico predefinito, basato sulla dimensione dell'ente e sulle scelte fatte in fase di candidatura (ad esempio il numero di servizi da attivare su app IO o da migrare su pagoPA). Da queste due variabili dipenderà l'ammontare del finanziamento la cui erogazione sarà comunque legata al raggiungimento di determinati obiettivi. Gli avvisi scadranno il 2 settembre 2022 e sono previste delle finestre temporali di 30 giorni al termine delle quali il

Dipartimento per la trasformazione digitale finanzia le domande arrivate in quel mese. I primi esiti sono previsti a partire dal 3 maggio 2022.

Esaminando nel dettaglio gli avvisi, si nota che i voucher avranno comunque un'entità limitata in considerazione del numero di enti coinvolti nelle operazioni finanziabili. Per il progetto sull'identità digitale (integrazione di Spid, della carta di identità elettronica o di entrambe) si parla di 14mila euro. L'amministrazione aderente che vuole rivolgersi a fornitori esterni dovrà attivare il contratto entro 12 mesi dalla data di notifica del decreto di finanziamento.

Per quanto riguarda PagoPa, la scelta dei beneficiari avverrà sulla base del numero di servizi di incasso da migrare sulla piattaforma: i Comuni potranno optare da un minimo di tre (sotto i 20mila abitanti) o di 5 (oltre 20mila abitanti) fino alla migrazione di tutti i servizi. Il listino voucher è diviso in cinque fasce: per ogni singolo servizio 607 euro ai Comuni fino a 5mila abitanti, 857 euro fino a 20mila abitanti, 1.821 euro fino a 100mila, 2.747 euro fino a 250mila e 7.967 oltre 250mila.

Anche per l'app lo è previsto un minimo di servizi attivabili (3 o 5 in base alle dimensioni del Comune) e viene fissato anche un limite massimo, a 50. In questo caso i voucher, sempre per singolo servizio attivato, vanno da 243 euro per i Comuni fino a 5.000 abitanti a 3.187 euro per le amministrazioni con più di 250mila abitanti.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 05/04/2022

Autore: C. Fo.

Sindaci, terzo mandato fino a 5mila abitanti già dal voto del 12 giugno

Il via libera di Palazzo Madama permetterà le ricandidature già alle prossime amministrative

Arriva oggi al voto finale del Senato il [disegno di legge che apre al terzo mandato dei sindaci](#) nei Comuni fino a 5mila abitanti. Il via libera di Palazzo Madama permetterà quindi le ricandidature già alle prossime amministrative in programma il 12 giugno (il ballottaggio di due settimane dopo non interessa ovviamente i mini-enti).

Il disegno di legge promosso alla Camera da Roberto Pella (Fi), che è anche vicepresidente dell'Anci, andrà quindi ad arricchire la lista esile delle proposte di iniziativa parlamentare arrivate al traguardo dell'approvazione. Con un cammino, fra l'altro, relativamente veloce, perché l'accordo politico che ha retto anche al Senato non ha prodotto modifiche rispetto al testo approvato alla Camera, evitando quindi la navetta verso il terzo passaggio. Sul terzo mandato dei sindaci, che con il disegno di legge vede salire la soglia da 3mila a 5mila abitanti, si tratta di un antipasto della riforma del Testo unico degli enti locali, che nelle bozze attese a uno dei prossimi Consigli dei ministri sposterebbe ancora il tetto fino a 15mila abitanti.

Dal Ddl arriva però anche una novità che riguarda tutti i quasi 6mila piccoli Comuni, con l'addio a tutti gli adempimenti del controllo di gestione.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 05/04/2022

Autore: Gianni Trovati

Ministero Istruzione: adempimenti dei Comuni per il Piano di azione

Il Ministero dell'Istruzione ha inserito, [nell'apposita pagina web](#) relativa al Piano di azione nazionale pluriennale, la [Nota di trasmissione 8066 del 30 marzo 2022](#) del Piano 2021-2025, nella quale vengono evidenziate le principali azioni in capo ai vari soggetti coinvolti, compresi i Comuni, che vengono sollecitati ad agire tempestivamente per quanto di loro competenza; il Ministero ricorda che le risorse messe a disposizione degli enti locali dal Piano finanziano nuove costruzioni, ristrutturazioni edilizie e interventi di messa in sicurezza e risparmio energetico relativamente ad edifici pubblici che accolgono scuole e servizi per l'infanzia, nonché spese di gestione delle scuole e dei servizi educativi per l'infanzia, per abbassarne i costi per le famiglie e migliorarne l'offerta, oltre alle spese per la formazione del personale educativo e docente.

Fonte: Entionline del 05/04/2022

Piccoli Comuni, criterio di convenienza per evitare l'obbligo di gestioni associate

Incentivi legati ai risultati effettivi delle alleanze nella bozza di nuovo Tuel

Rilancio della gestione associata tra i piccoli comuni, introduzione di criteri per la incentivazione legati alla effettiva realizzazione di risultati di integrazione nelle forme di gestione dei servizi e valorizzazione della autonomia degli enti nella individuazione delle relative forme a condizione che queste scelte soddisfino i vincoli della convenienza finanziaria e della adeguatezza dei servizi erogati, con attribuzione di un compito di controllo al ministero dell'Interno: sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nella ipotesi di legge delega per la riforma dell'ordinamento locale in tema di gestioni associate. Gestione associata che dal 2016 è in stand-by, visto che l'entrata in vigore dell'obbligo è costantemente prorogata.

Si dà corso in primo luogo alla revisione delle disposizioni dettate in materia di incentivazione dell'associazionismo tra i piccoli Comuni. Gli incentivi dovranno essere erogati sulla base dei seguenti criteri: favorire l'integrazione tra i Comuni, graduare i contributi in relazione al grado di unificazione della gestione associata, prevedere la maggiorazione dei contributi alle fusioni e alle unioni dei Comuni e controllare periodicamente l'effettiva realizzazione delle gestioni associate. Siamo in presenza di disposizioni che hanno un carattere innovativo e che dettano regole finalizzate alla loro graduazione in relazione agli effettivi risultati che si sono effettivamente raggiunti.

La seconda scelta di grande rilievo è costituita dalla valorizzazione della autonomia dei piccoli Comuni nell'individuazione delle forme di gestione associata. Rimane confermato il vincolo dettato dall'articolo 14 del DI 78/2010 per cui i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ovvero a 3.000 se montani devono gestire in forma associata tramite unioni o convenzioni le funzioni fondamentali, a eccezione dei servizi demografici, elettorali e di stato civile, e cioè: organizzazione generale dell'amministrazione; gestione finanziaria e contabile e controllo; organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale; catasto; pianificazione urbanistica ed edilizia e partecipazione alla pianificazione territoriale; pianificazione di protezione civile

e di coordinamento dei primi soccorsi; organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi; progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini; edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; polizia municipale e polizia amministrativa locale.

La riforma consente ai singoli piccoli Comuni di continuare la gestione da soli a condizione che dimostrino che non ci sono oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, che tale soluzione è più conveniente in termini di costo e che ci sia una maggiore adeguatezza della qualità dei servizi erogati ai cittadini. Questa dimostrazione dovrà essere effettuata tenendo conto di specifici indicatori relativi ai modelli organizzativi e ai livelli qualitativi delle prestazioni; al confronto tra i costi della gestione singola e di quelli per il ricorso all'associazionismo; alla adeguatezza della gestione in relazione alla popolazione; alle collocazioni geografiche, con riferimento a quelle che non consentono la gestione associata in forma ottimale. I criteri per la determinazione della possibilità di derogare al vincolo della gestione associata saranno dettati da decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovranno essere adottati entro i 3 mesi successivi alla entrata in vigore della disposizione.

Viene disposto che la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, organismo del ministero dell'Interno e che attualmente verifica la gestione dei Comuni dissestati, strutturalmente deficitari e in predissesto, sia incaricata di valutare se la scelta di gestione singola da parte dei piccoli Comuni sia adeguata o meno. Nel caso di parere negativo sulla possibilità di gestione singola si darà corso alla realizzazione di forme associate a livello di ambiti territoriali ottimali individuati dalle regioni o, in caso di mancata definizione, da parte dello Stato nell'ambito delle proprie attività di surrogazione di queste amministrazioni.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 04/04/2022

Autore: Arturo Bianco

Nelle partecipate amministratori gratis: il 57% degli incarichi è senza indennità

I posti distribuiti sono 16.930, divisi fra 13.986 persone: solo il 28% è donna

Nel nuovo Rapporto Mef sulle partecipate colpisce l'analisi sul numero degli amministratori nominati dalle Pa e sui loro compensi.

[I numeri](#) smentiscono la consolidata teoria del "poltronificio". Su quasi 11 mila Pa censite, solo il 20% dichiara di aver conferito incarichi a propri rappresentanti negli organi di governo di società e altri enti, partecipati e non partecipati, mentre l'altro 80% afferma di non aver individuato componenti né del cda né nel collegio sindacale. Ovviamente questo 80% è fatto prevalentemente di piccoli enti, ma vi figurano anche Comuni di oltre 100mila abitanti. Tanto basta a rappresentare una realtà molto diversa da quella della corsa a partecipare a società per piazzare Tizio o Caio.

Il numero di incarichi è comunque importante. Ne risultano conferiti 16.930, per un totale di 13.986 rappresentanti (vi è chi, ovviamente, ha più di un incarico), di cui 10.027 uomini (72%) e 3.959 donne. Colpisce anche il numero di incarichi gratuiti. Sono la maggioranza delle nomine, (57%) rispetto a quelle retribuite (43%). Fenomeno che non riguarda solo le partecipazioni degli enti locali.

Come era facile prevedere, gli incarichi svolti nelle società sono prevalentemente remunerati (66%), soprattutto nelle Spa (80%), mentre quelli presso soggetti non aventi forma societaria sono in gran parte a titolo gratuito (79%). La prevalenza degli incarichi gratuiti è tra i membri dell'organo amministrativo senza deleghe (76%), mentre hanno normalmente un compenso i presidenti del cda (92%), gli amministratori delegati (83%), i membri dell'organo di controllo (78%) o il sindaco unico (83%).

Viene da interrogarsi su quali siano le ragioni dell'assenza di compensi per incarichi comunque di responsabilità. Sulla gratuità incide il divieto di dare compensi a ex dipendenti pubblici e privati imposto dall'articolo 5, comma 9 del DL 95/2012. L'impressione però, ferma l'iniquità di non dare un compenso a chi

è in pensione, è che non sempre si comprenda l'importanza di avere un organo di amministrazione sufficientemente consapevole e responsabilizzato.

Il Mef purtroppo non produce dati sulla congruità dei compensi. Ma i numeri mostrano la necessità di tornare sulle indennità degli amministratori delle società, anche per dare una risposta chiara a un approccio che svaluta il ruolo delle società pubbliche. Da troppo tempo si attende l'approvazione del regolamento sulle indennità previsto dall'articolo 11, comma 6 del Tusp, per superare l'irragionevole cristallizzazione ai valori del 2013.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 04/04/2022

Autore: Stefano Pozzoli

Risorse Umane

Uffici stampa della Pa: firmato l'accordo Aran, sindacati e Fnsi
Si tratta della specifica regolazione di raccordo del personale profili informazione

Firmato da Aran, confederazioni sindacali e la Fnsi l'accordo per la specifica regolazione di raccordo del personale profili informazione, che entrerà in vigore dall'8 aprile 2022. L'accordo riguarda il personale dipendente dalle amministrazioni ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva del contratto 13 luglio 2016, che svolge le attività di informazione negli uffici indicati dall'articolo 9 della legge 7 giugno 2000 n. 150, inquadrato nei profili professionali appositamente istituiti dai Ccnl di comparto dell'ultimo triennio 2016/2018.

Con l'accordo appena firmato si dà attuazione alle previsioni del comma 5-bis dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000 n. 150, il quale stabilisce espressamente che «Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2011. n. 165 <https://www.entilocali.leggiditalia.it/>, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro».

Ai fini dell'inquadramento, l'Accordo individua le confluenze del personale tenendo conto delle qualifiche del «CCNL giornalistico» e delle aree o categorie del «CCNL di riferimento» e, laddove necessario, riconosce un assegno ad personam con i relativi criteri di riassorbibilità. Confermata anche la possibilità di aderire alla cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani con il solo contributo a carico del lavoratore interessato.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 08/04/2022

Autore: Daniela Casciola

Il tampone del dipendente nello staff concorsuale va rimborsato esentasse

Non concorrono alla formazione della base imponibile le somme che non costituiscono un reale arricchimento per il lavoratore

Nel corso della pandemia da Covid-19 e nel rispetto dei protocolli ministeriali il personale coinvolto negli staff concorsuali e i membri delle commissioni esaminatrici hanno dovuto effettuare test rapidi o molecolari per il riscontro della negatività al virus. Il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente implica che salvo limitate eccezioni, tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono reddito fiscalmente imponibile.

Con la [risposta a istanza d'interpello n. 160/2022](#), l'agenzia delle Entrate ha chiarito che i dipendenti coinvolti nelle procedure selettive vanno ripagati dei costi sostenuti per i suddetti tamponi; e il rimborso in parola non costituisce base imponibile ai fini Irpef; in quanto costo sostenuto "nell'esclusivo" interesse del datore di lavoro.

Su presentazione della documentazione in originale al datore di lavoro (scontrino della farmacia o fattura del centro medico) il dipendente riceverà quindi il rimborso; ma nella dichiarazione dei redditi precompilata dovrà modificare il campo relativo alle spese mediche riducendolo del relativo importo.

Il Testo unico delle imposte sui redditi stabilisce che costituiscono reddito da lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono. Con la predetta disciplina viene stabilito che sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti concorrono alla determinazione del reddito da lavoro dipendente; e in quanto tali costituiscono redditi imponibili.

Tuttavia – ha chiarito l'agenzia delle Entrate - non concorrono alla formazione della base imponibile le somme che non costituiscono un reale "arricchimento" per il lavoratore; non sono fiscalmente rilevanti le erogazioni effettuate per un interesse esclusivo del datore di lavoro. Circa la rilevanza reddituale dei rimborsi spese vanno esclusi da imposizione quelli che riguardano spese di competenza del datore di lavoro ma anticipate dal dipendente, come ad esempio quelle relative all'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, la carta per la fotocopiatrice o quella per la stampante. In ogni caso qualora il legislatore non abbia provveduto ad indicare un criterio sufficientemente preciso ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione, e al fine di evitare che il rimborso concorra alla determinazione del reddito da lavoro dipendente, i costi sostenuti dal dipendente nell'interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi e senz'altro documentalmente accertabili.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 08/04/2022

Autore: Pietro Alessio Palumbo

Piao, approvazione da rinviare

Il Senato chiede una proroga dei termini di adozione del Piao attualmente fissati per il prossimo 30 aprile

La Prima commissione permanente del Senato ha espressamente invitato il Governo a rinviare la scadenza entro la quale le p.a. dovrebbero adottare il Piao (Piano integrato di attività e organizzazione).

Il termine di approvazione del Piao, originariamente previsto per il 31 dicembre 2021 è stato già spostato al prossimo 30 aprile, come prevede oggi l'art. 6, comma 6-bis, del D.L. n. 80/2021.

Per rispettare quanto richiesto dalla Commissione occorrerebbe introdurre l'ulteriore proroga del termine in un dl o in una legge di conversione di un dl, sempre che sia rispettato il principio della coerenza con la materia trattata.

Per quanto riguarda gli enti locali, l'adozione del Piao sembrerebbe più lontana.

Il dm previsto dall'art. 6, comma 6, del decreto Reclutamento dispone che, nel caso di differimento del termine di approvazione del bilancio, il Piao va a sua volta differito di 30 giorni e che, in sede di prima applicazione, e dunque nel 2022, il piano slitti di 120 giorni dall'approvazione del bilancio. Siccome nel 2022 il termine per approvare il bilancio è il 31 maggio 2022, il Piao dovrebbe essere approvato a settembre, quando la gestione è finita.

Va comunque evidenziato che tale decreto, nonostante l'ok della Conferenza Unificata, non ha ancora visto la luce.

Fonte: Italia Oggi n. 83 del 08/04/2022 pag. 43

Autore: Luigi Oliveri

Stabilizzazioni, per il triennio vale l'esperienza maturata anche in categorie diverse

Sempre necessaria anche una valutazione in termini di "coerenza" delle professionalità

Una delle problematiche correlate alle procedure di stabilizzazione riguarda la possibilità di inquadrare i dipendenti in una categoria diversa rispetto a quella di appartenenza durante lo svolgimento delle attività a tempo determinato. Sulla tematica è intervenuta la Corte di cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza 1° aprile 2022 n. 10671.

Il contenzioso riguardava la stabilizzazione (articolo 1, comma 519 e seguenti, della legge 296/2006) nel profilo professionale di categoria C, con il requisito triennale di anzianità maturato con una pluralità di rapporti di lavoro a tempo determinato svolti un po' in categoria C e un po' in categoria D.

Anche se si tratta di una norma precedente all'attuale disposizione sulle stabilizzazioni – l'articolo 20 del Dlgs 75/2017 – i principi sono sicuramente interessanti e attuali.

I magistrati hanno affermato che per il computo della anzianità di servizio a tempo determinato quale requisito per la procedura di stabilizzazione non è necessaria la corrispondenza dell'inquadramento (del servizio a tempo determinato) con quello per il quale è indetta la procedura di stabilizzazione.

La questione, però, non si deve concludere solo su questo principio di massima. Infatti, è sempre necessario che ci sia, comunque, anche una valutazione in termini di "coerenza" delle professionalità, nel senso di attitudine delle mansioni svolte a consentire l'utilizzazione del patrimonio professionale acquisito nella pregressa fase del rapporto. Nel caso esaminato dalla Cassazione, ad esempio, il soggetto era stato inquadrato, per parte del servizio a termine, in una categoria addirittura superiore a quella della stabilizzazione. Ciò ha condotto i magistrati a ritenere che, nel caso specifico, i periodi complessivamente cumulati nelle due categorie (quella di definitivo inquadramento e quella

superiore) potessero ben, nella sostanza, comporre il puzzle necessario a delineare il triennio necessario per la stabilizzazione.

Il meccanismo di base delle stabilizzazioni è quello di valorizzare un servizio al fine di conservare la professionalità acquisita e quindi, la possibilità di partecipare a procedure per la categoria superiore non contrasta con la ratio della norma vigente.

Anzi, ragionare sulla coerenza della professionalità rafforza lo scopo dell'istituto che è quello di garantire la possibilità di assunzioni a tempo indeterminato per una categoria di personale ritenuta meritevole, proprio in quanto utilizzata per lungo tempo in modo precario in un determinato servizio e già selezionata con meccanismi sostanzialmente concorsuali; al contempo viene pure garantita l'efficienza della pubblica amministrazione e cioè l'interesse a mantenere alle proprie dipendenze soggetti con professionalità acquisite.

La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto legittimo quanto operato dall'ente, ammettendo alla procedura di stabilizzazione anche chi aveva svolto i prescritti tre anni a tempo determinato in una categoria contrattuale diversa da quella del futuro inquadramento.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/04/2022

Autore: Gianluca Bertagna

Mobilità volontaria solo con competenze solide e calzanti

Pa tenuta a ponderare la richiesta di specifici requisiti professionali e di esperienza

Nel caso di carenza di risorse umane e prima di avviare nuovi concorsi, la Pa ha l'obbligo di indire una procedura di mobilità volontaria attraverso la pubblicazione di un bando che permetta il passaggio diretto da altra amministrazione nei propri ruoli di dipendenti già in possesso di qualifica corrispondente a quella ricercata. Ciò al fine di ottimizzare professionalità ed esperienze maturate in altri enti ma anche di valorizzare attitudini e propensioni personali. Il tutto con evidenti guadagni in termini di qualità e di risparmio di spesa per la formazione. Secondo il Consiglio di Stato ([sentenza n. 2410/2022](#)) è quindi ragionevole e legittimo che una amministrazione preveda requisiti di accesso alla procedura di mobilità per "veterani" della Pa ben più stringenti di quelli di norma stabiliti da una procedura per nuovi dipendenti; che certamente avranno bisogno sia di pratica sul campo che di apposita formazione in aula.

Alla stregua dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento, la procedura di mobilità si esplica attraverso la pubblicazione di un bando che può prevedere tra i requisiti, speciali professionalità ed esperienze lavorative sviluppate nella pubblica amministrazione; e sulla cui base saranno selezionate le candidature in relazione ai posti da ricoprire. Tuttavia la priorità accordata dal legislatore allo strumento della mobilità deve essere controbilanciata dal principio costituzionale dell'accesso all'impiego per pubblico concorso; che in quanto diretta espressione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione consente la selezione degli aspiranti dipendenti tra i più capaci e meritevoli. Ne discende, da un lato la possibilità di condizionare l'esito positivo del ricorso preliminare alla procedura di mobilità al possesso di requisiti di competenza particolarmente specialistica o a esperienze professionali molto calzanti con il nuovo impiego, e quindi senza dover sostenere gli investimenti per la formazione; dall'altro la non sovrapponibilità fra il mero spostamento di amministrazione del dipendente mediante mobilità e il concorso pubblico che consente di selezionare in modo obiettivo, sulla base di titoli ed esami, tutti i candidati potenzialmente idonei; anche quando privi di

una specifica esperienza professionale immediatamente adeguata al nuovo impiego.

Pertanto si impone alla Pa di ponderare la richiesta di specifici requisiti professionali e di esperienza con l'opposto interesse pubblico alla massima partecipazione dei candidati e alla ottimale selezione delle migliori risorse disponibili. Il concorso pubblico infatti, al contrario della procedura di mobilità e nel rispetto dei principi di "promozione" e di valorizzazione del merito, consente di selezionare i più validi e preparati su un ampio spettro di aspiranti al posto da ricoprire; giustificandosi in tal modo il successivo investimento di spesa della pubblica amministrazione nella loro formazione professionale.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/04/2022

Autore: Pietro Alessio Palumbo

Prove d'esame, periodo di prova, incentivi tecnici e titolo di studio assorbente

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Danno erariale per l'anticipazione dei contenuti delle prove d'esame ai candidati

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale Umbria, nella [sentenza n. 12/2022](#) depositata il 21 marzo 2022 ha affermato che il Presidente/componente della commissione di concorso, che abbia avuto contatti con alcuni partecipanti al pubblico concorso ai quali abbia anticipato i contenuti delle prove d'esame, risponde di danno erariale. Danno erariale corrispondente alle spese sostenute dall'ente per la procedura nonché per disservizio, valutato in via equitativa. Siffatto comportamento è in aperto contrasto con i principi generali dell'azione amministrativa (articolo 1 legge 241/1990) nonché con quelli di non discriminazione, trasparenza, correttezza e buona fede, cui si aggiunge una gestione inefficiente, opaca e criminosa della procedura concorsuale. Accertato il carattere intenzionale della condotta, il danno da disservizio può ritenersi equamente calcolato nel 20 per cento delle retribuzioni percepite nel periodo in cui la stessa è stata posta in essere.

Periodo di prova per il dipendente a tempo determinato

Sul proprio sito, l'Aran ha pubblicato il nuovo orientamento applicativo [CFC58a](#), nel quale ha precisato che l'esonero dal periodo di prova è applicabile anche nell'ipotesi di assunzione del dipendente a tempo determinato e parziale, in quanto non vi è obbligo di sottoposizione al periodo di prova e, per gli aspetti non derogati, si può applicare la regola generale che consente di esentare coloro che lo abbiano già superato in pregressi rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione. Per il comparto funzioni locali, si vedano gli articoli 20 e 51 del Ccnl 21 maggio 2018.

Recupero degli incentivi tecnici indebitamente erogati

La Corte di cassazione, sezione lavoro, con la [sentenza n. 9161/2022](#), ha confermato la pronuncia d'appello che ha sancito la ripetibilità delle somme (articolo 2033 del codice civile) indebitamente erogate a dipendenti pubblici a

titolo di incentivi tecnici (nella fattispecie, risalente nel tempo, per atti di pianificazione non specificatamente finalizzati alla realizzazione di un'opera pubblica), in quanto importi erogati sine titolo qualificabili come indebiti oggettivi. La buona fede del percipiente può valere ai limitati fini di escludere la refusione degli interessi.

Titolo di studio assorbente nei concorsi

Il Tar Lazio-Roma, sezione II, nella [sentenza n. 3271/2022](#), ha esaminato il caso del titolo superiore "assorbente" della laurea magistrale in economia e commercio rispetto all'inferiore diploma rilasciato da un istituto tecnico industriale statale ad indirizzo informativo, ora denominato "perito informatico". I magistrati hanno concluso che il candidato che in sede di presentazione della domanda di concorso dichiara un titolo di studio superiore, senza fare riferimento a quello inferiore annoverato tra quelli previsti dal bando per l'ammissione, deve poter accedere alla procedura tutte le volte in cui il titolo dichiarato sia "assorbente" rispetto ad uno di quelli indicati dall'amministrazione. Un'interpretazione difforme risulterebbe non in conformità con il criterio di ragionevolezza e, ancora, con l'interesse pubblico a reclutare personale più qualificato e/o titolato, la cui rilevanza ha, peraltro, trovato riconoscimento in ambito giurisprudenziale proprio in virtù dell'elaborazione del principio dell'assorbenza.

Infatti, è ormai pacificamente riconosciuto che, qualora un bando di concorso preveda requisiti di partecipazione o titoli valutabili ai fini del conseguimento di un punteggio aggiuntivo, deve ritenersi dovuta l'ammissione o l'attribuzione di tale punteggio anche a favore del candidato che risulti in possesso di un titolo superiore comprendente, con un maggiore livello di approfondimento, le materie di studio dei titoli inferiori richiesti dal bando stesso (in questo senso la sentenza del Tar Lazio-Roma, sezione III, sentenza n. 11559/2020).

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/04/2022

Autore: Gianluca Bertagna

Ministero del Lavoro: conciliazione dei tempi vita-lavoro

Con una [nota del 31 marzo](#) il Ministero del Lavoro illustra le principali novità contenute nello schema di decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri, che recepisce la direttiva europea 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza; oltre alla nuova tipologia di congedo di paternità, obbligatorio, vi sono altre importanti provvedimenti, come quello secondo cui i datori di lavoro, anche pubblici, che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità, nonché alle richieste dei lavoratori che siano caregivers.

Fonte: Entionline del 07/04/2022

Ferie monetizzabili se il dipendente è in malattia al momento del pensionamento e non le ha smaltite prima

Il divieto non opera quando il mancato godimento è dovuto a causa non imputabile a precise scelte del lavoratore

Il dipendente che non ha goduto delle ferie a causa di una malattia contratta nell'ultimo periodo di servizio ha diritto, al momento del pensionamento, a una indennità sostitutiva per ferie non godute.

Con la [sentenza n. 2349/2022](#), il Consiglio di Stato ha chiarito che il generale divieto di monetizzazione delle ferie non opera quando il mancato godimento delle stesse sia dovuto a causa non imputabile a precise scelte del dipendente. Il divieto opera invece quando il mancato godimento delle ferie sia dovuto alla volontà o a un comportamento del lavoratore, quali ad esempio dimissioni, risoluzione, mobilità, pensionamento per raggiungimento dei limiti di età. Tutte condizioni queste ultime che consentono sicuramente di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare la necessaria intesa tra le legittime preferenze del lavoratore e le scelte organizzative del datore di lavoro.

Le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi poiché hanno la duplice finalità di consentire al lavoratore di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e di beneficiare di un necessario periodo di distensione e ricreazione. E la violazione di tale divieto oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.

La spettanza delle ferie annuali retribuite è un diritto fondamentale; e in quanto tale è conferito a ogni lavoratore indipendentemente dal suo stato di salute. Quando è cessato il rapporto di lavoro e allorché la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non sia più possibile, il dipendente ha quindi diritto a un'indennità sostitutiva proprio per evitare che, a causa di tale impossibilità oggettiva, non riesca in alcun modo a beneficiare di questo diritto; neppure nella

forma (residuale) pecuniaria che di norma è preclusa. Il diritto a un'indennità monetaria non è soggetto ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato alla cessazione del rapporto di lavoro, e dall'altro al mancato godimento da parte del dipendente, suo malgrado, di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto.

Pertanto, in armonia con i parametri costituzionali il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente discende direttamente dal mancato godimento delle ferie ma deve essere certo che tale fatto non sia stato determinato da una distinta preferenza. Le cessazioni del rapporto di lavoro determinatesi a seguito di un periodo di malattia o, a maggior ragione di decesso del dipendente, configurano vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi del tutto indipendenti sia dalla volontà del lavoratore che dalla capacità organizzativa del datore di lavoro.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/04/2022

Autore: Pietro Alessio Palumbo

Ministero PA: bando per i figli dei dipendenti pubblici

Con una [nota del 4 aprile](#) il Ministero per la PA ha pubblicato il [Bando di concorso "Estate INPSieme" 2022](#), per gli studenti figli di dipendenti pubblici; il bando assegna contributi per soggiorni di studio in Italia a studenti che frequentino la scuola primaria o quella secondaria di primo grado e, in ogni caso, a studenti disabili ai sensi della legge 104 o invalidi civili al 100%, nonché la scuola secondaria di secondo grado in favore di figli o orfani ed equiparati.

Fonte: Entionline del 06/04/2022

Il Consiglio di Stato disegna il profilo del funzionario in «conflitto d'interessi»

In assenza di una definizione univoca, la sentenza ricostruisce il quadro normativo

Nel quadro normativo del nostro Paese non esiste una definizione univoca di conflitto d'interessi del pubblico funzionario. I profili di tale condizione si trovano per così dire allo "stato diffuso" in varie leggi e disposizioni di settore; e ciò determina non di rado l'insorgenza di zone d'ombra, incertezze operative, e persino irrazionali rallentamenti dei procedimenti amministrativi.

Con la [sentenza n. 2069/2022](#), il Consiglio di Stato ha declinato questa definizione generale. E lo ha fatto rievocando le norme operative di riferimento più calzanti. Per il massimo giudice amministrativo tale anomalia si verifica quando lo svolgimento di una attività sia assegnata a chi affidatario della cura dell'interesse generale sia titolare nella vicenda anche di interessi personali, con conseguente "riduzione" del soddisfacimento dell'interesse pubblico. In tale evenienza il funzionario deve astenersi da pratiche e incartamenti, e informare al più presto della situazione i propri superiori gerarchici.

La legge sul procedimento amministrativo del '90 prevede che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi anche se solo potenziale. Questa regola è espressione del principio costituzionale di imparzialità della Pa il quale impone che le scelte adottate dall'organo vanno compiute nel rispetto della regola della "equidistanza" da tutti coloro che vengano a contatto con il potere pubblico.

Ulteriori lineamenti del divieto in parola sono contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del 2013 secondo il quale il dipendente deve astenersi dal partecipare alla adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere interessi propri, di suoi parenti, del coniuge ovvero di soggetti con cui sia in una situazione di «grave inimicizia».

Alla medesima esigenza di equidistanza si ispira la disciplina relativa alle incompatibilità presente nel Testo unico del 2001 sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; nonché quella del 2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

Altra importante disciplina di settore è contenuta nel Codice del 2016 in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Secondo il massimo giudice amministrativo, dalla lettura d'insieme della richiamata normativa va dedotto univocamente che la mancata astensione del funzionario pubblico in condizioni di conflitto d'interessi comporta una illegittimità procedimentale che ricade sulla stessa validità dell'atto finale della pubblica amministrazione. Ciò a meno che non venga scrupolosamente dimostrato che la situazione d'incompatibilità del funzionario non ha in alcun modo influenzato il contenuto del provvedimento deviandolo dalla sua meta: l'interesse pubblico.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 05/04/2022

Autore: Pietro Alessio Palumbo

Prevenzione incendi, per la formazione dei professionisti confermata la modalità a distanza

Anche dopo la fine dello stato di emergenza restano valide le regole emanate in piena pandemia per l'aggiornamento dei tecnici antincendio

Restano valide anche dopo la chiusura dello stato di emergenza le regole emanate in piena pandemia per consentire l'aggiornamento e la formazione dei professionisti antincendio. Anche dopo il 31 marzo, i corsi di aggiornamento, validi per il mantenimento dell'iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi tenuti dal Viminale, potranno svolgersi in modalità streaming sincrono, ossia in videoconferenza. Le regole per la formazione a distanza messe a punto a dicembre 2020 dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco, e aggiornate a marzo 2021, restano quindi intatte. A prolungarne la validità è stata una [circolare del 24 marzo](#) firmata dal capo del Corpo nazionale, Guido Parisi.

Le linee guida, oltre a permettere un ampio ricorso alla formazione e all'aggiornamento a distanza, fissano i criteri da applicare per garantire e verificare l'apprendimento da parte dei partecipanti. Sono inoltre valide - va ricordato – sia per i corsi di formazione (di 120 ore) che per quelli di aggiornamento. Dunque, lo svolgimento dei corsi in modalità Fad è possibile purché si seguano precise regole. Resta l'obbligo di prevedere un tutor d'aula e un test finale telematico per i corsi in videoconferenza. Per l'attribuzione dei crediti, la frequenza deve essere almeno pari al 90% della durata delle lezioni e bisogna rispondere correttamente ad almeno il 70% delle domande del test.

La fine dello stato di emergenza continua, seppure per pochi mesi, ad avere effetto anche sulle scadenze per l'aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio. Più nel dettaglio, i professionisti iscritti negli elenchi del ministero dell'Interno hanno più tempo per centrare l'obiettivo delle 40 ore di aggiornamento quinquennale. Se il termine del primo o del secondo quinquennio di aggiornamento ricade nel lasso di tempo che intercorre tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, è possibile ottemperare agli obblighi formativi entro il 29 giugno 2022 (trascorsi 90 giorni dalla chiusura dello stato di emergenza). Significa che se il quinquennio di riferimento per l'aggiornamento

è scaduto nel periodo di emergenza Covid (31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022) e non si provvede a completare le 40 ore entro il 29 giugno, scatta la sospensione dagli elenchi del Viminale.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 04/04/2022

Autore: Mariagrazia Barletta

Lavoro agile, per l'Inps la «prevalenza in servizio» è al netto delle assenze autorizzate a qualsiasi titolo

Le giornate svolte in presenza risultano superiori rispetto a quelle svolte in modalità agile

Il decreto ministeriale sul rientro in servizio dell'8 ottobre scorso e le linee guida sul lavoro agile di fine novembre, definendo le regole per il superamento del lavoro agile emergenziale individuano come condizione che legittima la prosecuzione dello smart working, un'adeguata rotazione del personale, dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l'esecuzione della prestazione in presenza.

La prevalenza tra lavoro in presenza e lavoro a distanza si realizza a condizione che si definisca in primis l'arco temporale di osservazione ma questo può non bastare giacché le assenze del lavoratore riferite a istituti di legge o di contratto possono impattare fortemente minando il rispetto del principio invocato.

Può dirsi rispettata la prevalenza della prestazione lavorativa resa in presenza a fronte di una programmazione di due giornate di smart working e tre giornate di ferie?

Una domanda per nulla scontata visto che l'Istituto di previdenza sociale (che conta circa 30mila dipendenti) è stato investito da richieste di chiarimento in merito da parte del proprio personale dipendente con riferimento alla soluzione adottata.

Con il [messaggio Hermes n. 1143/2022](#), l'Istituto ha affermato che il requisito della prevalenza della prestazione in presenza si considera soddisfatto se, nell'ambito dei giorni lavorativi al netto delle assenze autorizzate a qualsiasi titolo, ricadenti nel periodo mensile o plurimensile considerato, le giornate svolte in presenza risultano superiori rispetto a quelle svolte in modalità agile.

Poniamo un esempio: in un mese ci sono 22 giorni lavorativi. La condizione è soddisfatta se il dipendente lavora in presenza 12 giorni e mentre i restanti 10 giorni sono resi in modalità agile. Ma se nel mese il dipendente si assenta a vario

titolo (malattia, ferie eccetera), supponiamo per 5 giornate, la condizione è soddisfatta se il dipendente lavora in ufficio per 9 giorni e le restanti 8 in modalità agile.

La soluzione individuata dall'Inps appare congruente con la formulazione letterale della previsione che vuole la prestazione lavorativa in presenza prevalente. Nel caso in cui il lavoratore giustifichi la sua assenza con un istituto di legge o di contratto non si può certo parlare di prestazione lavorativa resa ma di assenza giustificata.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 04/04/2022

Autori: Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Comuni, vacanza contrattuale-bis da 4 a 8 euro

Da aprile il beneficio relativo al 2022-24 si aggiunge a quello per il ritardo dell'intesa 19-21

Negli stipendi di aprile le pubbliche amministrazioni devono riconoscere l'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'articolo 47-bis, comma 2 del Dlgs 165/2001. [Il Mef venerdì ha pubblicato i dati per i vari comparti](#). L'impianto normativo per il pubblico impiego prevede un meccanismo in forza del quale dal mese di aprile successivo alla scadenza del contratto collettivo viene riconosciuta un'anticipazione dei benefici economici che saranno attribuiti con il rinnovo del contratto nazionale. Il sistema deve trovare le relative risorse nella legge di bilancio. Per il triennio 2022-2024 l'indennità ha trovato la copertura finanziaria nei commi 609 e 610 dell'articolo unico della legge 234/2021.

Qual è la situazione attuale? Nel 2018 sono stati sottoscritti la maggior parte dei contratti collettivi del settore pubblico per il triennio 2016-2018 anche se andavano in scadenza già alla fine dello stesso anno. Da aprile 2019 era quindi stata riconosciuta l'indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2019-2021. Indennità che viene tuttora pagata perché il nuovo contratto, oggi sul tavolo della trattativa, non è ancora stato sottoscritto. Nel frattempo, però, anche quest'ultimo triennio è arrivato a scadenza e da aprile parte una seconda indennità di vacanza contrattuale, da sommare alla prima, legata alla tornata contrattuale 2022-2024.

Come si determina? L'anticipo dei benefici economici è calcolato con riferimento alla previsione dell'inflazione programmata secondo la quantificazione che effettua l'Istat sulla base dell'indice Ipca calcolato al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. Per il 2022 l'indice è pari all'1% secondo quanto comunicato dall'Istat il 4 giugno 2021: numero che trova conferma nella legge di bilancio 2022. La previsione del tasso di inflazione evidentemente non considera l'evoluzione effettiva dei prezzi verificatisi negli ultimi mesi. In ogni caso, nei mesi di aprile, maggio e giugno l'Ivc si calcola considerando il 30% dell'indice Ipca, cioè lo 0,30%, da calcolare sul tabellare, comprensivo dell'eventuale progressione economica, contenuto dall'ultimo

contratto collettivo sottoscritto. Dal mese di luglio l'importo si calcola sul 50% dell'inflazione programmata che corrisponde allo 0,50% dello stipendio.

La somma così determinata non sarà definitiva in quanto individuato partendo dalle retribuzioni che oggi fanno riferimento al contratto 2016-2018. Quando sarà sottoscritto il nuovo contratto per il triennio 2019-2021, l'indennità di vacanza contrattuale dovrà essere ricalcolata sulla base del nuovo trattamento stipendiale.

A quanto ammonta? L'aumento retributivo lordo si può quantificare in un importo pari a circa il 71,42% dell'indennità oggi in godimento, visto che il tasso di inflazione programmato per il 2019 era pari all'1,4% mentre quello attuale è sceso all'1%. I dipendenti troveranno un aumento lordo che può variare dai 4 agli 8 euro da aprile per arrivare a un range tra 7 e 13 euro da luglio. I dirigenti ministeriali possono aspettarsi circa 22 euro mentre i dirigenti degli enti locali e i segretari si collocano a circa 17 euro. Cifre che risultano quasi irrilevanti rispetto all'andamento inflazionistico reale.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 04/04/2022

Autori: Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Distacchi sindacali, dal 19 aprile al 31 maggio l'invio online delle richieste di rimborso

Pubblicati il decreto sulle modalità di certificazione e le istruzioni del Viminale

Tutto pronto per la certificazione per il rimborso della spesa sostenuta nel 2021 dagli enti locali per il personale a cui è stato concesso il distacco per motivi sindacali.

È stato pubblicato, infatti, sulla [Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2022 n. 71 il Dm Interno 18 marzo 2022](#) che approva la modalità di certificazione presente nell'area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati) accessibile dal sito web della Direzione Centrale della Finanza Locale <https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify>.

Gli ha fatto seguito la [circolare n. 27/2022](#) della Direzione centrale della finanza locale del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Viminale con le istruzioni.

Dunque, dal 19 aprile al 31 maggio 2022, Comuni, Province, Città metropolitane, liberi consorzi comunali, comunità montane e Asp - ex Ipab, tranne quelli delle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, dovranno trasmettere in modalità esclusivamente telematica il modello per la richiesta del contributo erariale.

Non devono trasmettere la certificazione gli enti che nell'anno 2020 non hanno avuto personale destinatario di provvedimenti di distacco sindacale.

L'invio dovrà avvenire soltanto tramite il «Sistema certificazione enti locali». Gli enti locali legittimati alla trasmissione della certificazione sono solo quelli che hanno sostenuto spese per il distacco sindacale. Non potranno essere accolte le certificazioni trasmesse con diverse modalità e inviate oltre le ore 14 del 31 maggio: allo scadere del termine fissato «verrà precluso l'accesso al sistema telematico di consultazione, compilazione e trasmissione della certificazione».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 04/04/2022

Autore: Daniela Casciola

RgS: istruzioni per Relazione al Conto Annuale e Monitoraggio

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la [circolare n. 16 del 31 marzo 2022](#), con cui fornisce le [istruzioni per la Relazione allegata al Conto Annuale 2021 e per il Monitoraggio 2022](#).

Fonte: Entionline del 04/04/2022

Finanza

Rigenerazione urbana, arrivano i 900 milioni per recuperare i progetti dei Comuni del Nord - I dati ente per ente

Ammesse alla contribuzione ulteriori 554 opere che interessano 146 enti del Nord, 9 del Centro e 14 del Sud e delle isole

Adottato dal ministero dell'Interno e dal Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il [decreto 4 aprile 2022](#) con il quale si procede allo scorrimento della graduatoria e alla erogazione dei contributi pari a 900.861.965,41 euro per investimenti in progetti di rigenerazione urbana [PNRR - M5.C2 - Investimento 2.1] , volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, previsti dall'articolo 1, comma 42, della legge 160/2019. Sono state finanziate, quindi, tutte le ulteriori opere già ammesse nel precedente [decreto 30 dicembre 2021](#) ma che non si erano classificate in posizione utile a causa della mancanza di risorse. Con l'attuale provvedimento sono, dunque, ammesse alla contribuzione ulteriori 554 opere, che interessano in particolare 146 Comuni del Nord, 9 Comuni del Centro e 14 Comuni del Sud e Isole del nostro Paese.

Le risorse complessivamente assegnate per investimenti di rigenerazione urbana dalla legge 60/2019, comprensive di quelle già erogate dal decreto 30 dicembre 2021, assicurano sempre il rispetto del vincolo di destinazione previsto dalla disposizione contenuta nell'articolo 6-bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 223, il quale dispone che almeno il 40% delle risorse allocabili territorialmente sia destinato alle regioni del Mezzogiorno. Infatti, le risorse complessivamente assegnate al Sud sono pari al 43,10% del totale delle risorse previste.

L'articolo 9 del decreto 4 aprile ha previsto, al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal Pnrr, che tutti i Comuni assegnatari delle risorse, sono tenuti alla compilazione e trasmissione di apposito atto di adesione e obbligo entro il termine di 30 giorni dall'avviso di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a pena di revoca del contributo concesso. L'atto di adesione dovrà essere compilato e trasmesso esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito documento

informatizzato che sarà messo a disposizione degli enti sul sito web istituzionale della Direzione Centrale della Finanza Locale, nell'Area certificati. Sono tenuti alla compilazione e trasmissione dell'atto di adesione e obbligo in via telematica anche i Comuni che in precedenza hanno inviato l'atto nelle modalità indicate dall'articolo 7 del decreto 30 dicembre 2021.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 08/04/2022

Autore: Daniela Casciola

Gestione dei rifiuti, il Mite conferma la privativa dei Comuni in tutte le fasi

É quanto affermato dal ministero della Transizione ecologica con una risposta fornita alla Regione Piemonte

I gestori degli eco-compattatori per la raccolta selettiva di bottiglie in Pet, installati su suolo pubblico o privato, dovranno essere preventivamente autorizzati dai Comuni e l'utenza domestica è comunque tenuta alla corresponsione della Tari anche qualora il ritiro venga effettuato da altro soggetto.

É [quanto affermato dal ministero della Transizione ecologica \(Mite\)](#) con una risposta fornita alla [richiesta della Regione Piemonte](#), confermando la privativa dei Comuni in tutto il ciclo di gestione dei rifiuti urbani, compresi gli eco-compattatori.

A darne notizia è l'Anci con una [nota pubblicata ieri](#) con la quale si segnala l'importante intervento del Mite in ordine alle modalità di raccolta dei rifiuti urbani di origine domestica soggetti a regime di privativa, anche se raccolti in modo differenziato e avviati a recupero da soggetti che operano al di fuori del servizio pubblico, come nel caso degli eco-compattatori per raccolta selettiva di bottiglie Pet.

In particolare, il Mite afferma che le attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani di origine domestica rientrano nella competenza dei Comuni (o degli Egato), i quali regolamentano «le misure inerenti tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani» e quindi le modalità di conferimento, raccolta differenziata e trasporto degli stessi.

Entrando nello specifico delle raccolte dedicate attraverso eco-compattatori e, in particolare in merito alla gestione selettiva delle bottiglie in Pet per uso alimentare oggetto del quesito, il ministero ricorda che «il Consorzio CORIPET, riconosciuto come consorzio autonomo, ha messo in atto un apposito sistema finalizzato, che prevede la stipula di un accordo con l'Anci con il quale è disciplinato anche il flusso sperimentale della raccolta selettiva delle bottiglie in

PET, stabilendo la cornice per l'installazione degli eco-compattatori su suolo pubblico e privato. Il Consorzio, quindi - conclude il Ministero - è tenuto a comunicare ai Comuni, sottoscrittori delle convenzioni, i dati sulla performance di intercettazione dei singoli eco-compattatori installati, che saranno conteggiati e sommati a quelli della raccolta differenziata tradizionale ai fini del raggiungimento degli obiettivi di legge e del rispetto del Piano Economico Finanziario per la determinazione della tariffa».

Ne consegue, pertanto, che i gestori degli eco-compattatori per la raccolta selettiva di bottiglie in Pet, installati su suolo pubblico o privato, dovranno essere preventivamente autorizzati dai Comuni, come previsto anche dal vigente Accordo Anci-Coripet e come ribadito nella precedente nota circolare di Anci del 27 ottobre 2021. In ogni caso, tale autorizzazione preventiva, dovrà essere richiesta anche per altre tipologie di raccolte dedicate.

In conclusione il Mite conferma l'esclusiva competenza dei Comuni/Egato nella organizzazione della raccolta dei rifiuti domestici, compresa la scelta dell'installazione di eco-compattatori, sia su suolo pubblico che privato.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 08/04/2022

Autore: Giuseppe Debenedetto

Pagamenti Pa, oltre al valore conta il numero delle fatture liquidate – Le istruzioni della Ragioneria generale

Per il Pnrr, Pa tenute ad assicurare parità di trattamento dei fornitori

Le amministrazioni pubbliche devono evitare di pagare prioritariamente le fatture di importo elevato e i revisori devono assicurare controlli costanti, il cui esito va verbalizzato. Sono due punti salienti della [circolare n. 17 della Ragioneria generale dello Stato](#), pubblicata ieri, che prende le mosse da una duplice preoccupazione. Da un lato, infatti, il nostro Paese deve assicurare il rispetto dei tempi nell'ambito dei monitoraggi semestrali conseguenti alla procedura d'infrazione Ue n. 2014/2143. Poi c'è il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia, il quale prevede il raggiungimento del rispetto dei tempi di pagamento entro il quarto trimestre 2023, con conferma nel 2024.

É proprio in relazione al Pnrr che la Ragioneria si spinge con raccomandazioni operative. Innanzitutto ricorda che la valutazione del raggiungimento degli obiettivi della riforma abilitante del Pnrr sarà effettuata con riferimento sia all'indicatore del tempo medio di pagamento sia all'indicatore del tempo medio di ritardo. Considerando, poi, che la scadenza dei termini di pagamento è fissata in via ordinaria in 30 giorni (a eccezione del comparto sanitario), l'eventuale estensione dei tempi oltre tale termine, fino ad un massimo di 60 giorni (non oltre), deve essere puntualmente giustificata, con prova per iscritto della clausola relativa al termine, in ragione della particolare «natura del contratto» o di «talune sue caratteristiche», come prescritto dalla legge. Un aspetto rilevante tocca gli indicatori stabiliti dalla Commissione europea in sede di monitoraggio della riforma. Essi saranno costituiti dalla media, ponderata con gli importi delle fatture pagate, dei tempi di pagamento e di ritardo delle pubbliche amministrazioni. Viene, però, chiesta un'ulteriore condizione: occorre che non risultino inferiori alla media semplice di oltre 20 giorni (30 per sanità) nel 2023 e 15 giorni (20 per sanità) nel 2024. In caso contrario, per monitorare il conseguimento del target prefissato verrebbe utilizzata la media semplice. Pertanto, è opportuno - ricorda la Ragioneria - che le pubbliche amministrazioni adottino, nella programmazione dei pagamenti, criteri che assicurino parità di trattamento dei fornitori, atteso che eventuali dinamiche di pagamento che favoriscano prioritariamente il pagamento di fatture di importo più elevato

potrebbero incidere sulla scelta dell'indicatore valido per il monitoraggio della riforma.

La circolare offre anche tutti i chiarimenti utili sul fondo garanzia debiti commerciali. Il fondo va calcolato, applicando percentuali crescenti a seconda del ritardo, sulla spesa per beni e servizi dalla quale vanno escluse le spese finanziate da risorse vincolate. Per l'individuazione di tali spese vincolate, gli enti territoriali possono far riferimento alle spese che, quando non sono impegnate confluiscono nell'allegato a/2 al risultato di amministrazione (riferito proprio alle risorse vincolate).

Inoltre è confermato che il Fgdc accantonato nel risultato di amministrazione a rendiconto è costituito dalla sommatoria dell'ammontare definitivo degli accantonamenti al Fgdc stanziati nel bilancio di previsione degli esercizi precedenti e nel bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. Solo nell'esercizio in cui l'ente rileva, in relazione alle risultanze di quello precedente, il rispetto delle regole sui pagamenti, non viene effettuato l'accantonamento nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione e, in sede di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio precedente, è liberata la quota riferita al Fgdc accantonata del risultato di amministrazione.

Infine, via XX Settembre chiama richiama i controlli da parte dei revisori sul rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali, nonché sui relativi adempimenti di monitoraggio e l'esigenza di esporre le risultanze dei controlli nell'ambito delle verbalizzazioni delle riunioni.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 08/04/2022

Autore: Patrizia Ruffini

L'attività di vigilanza e controllo del primo trimestre

Gli organi di revisione degli enti locali sono impegnati in queste settimane in una convulsa rincorsa nella predisposizione di pareri e relazioni in ordine ad alcuni adempimenti obbligatori. Lo slittamento della scadenza dell'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, fissata al 31 maggio, e la mancata proroga dell'approvazione del rendiconto (30 aprile), ha prodotto un overbooking all'interno degli uffici.

La contemporaneità della predisposizione dei due documenti fondamentali, bilancio di previsione e conto del bilancio, con tutti i corollari propedeutici che si portano dietro quali: parere sul fabbisogno del personale e asseverazione degli equilibri pluriennali di bilancio, sulla nota di aggiornamento del Dup, sui regolamenti nonché sul riaccertamento ordinario dei residui e sul piano di rientro negli enti in disavanzo, lasciano poco spazio all'attività di vigilanza e controllo che comunque è ineludibile e non può essere omessa al termine del primo trimestre.

Riteniamo altresì che limitarsi alla sola verifica di cassa, prescritta dall'articolo 223 del Tuel e richiamata all'articolo 239, 1 comma, lettera f) non sia esaustiva per l'attività di vigilanza e controllo necessaria al fine di poter ottemperare all'obbligo sempre prescritto dall'articolo 239 di «vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge queste funzioni anche con tecniche motivate di campionamento».

La funzione della verifica di cassa, oltre alla riconciliazione del conto del tesoriere, alla verifica della contabilità degli agenti contabili, alla conta fisica del denaro negli enti che hanno ancora la gestione degli incassi in contanti, all'analisi dei conti correnti postali è anche quella di costituire uno strumento che accerti un'efficiente vigilanza sulla gestione dell'ente.

Pertanto, la complessità operativa della gestione di un ente locale, di grande o piccola dimensione, non sottrae l'organo di revisione dal dover controllare e

verificare che alcuni adempimenti siano stati correttamente e tempestivamente posti in essere.

In questo nostro contributo proviamo quindi a fare un elenco di per sé non esaustivo di quelli che sono gli ulteriori adempimenti oggetto dell'attività di vigilanza e controllo del primo trimestre 2022. Segnaliamo che sul sito dell'Ancrel è pubblicato il «programma delle attività di revisione per l'anno 2022», si tratta di un utile strumento (distinto per trimestri) che guida il revisore nello svolgimento dell'attività annuale.

I controlli sugli adempimenti fiscali

Il comparto degli adempimenti fiscali, previdenziali e assicurativi, è quello con maggiori controlli da effettuare: oltre alla tempestività nell'effettuazione dei versamenti periodici relativi alle ritenute erariali e contributive, all'Irap istituzionale e all'Iva derivante dall'applicazione dello split payment non commerciale, le verifiche di periodo dovranno per forza concentrarsi sulla trasmissione della liquidazione periodica del 4 trimestre 2021 e il contestuale versamento del saldo della chiusura annuale. Nel caso l'ente avesse optato per la trasmissione della dichiarazione Iva in luogo della liquidazione periodica il controllo dovrà essere effettuato sulla corretta compilazione della stessa. Nello stesso settore potremmo procedere al controllo della trasmissione periodica dell'Uniemens (ex Inpdap) nonché alla trasmissione dell'autoliquidazione dei salari all'Inail (28 febbraio 2022) con il contestuale pagamento della prima rata o in unica soluzione dei contributi assicurativi (16 febbraio 2022).

È da effettuare anche la verifica dell'eventuale opzione ai fini Irap, entro il termine del versamento mensile relativo al mese di gennaio e quindi entro il 16 febbraio, della determinazione della base imponibile con il metodo commerciale (articolo 5, Dlgs 446/1997) in luogo del metodo retributivo.

In materia di personale, il controllo della tempestività della trasmissione della certificazione unica dei sostituti d'imposta entro la data del 16 marzo 2022 è anch'esso un'attività di vigilanza da porre in essere, se non altro per le sanzioni che potrebbero essere irrogate all'ente in caso di mancato o tardivo invio.

Tra gli strumenti a cui l'organo di revisione può attingere al fine di orientare la propria verifica segnaliamo le check list messe a disposizione del Cndcec nei Quaderni dell'organo di revisione degli enti locali pubblicate nel sito del Cndcec.

La consegna annuale dei conti

I rapporti con il tesoriere, con l'economista e gli altri agenti contabili nonché con i consegnatari dei beni, devono essere anch'essi monitorati al fine di verificare il rispetto della consegna all'ente dei rispettivi conti. Rammentiamo che entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e quindi entro il 30 gennaio, questi devono aver reso il conto della gestione utilizzando i modelli contabili previsti dal Dpr 31 gennaio 194/1996.

Questo adempimento è propedeutico a quanto previsto dall'articolo 139 codice di giustizia contabile di cui al Dlgs 174/2016.

Sulla gestione delle entrate sarà opportuno inoltre verificare che si sia data attuazione all'articolo 195, comma 2, del Tuel in tema di utilizzo di entrate vincolate che prevede l'adozione della deliberazione di giunta in merito alla quantificazione del limite massimo dell'anticipazione di tesoreria; sempre l'organo esecutivo dovrà aver adottato e notificato al tesoriere la deliberazione semestrale sull'individuazione delle somme non soggette a esecuzione forzata mentre è demandata al responsabile del servizio finanziario la predisposizione della determina per l'individuazione dei vincoli di cassa. Atto di per sé non obbligatorio ma soventemente sollecitato dalle Sezioni regionali della Corte dei conti.

Gli obblighi di pubblicazione

Sempre nel primo trimestre il revisore dovrà verificare alcuni obblighi di pubblicazione, in particolare quelli previsti dall'articolo 33 del Dlgs 33/2013 laddove ha disposto che gli enti provvedano a pubblicare, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Oltre a questo adempimento annuale le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti».

A questo proposito evidenziamo che la legge di bilancio 145/2018 all'articolo 1 commi 859 e 867 ha introdotto anche l'obbligo di pubblicazione di ulteriori indici in materia di pagamenti: l'indicatore annuale e trimestrale di ritardo dei pagamenti nonché lo stock di debito scaduto e non pagato al 31 dicembre di ogni anno. Mentre l'articolo 41, comma 1 del decreto-legge 66/2014 obbliga alla pubblicazione dell'importo complessivo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza.

Segnaliamo che nel sito Ancrel è pubblicata un'apposita check list per la verifica periodica degli obblighi di pubblicazione.

La responsabilità del revisore

Per finire riteniamo che una verifica di cassa comprensiva di un'esaustiva attività di vigilanza e controllo sia uno strumento «idoneo a sollevare i revisori da eventuali responsabilità per fatti omissivi a essi imputabili qualora scaturisse un danno che si sarebbe potuto evitare qualora avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica» (Circolare 20 ottobre 1992, N. 77/RGS).

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 08/04/2022

Autore: Patrizio Battisti - Rubrica a cura di Ancrel

Il rifacimento della piazza comunale non sconta l'Iva

Per l'Agenzia delle Entrate, il rifacimento della piazza senza eliminazione di barriere architettoniche sconta l'IVA ordinaria.

L'Agenzia delle Entrate, con risposta n. 180 del 7 aprile 2022, risponde ad una richiesta di parere, posta da una società, concernente la possibilità di applicare l'aliquota IVA del 4 per cento (prevista per le prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche) per gli interventi rientranti in una convenzione con il comune, per il totale rifacimento della piazza centrale con la contemporanea eliminazione dell'attuale dislivello esistente tra la stessa ed il piano stradale (cd. complanarità della pavimentazione).

L'Agenzia, dopo aver effettuato la ricostruzione della disciplina cui al numero 41-ter della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/1972, ha sottolineato che se il contratto d'appalto prevede un corrispettivo unitario e si riferisce genericamente alla realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria, l'imposta non può essere agevolata. L'agevolazione prevista dal citato numero 41 trova applicazione "se i lavori sono riconducibili nel concetto di costruzione, che riguarda la realizzazione ex novo di un'opera edilizia, mentre non possono rientrarvi le semplici migliorie o modifiche dell'opera stessa (cfr. risoluzione 19 maggio 2008, n. 202/E)". Di conseguenza, sottolinea l'Agenzia, "l'aliquota Iva ridotta del 10% prevista dalle suddette disposizioni non può trovare applicazione in relazione alla fattispecie rappresentata".

Per il rifacimento della piazza senza eliminazione di barriere architettoniche l'IVA rimarrà dunque ordinaria.

Fonte: Italia Oggi n. 83 del 08/04/2022 pag. 36

Autore: Maria Sole Betti

Evasione, flop dei comuni

Il direttore dell'Agenzia delle entrate e di Agenzia delle entrate riscossione, intervenuto al Senato in audizione davanti la Commissione federalismo fiscale, documenta il fallimento dell'accertamento dell'evasione da parte dei comuni.

Nel documento presentato ieri, 7 aprile, al Senato, il Direttore Ruffini evidenzia che in dodici anni, dal febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2021, ci sono state solo 120.000 segnalazioni da parte del 3,5 % dei comuni italiani (1.153 Comuni). Le segnalazioni acquisite dagli uffici dell'Agenzia hanno dato origine a 20.130 atti impositivi . Da questa attività sono arrivati nelle casse dello Stato poco meno di 149 mln di euro.

Per quanto riguarda le somme riversate ai comuni ai fini della distribuzione della quota incentivante per la partecipazione all'attività di accertamento, per il 2021 il dato disponibile fa riferimento alle somme erogate a 280 comuni per il "Contributo dell'anno 2021 per la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo effettuata nell'anno 2020", per un importo totale pari a 6.490.977 euro.

I crediti non riscossi ammontano a 1.100 mld di euro. Nonostante il blocco dell'attività dovuto alla pandemia, aumenta lo stock di crediti in gran parte inesigibili in pancia a Agenzia delle entrate-Riscossione. Nel magazzino, ci sono crediti da più di vent'anni.

Inoltre, il Direttore Ruffini ha denunciato per l'ennesima volta l'anomalia tutta italiana della gestione dei ruoli affidati a Riscossione.

Fonte: Italia Oggi n. 83 del 08/04/2022 pag. 35

Autore: Cristina Bartelli

Ragioneria Generale: istruzioni per il rispetto dei tempi di pagamento

La Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la [circolare n. 17 del 7 aprile 2022](#), con cui fornisce utili indicazioni sugli aspetti di maggior rilievo connessi alle modalità di applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento previste dalla legge 145/2018, come successivamente modificata dall'art. 9, comma 2, del D.L. 152/2021 convertito dalla legge 233/2021.

Fonte: Entionline del 08/04/2022

Dopo il Def decreto da 5 miliardi su caro materiali, energia ed enti locali

Nel provvedimento anche più garanzie sul credito e freno al costo dei materiali

Ci sarà anche un aumento dei fondi per le garanzie sul credito nel nuovo decreto aiuti che il governo ha intenzione di avviare entro la fine del mese, subito dopo la chiusura del cammino parlamentare del Def che sarà approvato con le risoluzioni entro il 21 aprile. Nel frattempo per avere più tempo oggi un decreto ministeriale ha allungato fino al 2 maggio il taglio di 25 centesimi alle accise (30,5 centesimi con l'Iva), come ha spiegato il ministro dell'Economia Daniele Franco. Perché tra i compiti del provvedimento in arrivo c'è anche lo stop al rincaro secco che arriverebbe il giorno dopo senza nuove misure. Il decreto, il terzo nell'arco di due mesi, potrà poggiare sui circa 5 miliardi resi disponibili dai saldi di finanza pubblica senza ricorrere allo scostamento. Cifra non certo stellare se confrontata con i 5,7 miliardi al mese di extracosto energetico appena stimati dalle imprese: ma giustificata dal governo con la necessità di muoversi per gradi in un contesto volatile come non mai, e con la speranza che un intervento comune europeo assuma davvero una forma compiuta e operativa in tempi non troppo lunghi, fra maggio e giugno.

A confermare numeri e contenuti del decreto in arrivo è proprio il Def. Grazie a una cassa messa in una salute migliore del previsto dal trascinarsi della crescita 2021 e a un deflatore del Pil che con la spinta inflattiva aiuta nei calcoli, il deficit di quest'anno sarebbe avviato secondo il governo verso il 5,1% del Pil. Si tratta di 5 decimali meno rispetto al 5,6% programmato con la NadeF di ottobre: la differenza vale 9,5 miliardi.

Non tutti, però, possono essere spesi per nuove misure. Il Def ha infatti anche il compito di liberare i fondi ministeriali congelati a inizio marzo per 4,5 miliardi sul 2022 con una mossa indispensabile per il decreto taglia-prezzi (il numero 17/2022). Al netto di questa ipotesi rimangono 5 miliardi. Che devono muoversi sui filoni resi inevitabili dalla crisi energetica e sul terreno ampliato dall'ultima revisione delle regole Ue sulla concorrenza. Proprio dall'ennesimo aggiornamento del Temporary Framework arriva la necessità di rafforzare le coperture sulle garanzie per il credito. Nel quadro aggiornato ieri dalla task force

governativa che monitora l'andamento delle garanzie si legge che le moratorie sui prestiti ancora attive valgono circa 44 miliardi, mentre sale a oltre 221 miliardi il valore delle richieste al fondo di garanzia Pmi e i prestiti garantiti dalla Sace hanno raggiunto i 32,3 miliardi. Numeri ancora importanti a due anni dall'inizio della pandemia. Che oggi vanno rivitalizzati con le nuove deroghe.

Negli spazi ridotti messi a disposizione dai saldi di finanza pubblica il dossier credito dovrà però condividere le risorse con altri tre filoni di intervento, indicati dal governo nel Def.

Il primo è ovvio, e contempla gli «ulteriori interventi per contenere i prezzi dei carburanti e il costo dell'energia». Sotto questa etichetta, oltre al nuovo colpo di forbice sulle accise dovrebbe finire una replica degli aiuti per i settori più colpiti, dall'autotrasporto all'agricoltura e misure per gli enti locali a partire dalle Città metropolitane come anticipato sul Sole 24 Ore di ieri. Sempre lì si farà largo la copertura contro il rincaro dei prezzi dei materiali che mette a rischio appalti e Pnrr (servizio a pagina 4). Ma i soldi serviranno anche alle spese per l'accoglienza dei profughi dall'Ucraina e per le aziende italiane più colpite dal conflitto. Con un'impostazione selettiva necessitata da una copertura tutt'altro che ampia.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/04/2022

Autori: Marco Rogari e Gianni Trovati

La Consulta sull'Imu punta a chiarire cos'è l'abitazione principale

L'ordinanza con la quale la Corte ha sollevato avanti a sé la questione di costituzionalità che ha per oggetto il riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell'immobile, ma anche del nucleo familiare, contenuto nel quarto comma dell'articolo 13 del Dl 201/2011 per il riconoscimento dell'agevolazione Imu sull'abitazione principale (si veda Il Sole 24 Ore del 25 marzo), ha riflessi che vanno al di là della fattispecie che l'ha occasionata.

La Ctp di Napoli aveva rimesso alla Corte altra questione, relativa al caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito residenza e dimora in immobili situati in Comuni diversi.

Secondo il diritto vivente, l'agevolazione non spetterebbe (Cassazione 4166 e 4170 del 2020), a differenza dal caso in cui gli immobili siano posti nello stesso Comune, per il quale è invece previsto che spetti almeno per uno di essi (articolo 13 comma 5 Del Dl citato).

Alla Corte era stato perciò chiesto di porre rimedio a una disparità di trattamento non giustificata da una diversa capacità contributiva (che non può sorgere dall'accidentale collocazione dei beni in diversi ambiti territoriali), causa di un illegittimo ostacolo alla scelta delle modalità di realizzazione dell'unità familiare (con sospetta violazione, quindi, degli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione).

Va detto che la questione si pone per il passato, perché pro futuro è stata risolta con una soluzione della "terza via", diversa da quella tutta negativa adottata dalla giurisprudenza (ma anche dalla soluzione accolta nella circolare n. 3/2012, aperta a una agevolazione multipla), che la concede una volta, indipendentemente dal fatto che gli immobili siano, o non siano, nello stesso Comune (articolo 5-decies del Dl 146/2021).

Nel porsi il problema della coerenza con gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione della regola che subordina l'agevolazione alla presenza nell'immobile posseduto

della residenza e dimora dei componenti del nucleo familiare, la Corte ha ampliato il raggio dell'indagine, che ora investe il regime dell'abitazione principale nel suo complesso.

Nelle sentenze che si sono occupate delle cosiddette "spese costituzionalmente necessitate" la Corte ha infatti distinto tra agevolazioni strutturali e agevolazioni in senso proprio, a seconda che siano coerenti con il presupposto imponibile, oppure vi derogano. In questa ipotesi ha poi distinto tra deroghe dovute alla prevalenza di interessi costituzionalmente protetti, e deroghe dovute ad altro genere di interessi, stabilendo per queste ultime che il difetto di una copertura costituzionale non le rende illegittime, «salvo quando la finalità extrafiscale non sia in alcun modo riconducibile a motivi attinenti al bene comune, e assuma ... il tratto di un mero privilegio» (Corte costituzionale 120/2020 e 262/2020).

Il tema è dunque la valenza del riferimento al nucleo familiare contenuto nell'articolo 13, comma 4, del DL 201/2011 che, per come è stato sin qui inteso, è duplice. Può valere come fattore di discriminazione della capacità contributiva del possessore, che delimita il minimo vitale da esentare ex articolo 53 della Costituzione; e può valere come fondamento di una agevolazione diretta a favorire la formazione della famiglia, e l'adempimento dei compiti a essa relativi (articolo 31 della Costituzione). La domanda è se, per conformarsi al vincolo costituzionale, la norma di favore possa soddisfare anche solo il primo requisito, o debba soddisfarli in ogni caso entrambi.

Il quesito non è teorico, perché la legge assimila all'abitazione principale anche fattispecie che non mettono in gioco gli interessi della famiglia (immobili posseduti da personale delle Forze armate e di polizia, o della carriera prefettizia; unità appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari).

La tenuta di queste regole dipende dalla risposta che vi darà la Corte.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/04/2022

Autore: Gaetano Ragucci

Agenzia Entrate: imposta di bollo sulle copie digitali

Con la [risposta ad interpello n. 170 del 6 aprile 2022](#) l'[Agenzia delle Entrate](#) si esprime in merito al trattamento, ai fini dell'imposta di bollo, delle copie conformi dei fascicoli digitali che vengono trasmesse in formato digitale via PEC o per mezzo di e-mail, precisando che tale imposta è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00, a prescindere dalla dimensione del documento, per i documenti rilasciati per via telematica, anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale, se prodotti in conformità alle disposizioni del CAD e alle relative linee guida emanate da Agid per i documenti informatici, mentre qualora i documenti in oggetto non posseggano tali caratteristiche, gli stessi scontano l'imposta nella misura di euro 16,00 per ogni foglio; pertanto, chiarisce l'Agenzia, al fine di stabilire in quale misura l'imposta di bollo vada determinata è necessario che le copie si qualifichino come documenti informatici rilasciati "per via telematica" secondo le disposizioni del CAD e delle relative regole tecniche dettate nel DPCM 13 novembre 2014, condizioni che non vengono rispettate, ad esempio, nel caso del semplice invio di un documento in formato "pdf" a mezzo di posta elettronica.

Fonte: Entionline del 07/04/2022

Imposta di soggiorno, l'alt al peculato non elimina gli oneri del gestore come agente contabile

Il contrasto degli orientamenti genera incertezza per gestori e Comuni sugli adempimenti da effettuare

La sentenza 9213/2022 della Cassazione ha chiarito che i gestori delle strutture ricettive non rispondono più del reato di peculato in caso di mancato riversamento ai Comuni dell'imposta di soggiorno incassata dai propri clienti, anche per fatti precedenti al 19 maggio 2020.

Il cambio di orientamento giurisprudenziale è dovuto alle modifiche intervenute in sede di conversione in legge del DL 146/2021, che con una norma interpretativa (avente quindi efficacia retroattiva) stabilisce che il gestore della struttura ricettiva deve qualificarsi responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno anche per il periodo precedente al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore delle modifiche apportate dal DL 34/2020 (articolo 5-quinquies legge 215/2021).

Venuta meno l'ipotesi di peculato anche con effetto retroattivo, resta però da capire se i gestori delle strutture ricettive devono continuare ad essere qualificati agenti contabili. La questione non è puramente teorica ma ha risvolti concreti rilevanti, perché si tratta di stabilire se gli albergatori sono obbligati a presentare il conto giudiziale (modello 21) e se, conseguentemente, i Comuni devono procedere alla parifica degli stessi e all'invio alla Corte dei conti.

L'orientamento della Cassazione emerso dopo il DL 34/2020 sembra propendere per l'esclusione, in capo al gestore, della qualifica di agente contabile, essendo venuta meno la funzione di incaricato di pubblico servizio della riscossione dell'imposta o di custode del denaro pubblico incassato per conto del Comune, restando il gestore obbligato solo in via solidale al versamento dell'imposta di soggiorno (Cassazione VI Sezione Penale n. 19680/2021, n. 23904/2021, n. 33568/2021).

Tuttavia sulla questione è sorto un contrasto tra le diverse sezioni regionali della Corte dei conti, che finiscono per esprimere tre posizioni divergenti:

1) il gestore della struttura ricettiva continua ad essere considerato agente contabile (Sicilia sentenza n. 432 del 2/9/2020; Veneto n. 50 del 24/3/2021; Lazio n. 568 del 7/7/2021; Emilia-Romagna n. 325 del 14/10/2021, n. 408 del 24/12/2021, n. 27 del 18/2/2022 e n. 28 del 24/2/2022);

2) il gestore non è più agente contabile ma continua ad essere giudicato dalla Corte dei conti (Toscana n. 95 del 12/3/2021, n. 162 del 20/4/2021, n. 199 del 6/5/2021, n. 457 del 9/12/2021 e n. 464 del 14/12/2021; Calabria n. 195 dell'11/6/2021);

3) il gestore non è più agente contabile e la giurisdizione non appartiene più alla Corte dei conti ma al giudice tributario (Lombardia n. 38 del 12/2/2021, n. 159 del 6/5/2021, n. 289 del 22/10/2021 e n. 6 del 17/1/2022).

Si tratta di un contrasto che andrebbe risolto quanto prima, attraverso un intervento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti o del legislatore, se si vuole eliminare l'incertezza per gestori e Comuni sugli adempimenti da effettuare (presentazione del conto di gestione, modello 21, da parte dei titolari delle strutture ricettive; parifica del conto e invio alla Corte dei conti, a carico dei Comuni).

In attesa di un intervento chiarificatore è consigliabile continuare a trattare le strutture ricettive come agenti contabili, anche al fine di non incorrere in eventuali responsabilità.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/04/2022

Autore: Giuseppe Debenedetto

Certificazione Covid-19, in linea i nuovi modelli da inviare entro il 31 maggio

Sono in linea sull'applicativo del pareggio di bilancio [i modelli per la certificazione dell'utilizzo dei fondi per l'emergenza Covid-19](#). Oltre al fondo funzioni per 1,5 miliardi di euro, nel 2021 sono stati assegnati agli enti 2.275 milioni per la copertura delle spese (Tari, solidarietà alimentare, Centri estivi, Tpl, trasporto scolastico, aree interne) e 910,8 milioni per fronteggiare le minori entrate (Imu, imposta di soggiorno e Tosap-Cosap).

Sono tenuti all'invio della certificazione Città metropolitane, Province, Comuni, Unioni di comuni e Comunità montane, inclusi gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I dati dovranno essere inviati, entro il termine perentorio del 31 maggio, utilizzando il sistema web previsto per il pareggio di bilancio.

L'impianto generale rimane quello dello scorso anno, con l'obiettivo di mantenere quanto più stabile possibile il modello per facilitare l'attività degli enti. Analogò è anche il sistema di sanzioni in caso di mancato o tardivo invio.

Fra le principali novità di questo secondo anno di certificazione occorre segnalare che la variazione di gettito dell'addizionale comunale è calcolata confrontando gli incassi dell'anno 2021 con quelli dell'anno 2020, a differenza di ciò che avviene per le altre entrate, nel caso in cui i dati 2021 sono raffrontati con quelli dell'anno 2019.

Sparisce poi tra le poste di entrata la voce relativa alla Tari. Considerato infatti che per la Tari, nel 2021, è stato assegnato un contributo finalizzato alla concessione di agevolazioni alle categorie economiche interessate dalle chiusure, le somme utilizzate a tal fine dovranno essere indicate fra le spese, alla voce trasferimenti correnti a imprese. Non vanno dunque certificate ulteriori politiche agevolative Tari adottate nel 2021. Analogamente non vanno certificati gli eventuali utilizzi degli eventuali avanzi Tari 2020, poiché tali risorse risultavano già indicate nella certificazione dello scorso anno. In tema di centri

estivi, l'eventuale restituzione delle somme non utilizzate deve essere dichiarata alla voce Trasferimenti correnti ad amministrazioni centrali.

Si ricorda inoltre che gli importi di spesa relativi alle annualità 2021 e 2019 vengono acquisiti a titolo informativo. Ai fini della quantificazione delle maggiori o minori spese rilevano invece i dati inseriti nelle relative colonne della certificazione.

I valori riferiti al 2019 sono importati automaticamente dalla precedente certificazione, mentre quelli relativi al 2021, se l'ente ha già provveduto all'invio del rendiconto 2021, sono importati direttamente da Bdap. Diversamente potranno essere inseriti manualmente, tenendo presente che il successivo invio a Bdap prima della chiusura della certificazione comporterà la sovrascrittura dei importi inseriti.

Il comunicato della Ragioneria dello Stato ricorda che, ai fini della compilazione dei modelli, i dati non devono essere inseriti con segno negativo e devono essere espressi senza decimali in euro. Infine, per considerare l'invio andato a buon fine occorre che la certificazione digitale risulti, nello "stato" finale del documento, con la dicitura "inviato e protocollato". Per il rispetto del termine di trasmissione e l'eventuale applicazione delle sanzioni per ritardato invio, sarà considerata la data di trasmissione della prima certificazione.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/04/2022

Autori: Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Impianti sportivi in concessione, regime emergenziale a due vie

La Corte ricostruisce il perimetro di applicazione delle speciali disposizioni emanate in conseguenza del Covid

Il Tar per il Veneto, con la [sentenza n. 447/2022](#), interviene sul regime della proroga delle concessioni di impianti sportivi previsto dalla legislazione emergenziale con una interessante pronuncia che offre lo spunto per analizzare il perimetro di applicazione delle speciali disposizioni emanate in conseguenza dell'emergenza sanitaria.

Il tribunale pone in evidenza le due norme emergenziali sul tema: l'articolo 216, comma 2, del DI 34/2020 e l'articolo 100, comma 1, secondo periodo del DI 104/2021, nel testo modificato dall'articolo 10-ter, comma 1, del DI 73/2021 convertito dalla legge 106/2021.

L'articolo 216, comma 2, del DI n. 34 del 2020, applicabile a tutte «le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici», prevede che le stesse possano concordare tra loro, nel caso in cui il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. L'Amministrazione, all'interno del ristretto perimetro della rinegoziazione prevista dall'articolo 216, comma 4, del DI 34/2020, secondo i magistrati, può agire soltanto in relazione all'attuale adeguatezza dell'equilibrio economico e alla durata della concessione, limitandosi a considerare a questo scopo gli effetti delle condizioni di utilizzo dell'impianto sportivo determinate dalle sopravvenute restrizioni sanitarie. La disposizione normativa non abilita l'Amministrazione a sindacare i requisiti di affidabilità (e, in un certo senso, di moralità) finanziaria del concessionario così

da trarne una sorta di automatismo escludente, essendo l'oggetto della rinegoziazione strettamente limitato, secondo l'articolo 216, comma 4, del DL 34/2020, alla definizione di un nuovo equilibrio economico che tenga conto delle conseguenze dell'emergenza pandemica (contrazione dell'attività, maggiori costi eccetera), in modo da adeguare a esse la misura del canone e dell'eventuale contributo, nonché da consentire il recupero dei proventi non incassati e dei maggiori oneri sostenuti, mediante una proroga dell'affidamento.

L'articolo 100, comma 1, secondo periodo del DL 104/2021, nel testo modificato dall'articolo 10-ter, comma 1, del DL 73/2021 convertito dalla legge 106/2021 applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro dispone che le concessioni a tali associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate in base alle vigenti disposizioni legislative.

In questo caso, per i magistrati, la proroga viene disposta ope legis, senza che tale effetto presupponga l'interposizione di un accordo (come si verifica nell'ipotesi di rinegoziazione prevista dall'articolo 216, comma 4, del DL 34/2020) o di un provvedimento dell'Amministrazione proprietaria dell'impianto oggetto della gestione, e che, in ogni caso, l'automatica dilazione del termine di scadenza della concessione non è accompagnata da una revisione (consensuale o autoritativa) dell'equilibrio economico sottostante, che rimane perciò inalterato.

L'automatismo che accompagna l'applicazione della proroga alla concessione è da ritenere del tutto incompatibile con l'esercizio di poteri di verifica, in capo all'Amministrazione, riguardanti la residua sostenibilità economica della gestione, sia in riferimento ad elementi interni al rapporto concessorio (consacrati nell'originario bilanciamento tra canoni annuali, oneri assunti dal concessionario e contributi a esso dovuti) sia con riguardo alla situazione soggettiva del concessionario e alla sua sopravvenuta inaffidabilità finanziaria.

L'inciso contenuto nella norma, «di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni» "sportive dilettantistiche senza scopo di lucro

colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19», costituisce una mera enunciazione priva di contenuto prescrittivo.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/04/2022

Autore: Corrado Mancini

Patrimonio netto da riclassificare con il rendiconto 2021

Si approssima la scadenza per l'approvazione da parte degli enti locali del rendiconto della gestione dell'esercizio 2021, fissata al prossimo 30 aprile, data entro la quale sarà necessario aggiornare il patrimonio netto in base alla nuova classificazione stabilita dal decreto correttivo al principio contabile applicato n. 3 dello scorso settembre.

Il Dm 1° settembre 2021, nell'apportare diverse modifiche al suddetto principio, ha in particolare rivisto le voci che compongono il patrimonio netto, al fine di eliminare alcune "storture" presenti in precedenza, quale, ad esempio, la possibilità che il fondo di dotazione assumesse valore negativo. In particolare, il suddetto decreto ha aggiunto alle componenti già esistenti (fondo di dotazione, riserve, risultati economici positivi o negativi di esercizio) due nuovi elementi: i risultati economici di esercizi precedenti e le riserve negative per beni indisponibili. Con riferimento al primo, si tratta in realtà di un mero spostamento di una voce in precedenza inclusa all'interno delle riserve. Del tutto nuova è la voce destinata ad accogliere l'eventuale valore negativo conseguente alla evidenziazione nel patrimonio netto della quota dello stesso imputabile al valore dei beni demaniali, dei beni patrimoniali indisponibili e dei beni culturali, iscritti nell'attivo. Questa circostanza si verifica quando le riserve disponibili e gli utili di esercizi precedenti non sono in grado di dare piena copertura al predetto valore.

Il principio contabile, come innovato dal decreto, ha precisato inoltre in maniera più puntuale la composizione e la funzione delle diverse poste che compongono il patrimonio netto.

Con riferimento al fondo di dotazione, che rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente, si precisa che lo stesso non può assumere valore negativo. Infatti, con l'entrata in vigore dell'obbligo di valorizzare la riserva indisponibile relativa ai beni demaniali e patrimoniali indisponibili e culturali, il cui valore deve essere pari al valore netto dei medesimi beni iscritti nell'attivo, molti enti hanno riscontrato l'insufficienza delle riserve iscritte nello stato patrimoniale per garantire la sua costituzione, finendo non solo per erodere integralmente il fondo di dotazione (quantificato

in sede di prima applicazione con le regole contenute nel principio, quale ad esempio i risultati economici dei precedenti esercizi), ma anche per fargli assumere valore negativo. Questa circostanza era contemplata dal principio contabile (esempio 14), a differenza di quanto avviene per il capitale sociale delle società. Principio che sul punto si limitava laconicamente ad affermare che la presenza di un fondo di dotazione negativo evidenzia che il patrimonio è formato solo da beni indisponibili, non utilizzabili per soddisfare i creditori dell'ente, invitando la giunta ad adottare gli opportuni provvedimenti per garantire il ripiano, in tempi ragionevoli, del deficit patrimoniale. Per il principio, inoltre, la presenza di un fondo di dotazione negativo corrispondeva probabilmente a una situazione di disavanzo di amministrazione. In realtà si tratta di due situazioni ben distinte e non necessariamente collegate, in quanto il fondo di dotazione poteva assumere valore negativo anche in enti non in disavanzo, dotati di un patrimonio caratterizzato dalla elevata incidenza di beni demaniali o di beni vincolati a funzioni o servizi pubblici.

Con la modifica apportata dal principio si chiarisce opportunamente che il fondo di dotazione non può divenire negativo, facendo confluire il valore negativo conseguente alla necessità di iscrivere la riserva per beni demaniali in un'apposita voce del patrimonio netto, vale a dire la nuova componente "riserve negative per beni indisponibili".

Il principio ha chiarito altresì l'alimentazione del fondo, che può avvenire con conferimenti in denaro o in natura, con la destinazione dei risultati economici degli esercizi precedenti ovvero delle riserve disponibili. Il tutto deciso dal Consiglio comunale.

Il decreto correttivo esplica anche cosa devono fare gli enti in sede di rendiconto 2021 per adeguare il patrimonio netto alla nuova classificazione.

Concluse le operazioni di assestamento e rettifica, gli enti dovranno redigere lo stato patrimoniale con la vecchia classificazione, il quale costituisce solo un documento di lavoro. Quindi si procede alla riclassificazione delle voci. Dapprima si devono spostare gli importi iscritti tra le riserve del vecchio schema, riferiti ai risultati economici di esercizi precedenti, nella nuova voce autonoma "risultati economici di esercizi precedenti". In secondo luogo, occorre verificare se, all'interno della voce delle riserve "permessi di costruire", che accoglie gli

importi dei permessi di costruire accertati nell'esercizio e non destinati al finanziamento delle spese correnti, sono presenti importi che in realtà finanziano opere di urbanizzazione demaniali o patrimoniali indisponibili (ad esempio strade, fognature, reti idriche, scuole, aree verdi, eccetera). Eventualità molto frequente considerando il vincolo di destinazione che l'articolo 1, comma 460, della legge 232/2016 impone a detti proventi. Questa quota deve essere scorporata dalla riserva da permessi di costruire e deve essere utilizzata per alimentare la riserva indisponibile per beni demaniali e beni patrimoniali indisponibili e per i beni culturali. Lo scorporo non avviene solo se le riserve da permessi di costruire non sono state utilizzate per coprire perdite o per costituire altre riserve indisponibili. In terzo luogo, qualora il fondo di dotazione risulti negativo, lo stesso va azzerato, imputando l'importo negativo in precedenza iscritto nel risultato economico da esercizi precedenti ovvero nella riserva negativa per beni indisponibili (quest'ultima possibilità ammessa solo nel 2021), nei limiti ovviamente della consistenza dei beni indisponibili. Analogamente vanno azzerate eventuali riserve negative presenti nello stato patrimoniale, inserendo l'importo nelle medesime voci sopra indicate. Alla fine, l'ente produrrà lo stato patrimoniale contenente la nuova classificazione del patrimonio netto, che costituirà il documento ufficiale. Suddette operazioni sono dettagliatamente descritte nell'esempio n. 16 del principio.

Da rilevare che nel prospetto ufficiale non è obbligatorio riportare i dati della nuova classificazione anche per l'esercizio 2020 (eccetto che il totale del patrimonio netto). Tuttavia, nella nota integrativa devono essere evidenziati gli effetti del nuovo schema di patrimonio netto per entrambi gli esercizi.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/04/2022

Autore: Stefano Baldoni - Rubrica a cura di Anutel

Fondo di solidarietà comunale, al via la rendicontazione a Sose delle maggiori risorse per i servizi sociali

Le amministrazioni avranno tempo fino al 31 maggio per ottemperare all'obbligo

Verrà aperto in questi giorni il portale di Sose dedicato alla rendicontazione delle maggiori risorse assegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale 2021 ai Comuni delle regioni a statuto ordinario per l'implementazione dei servizi sociali previsti dall'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies, della legge 232/2016. Il Dpcm 1° luglio 2021 ha stabilito i termini per il monitoraggio e le modalità di rendicontazione, raffrontando spesa storica 2017 dei questionari Sose dei Comuni e il fabbisogno monetario del sociale attribuito all'ente stesso. Il percorso di questa prima rendicontazione è stato piuttosto accidentato a causa dei ritardi nella pubblicazione del decreto e dei relativi criteri e vedrà il traguardo il prossimo 31 maggio, data entro la quale tutti i Comuni saranno chiamati a trasmettere a Sose i dati inerenti i livelli di servizio erogati e, se dovuta, la rendicontazione delle risorse.

Per anticipare i tempi, nelle settimane scorse Ifel ha attivato un proprio portale denominato «Ifel Obiettivi per il sociale», che consente di predisporre la relazione e simulare il posizionamento dell'ente, non solo in relazione ai livelli di servizio offerti ma anche in relazione all'obbligo di rendicontazione delle risorse. Il fattore tempo decisivo in quanto tali informazioni dovranno essere oggetto di specifica approvazione in consiglio comunale come allegati al rendiconto dell'ente entro il 30 aprile, per poi essere certificati a Sose entro il 31 maggio. Il termine del 31 maggio è specificatamente previsto dall'articolo 1, comma 3 del decreto, mentre la necessità di approvare come allegato del rendiconto la relazione entro il 30 aprile è contenuta come indicazione nell'allegato al Dpcm. Ma chi è tenuto a tale nuovo adempimento che a partire da quest'anno diventerà strutturale?

Obblighi di monitoraggio: sono tenuti al monitoraggio (e quindi alla trasmissione dei quadri 1-2 e 4) tutti gli enti, anche quelli che non hanno ricevuto risorse aggiuntive (colonna f dell'allegato al Dpcm 1° luglio 2021) ovvero coloro che pur avendo ricevuto risorse aggiuntive hanno registrato una spesa storica superiore al fabbisogno monetario standard. In tal caso, infatti, tali risorse sono considerate a titolo di rimborso spese e non devono essere rendicontate.

Obblighi di rendicontazione: sono soggetti alla rendicontazione delle risorse (e quindi alla compilazione del quadro 3) solo i comuni che hanno ricevuto risorse aggiuntive effettive (importo superiore a 1.000 euro in colonna f) dell'allegato al Dpcm) e che hanno una spesa storica inferiore allo standard. Chi non dovesse riuscire a giustificare l'utilizzo di tali risorse attraverso l'assunzione di assistenti sociali o altre figure specialistiche, ovvero attraverso un incremento degli utenti serviti o un trasferimento all'ambito, sarà obbligato a restituirle mediante recupero sul Fondo di solidarietà comunale ovvero mediante trattenuta sugli incassi Imu. È importante precisare che le assunzioni disposte a valere su tali risorse sono rendicontabili anche negli esercizi successivi al 2021, per giustificare le risorse aggiuntive che arriveranno sempre più cospicue per raggiungere i livelli essenziali delle prestazioni.

Nel caso di gestioni associate dei servizi sociali tramite unioni, consorzi o enti capofila questi ultimi dovranno fornire i relativi dati, suddivisi per ambito comunale, ad ogni ente il quale li renderà come propri. Ad esempio, nel caso di comuni appartenenti ad una convenzione gli utenti saranno quelli del proprio territorio gestiti in forma associata più quelli del proprio territorio gestiti direttamente. Ciò potrà generare problemi là dove, come dovrebbe essere una vera gestione associata, le risorse trasferite all'unione dai comuni siano utilizzate in base ai bisogni e non in base alla residenza degli utenti. Potrebbe quindi generarsi un disallineamento fra utenti e spesa del singolo comune. Importante quindi sottolineare, che al contrario dei questionari Sose ordinari, le unioni di Comuni non dovranno effettuare una propria rendicontazione. Sempre più forte diventa quindi la necessità di attivare flussi informativi costanti di rendicontazione tra l'ente gestore e gli enti partecipanti.

Importante è garantire la corretta compilazione annuale dei questionari Sose. Infatti, nel caso in cui un ente non abbia redatto il questionario FC40U relativo al 2017, la spesa presa a riferimento per i servizi sociali sarà pari a zero. Dovrà quindi chiedere la riapertura del questionario a Sose e procedere alla compilazione. Diversamente dovrà comunque rendicontare le risorse aggiuntive erogate compilando il quadro 3 della relazione.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 05/04/2022

Autori: Elena Masini e Alberto Scheda

Il conto economale non può rendicontare più esercizi ed essere privo del visto di regolarità

Sono questi i principi stabiliti nella sentenza/ordinanza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto

È irregolare il conto dell'agente contabile che attiene a una frazione della gestione non coincidente con l'esercizio finanziario. L'assenza del visto di regolarità/conformità del responsabile del servizio finanziario, inoltre, ne impedisce l'esame. Sono questi, in sintesi, i principi stabiliti nella sentenza/ordinanza n. 81/2022 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto.

Il giudizio ha riguardato il conto reso per il periodo gennaio /ottobre dall'agente contabile. Dal riscontro veniva evidenziata l'irregolarità poiché il residuo periodo veniva rendicontato in un altro conto giudiziario sempre depositato presso la Sezione. In altri termini, l'agente aveva, senza alcuna motivazione, frammentato la rendicontazione della medesima gestione in due distinti conti giudiziari, resi nella medesima data: il primo, avente ad oggetto i primi dieci mesi dell'esercizio ed il secondo, oltre ai restanti due mesi, relativo ai primi otto mesi dell'esercizio successivo. In vista dell'udienza l'agente contabile, preso atto di quanto rilevato dal magistrato istruttore, provvedeva a depositare il conto ricompilato, ma privo del visto del responsabile del servizio finanziario in quanto il soggetto che rivestiva tale qualifica in relazione alla gestione rendicontata non era più in servizio.

Anche tale circostanza veniva censurata potendo e dovendo essere apposto il visto, quale condizione di procedibilità per l'esame del conto, da parte dell'attuale responsabile.

All'esito dell'esame del conto è stato osservato che la rendicontazione della gestione deve essere inscindibilmente collegata all'esercizio finanziario dell'ente, con le cui risultanze contabili deve quadrare. Diversamente, il conto non solo non consente di avere contezza, anche minima, della gestione del contabile al fine dell'accertamento della regolarità e, in ultima istanza, della relativa responsabilità, ma soprattutto non consente di verificare la concordanza con le altre scritture dell'ente.

Il conto è stato, infine, dichiarato irregolare con la conseguenza che l'agente non è stato ammesso a scarico poiché per i dati relativi alle riscossioni e ai versamenti effettuati non è stato possibile, ai fini dell'individuazione della gestione, riscontrarne l'attività di riversamento attraverso documenti organici, finalizzati a dare conto della gestione nella sua concreta articolazione in rapporto all'esercizio contabile di riferimento. E tale attività, sottolinea la sentenza, è propria dell'agente contabile e, pertanto, non può essere oggetto di un procedimento di supplenza del magistrato istruttore nel corso dell'esame sul conto. Tale insanabile irregolarità ha imposto l'adozione di una contestuale ordinanza al fine di disporre la ricompilazione del conto giudiziale in modo conforme al modello 21 del Dpr 194/1996 e richiesto la sottoscrizione dell'agente contabile al fine di riportare il visto di regolarità/conformità alle scritture contabili del responsabile del servizio economico finanziario dell'ente pro tempore all'atto della redazione del conto. È stato, infine, richiesto di indicare nel conto economale i dati della riscossione separatamente per tipologia di entrata su base mensile, i riferimenti delle quietanze di riscossione e di versamento in tesoreria e di evidenziare eventuali scritture di quadratura.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 05/04/2022

Autore: Claudio Carbone

Canone unico patrimoniale parametrabile solo alla superficie degli impianti pubblicitari

Il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari deve essere commisurato solo alla superficie dell'impianto e non anche ad altri parametri.

Il Tar del Lazio, con la sentenza n. 3248/2022, ha affrontato l'applicazione del canone di concessione, autorizzazione e diffusione di messaggi pubblicitari, introdotto dall'articolo 1, comma 816, della legge 160/2019, nel caso di quest'ultimo presupposto.

Il canone, entrato in vigore dal 2021 in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (o del relativo canone), dell'imposta comunale sulla pubblicità (o del relativo canone) e del diritto sulle pubbliche affissioni (oltre che di qualunque altro canone ricognitorio o concessorio relativo alle fattispecie), prevede un duplice presupposto: l'occupazione di aree demaniali o patrimoniali indisponibili degli enti, oltre che degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari, mediante impianti installati su aree demaniali o patrimoniali indisponibili o su beni privati visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico (oltre che all'esterno di veicoli a uso pubblico o a uso privato).

Il ricorso presentato avanti al Tar Lazio ha riguardato la correttezza della determinazione della componente del canone relativa alla diffusione di messaggi pubblicitari, avvenuta sulla base, oltre che della superficie dell'impianto, anche di altri parametri, quali la tipologia dello stesso e la sua ubicazione. Il Tar ha evidenziato che il legislatore ha previsto due diversi criteri per parametrare il prelievo, a seconda che si tratti della componente relativa all'occupazione del suolo ovvero di quella riferita alla diffusione di messaggi pubblicitari. Il canone relativo alla prima, a norma del comma 824 dell'articolo 1 della legge 160/2019, deve essere determinato in base alla durata, alla superficie, alla tipologia, alla finalità e alla zona occupata del territorio comunale. Pertanto, le tariffe possono differenziarsi in maniera abbastanza ampia, per tener conto di tutti i citati parametri, Nel caso della componente pubblicitaria, invece, il canone, in base al comma 825, deve essere determinato

solo considerando la superficie complessiva del mezzo pubblicitario, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Il Tar ha enfatizzato infatti la scelta del legislatore che: «ha volutamente e consapevolmente escluso, dagli elementi da prendere in considerazione per il computo della tariffa collegata al presupposto del canone costituito dalla diffusione di messaggi pubblicitari, la collocazione e la tipologia dell'impianto pubblicitario, nonché il numero dei messaggi pubblicitari [...] indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi [...]». La pronuncia del Tar si pone in realtà in contrasto con la maggioranza dei regolamenti comunali e delle relative tariffe che, invece, in continuità con i previgenti prelievi, differenziano tra i diversi tipi di impianti e la loro ubicazione, al fine di tenere conto del valore economico dell'area, del sacrificio imposto alla collettività (che subisce la sottrazione del suolo o comunque la modifica dello stesso o l'alterazione del paesaggio urbano) e del vantaggio economico per il soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari, senza dubbio diversificato a seconda della zona in cui la medesima avviene. Peraltro, una siffatta differenziazione consente una più corretta applicazione del canone alla luce dei principi costituzionali, tenendo anche conto della natura patrimoniale che il legislatore ha voluto attribuire allo stesso, dalla quale non può che discendere la sua commisurazione al "valore del suolo", al "sacrificio imposto alla collettività" o al "vantaggio economico" che il privato ricava con sacrificio degli interessi o della libera fruizione di beni pubblici da parte della collettività (tra i quali deve annoverarsi anche la conservazione e il decoro del paesaggio urbano, alterato dalla diffusione di messaggi effettuati a esclusivo vantaggio del privato).

Il Tar ha inoltre individuato un limite massimo all'applicazione del canone che il legislatore avrebbe imposto. Si tratta della previsione contenuta nel comma 817, in base alla quale «il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti». Vale a dire, il canone patrimoniale non può determinare un gettito superiore a quello di Tosap (o Cosap), imposta sulla pubblicità (o Cimp), diritto sulle pubbliche affissioni e altri canoni soppressi, conseguito nel 2020. Posto questo limite, gli enti hanno piena libertà di differenziare le tariffe, esercitando un potere discrezionale di modulare il canone in funzione delle specificità della singola realtà territoriale, in applicazione del principio di autonomia finanziaria di entrata ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione. Potere che va esercitato nel rispetto però del limite massimo di legge. L'Ente che non evidenzia il rispetto di

questo limite potrebbe trovarsi ad avere esercitato in maniera non legittima il suo potere discrezionale.

Tuttavia, sul punto, il comma 817 specifica altresì che è fatta salva la facoltà, in ogni caso, di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. La previsione normativa, quindi, non sembra prevedere un siffatto limite massimo, specificando invece che il gettito può essere "variato" e non solo eventualmente confermato o ridotto. Per il Tar questa interpretazione potrebbe tuttavia a sospettare la norma citata di incostituzionalità, per violazione degli articoli 23 e 119 della Costituzione, non avendo il legislatore statale indicato parametri e limiti specifici ulteriori per delimitare il potere di determinazione in aumento del canone da parte dei Comuni (Tar Veneto, Sez. III, 29 novembre 2021, n. 1428). Ciò in ossequio all'articolo 23 della Costituzione e al limite previsto dalla legge alla potestà regolamentare in materia di entrate degli enti.

Insomma, una questione spinosa e delicata che ha evidenziato ancora di più la necessità di un intervento normativo volto a correggere e chiarire in diversi punti l'applicazione del canone unico patrimoniale, onde evitare il continuo proliferare di ricorsi che minano la certezza delle risorse dei bilanci comunali.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 05/04/2022

Autore: Stefano Baldoni - Rubrica a cura di Anutel

Ragioneria Generale: chiarimenti per certificazione spese Covid-19

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato [due nuovi pareri, del 4 aprile](#), in materia di certificazione delle spese per il Covid-19: nel n. 46 vengono analizzate le modalità di contabilizzazione delle agevolazioni Tari e i relativi effetti sulla certificazione, mentre il n. 47 si occupa dell'inserimento nella certificazione delle spese confluite nel fondo pluriennale vincolato nel 2020 e spese nel 2021.

Fonte: Entionline del 05/04/2022

Legittimo l'addio al revisore che non dà i dati alla Corte dei conti

Revoca legittima se salta l'invio dei questionari alla sezione regionale

Il consiglio comunale è legittimato alla revoca dell'organo di revisione in base all'articolo 235, comma 2, del Dlgs se quest'ultimo è direttamente responsabile per l'omessa trasmissione alla Corte dei conti delle relazioni e dei questionari sui documenti contabili approvati dall'ente.

La sezione regionale di controllo per il Lazio, con la delibera 24/2022, ha ritenuto ammissibile la revoca dell'organo di revisione a seguito della mancata trasmissione dei questionari e delle relazioni sul bilancio di previsione e del rendiconto. Perché questo inadempimento costituisce una grave violazione dell'obbligo di legge, con conseguente compromissione dell'esercizio delle funzioni tipiche di controllo da parte della magistratura contabile.

Sul controllo esterno l'articolo 3, comma 1, lettera e) del Dl 174/2012 ha introdotto nel Tuel l'articolo 148-bis rimettendo alle sezioni regionali l'esame dei «bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

La norma richiamata attribuisce ai giudici contabili il controllo sugli equilibri economico-finanziari del complesso delle amministrazioni pubbliche, a tutela del principio dell'unità economica della Repubblica contenuto negli articoli 81, 119 e 120 della Costituzione. Il controllo si esplica anche attraverso le informazioni desumibili dai questionari e dalle relazioni che gli organi di revisione devono inviare alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, in conformità ai criteri e alle Linee guida definite dalla Corte.

Le linee guida sono annualmente deliberate dal coordinamento delle sezioni regionali di controllo della sezione delle Autonomie.

Nell'adunanza del 24 febbraio 2022 sono state approvate le linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziario dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province sul bilancio di previsione 2022/2024 (delibera 2/2022) che costituiscono lo strumento di indirizzo affinché gli organo di

revisione possano esplicitare i dovuti controlli per conto dei giudici contabili sui temi legati, ad esempio, agli equilibri di bilancio, al corretto utilizzo delle risorse finanziarie, alla verifica della corretta determinazione degli accantonamenti di bilancio, al monitoraggio dei ripiani del disavanzo di amministrazione e l'assorbimento di tali quote nel corso di gestione.

I questionari rappresentano, pertanto, il giusto documento di misurazione a disposizione delle Sezioni regionali e, pertanto, l'inadempienza degli organi di revisione può compromettere il corretto funzionamento dei controlli esterni. Giunta e consiglio comunale, nell'alveo delle competenze a loro attribuite di vigilanza sull'operato dell'organo di revisione, a prescindere dalla causa concreta di inadempimento, sono chiamati in tale senso a constatare il concretizzarsi delle disposizioni di carattere generale contenute nell'articolo 2400, comma 2, del codice civile in materia di revoca dell'operato del collegio sindacale per giusta causa, in ultimo ribadito dall'articolo 235, comma 2, del Dlgs 267/2000 secondo cui «il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d)».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 04/04/2022

Autori: Alessandro Giordano- e Maria Teresa Nardo

Ifel: chiarimenti sulle scadenze Tari

L'Ifel ha elaborato una [Nota di chiarimento, del 31 marzo](#), relativa ai termini di scadenza per l'approvazione dei PEF, delle tariffe e dei regolamenti del prelievo sui rifiuti e per la scelta del quadrante della qualità del servizio rifiuti.

Fonte: Entionline del 04/04/2022

Gestione del Territorio

Appalti, in arrivo i rilievi dell'Unione europea

Alla Camera il disegno di legge delega va avanti senza modifiche

Non sarà la legge delega di riforma del codice degli appalti la sede dove intervenire per recepire, se sarà necessario, i rilievi della commissione Ue contenuti nella seconda lettera di messa in mora. È questa la posizione che matura a Palazzo Chigi che considera prioritaria l'approvazione della legge attualmente all'esame della Camera, in seconda lettura, nei termine del 30 giugno previsto dal Pnrr. La delegazione della commissione Ue giunta a Roma la scorsa settimana per valutare lo stato di attuazione del Pnrr aveva infatti molto apprezzato il lavoro svolto sulla riforma degli appalti. Sulla procedura di infrazione 2018/2273 sarà anzitutto necessario capire quali siano i rilievi: la lettera di Bruxelles non è stata ancora resa pubblica e mercoledì la commissione si è limitata a un comunicato piuttosto stringato.

Tre le considerazioni fatte nella nota di Bruxelles: l'Italia ha fatto notevoli progressi nell'allineare la propria legislazione alle direttive europee del 2014; sul subappalto, che era il cuore della prima lettera di messa in mora del 24 gennaio 2019, sembrerebbe restare, dopo la riforma varata dal governo con il decreto legge 77/2021, la sola obiezione relativa al divieto di «subappalto dei subappaltatori»; intervengono nuovi profili critici nella legislazione varata con i decreti legge semplificazioni 76/2020 e 77/2021, soprattutto in merito alle «procedure negoziate senza gara d'appalto». La risposta italiana dovrà arrivare entro sessanta giorni.

Non si può non notare, però, un elemento paradossale nel fatto che Bruxelles sembrerebbe contestare le norme di semplificazione adottate per accelerare gli appalti del Pnrr. Su questo punto la stessa commissione dovrebbe essere sensibile. Se il governo sarà costretto a intervenire, non lo farà con la riforma del codice appalti relativa alla disciplina a regime degli appalti, ma eventualmente correggendo il regime straordinario degli affidamenti collegato proprio all'attuazione del Pnrr.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 08/04/2022

Autore: Giorgio Santilli

Semplificate le modalità di segnalazione delle violazioni all'Autorità Anticorruzione

A partire dal 6 giugno 2022, la formula digitale diventerà il canale esclusivo

Anac ha introdotto nuove modalità di segnalazione di violazioni, da ora in poi risulterà più facile l'invio attraverso il link <https://www.anticorruzione.it/-/segnalazioni-contratti-pubblici-e-anticorruzione> compilando un modulo digitale, rinvenibile anche nella homepage del sito, cliccando sull'icona "Segnala".

Come noto, Anac svolge attività di vigilanza e controllo sul rispetto della normativa relativa al codice dei contratti pubblici, anticorruzione, trasparenza e in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico; a tal fine chiunque può segnalare violazioni della disciplina sull'affidamento e l'esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; violazioni delle misure di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento all'adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza e alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; casi di inconferibilità, incompatibilità, mancata attivazione delle misure di prevenzione dei conflitti di interesse all'interno dell'ente o relative all'adozione dei codici di comportamento; mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

Nel corso del 2021, l'Autorità ha condotto un'analisi dei modelli di segnalazione cartacei già in uso sia in ambito contratti pubblici che in quello anticorruzione e trasparenza, finalizzata a valutare margini di efficientamento nel processo di ricezione, assegnazione e trattazione delle segnalazioni provenienti da terzi.

Nell'Adunanza del 23 febbraio scorso, il Consiglio dell'Autorità ha approvato l'adozione del Modulo Unico Informatizzato di Segnalazione, il Modulo, rinvenibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/segnalazioni-contratti-pubblici-e-anticorruzione>, consente di compilare la segnalazione online, inserendo specifiche informazioni sull'ambito e fattispecie oggetto della segnalazione, permettendo, inoltre, di specificare l'area a cui afferisce la

segnalazione tra Contratti pubblici, Anticorruzione, Conferimento di incarichi e imparzialità e Trasparenza.

Fino al prossimo 5 giugno resterà parallelamente in vigore la precedente modalità di segnalazione mediante i moduli cartacei reperibili sul sito istituzionale, a partire dal 6 giugno la modalità digitale diventerà canale esclusivo di segnalazione all'Autorità da parte di terzi.

Precisa Anac che alle segnalazioni pervenute tramite Modulo Unico Informatizzato di Segnalazione verrà assegnata priorità di trattazione rispetto alle segnalazioni pervenute tramite i modelli precedenti.

Per sostenere l'utenza nella compilazione sono stati predisposti appositi tutorial, disponibili nella sezione "Istruzioni" rinvenibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/segnalazioni-contrattipubblici-e-anticorruzione>, e attivato un servizio dedicato di assistenza da contact center, una postazione fisica di assistenza presso la sede dell'Autorità è in fase di predisposizione.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 08/04/2022

Autore: Manuela Sodini

Contratti appalto della Pa: ok a recesso, no alla revoca

Appalti: secondo il Consiglio di Stato per la Pa non è possibile utilizzare lo strumento della revoca dell'aggiudicazione

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2274/2022 del 28 marzo, ha dichiarato che per la pubblica amministrazione il recesso da un contratto d'appalto ha natura privatistica e non è possibile utilizzare lo strumento della revoca dell'aggiudicazione.

Nello specifico, i giudici della terza sezione hanno affermato che la facoltà di recesso da parte del committente privato (all'art. 1671, Codice civile), e riferita al committente pubblico, non cambia la natura del presupposto alla base del recesso, che si sostanzia, in entrambi i casi, in una rinnovata valutazione di opportunità a cui il legislatore connette la facoltà di sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale.

Di contrario avviso sono gli argomenti a favore della revoca, poiché se l'amministrazione, qualora abbia stipulato il contratto di appalto, rinvenga sopravvenute ragioni di inopportunità della prosecuzione del rapporto negoziale, non può utilizzare lo strumento pubblicistico della revoca dell'aggiudicazione ma deve esercitare il diritto potestativo.

In conclusione, nella sentenza in questione si ribadisce che il recesso si configura come un potere privatistico e i motivi, anche qualora formati ed elaborati in un contesto fondato sul procedimento amministrativo, non assumono il rilievo pubblicistico.

Fonte: Italia Oggi n. 83 del 08/04/2022 pag. 45

Autore: Andrea Mascolini

36 mila stazioni appaltanti, Anac taglia

Le stazioni appaltanti in Italia sono 36 mila: l'obiettivo è ridurre il numero e fare appalti soltanto a centri di spesa con le qualifiche necessarie e con le capacità di contrattazione adatte

L'Anac, in accordo con il Governo, avvia la prima fase del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.

A tale scopo, nel mese di dicembre, è stato siglato un protocollo d'intesa tra il premier Mario Draghi e il presidente dell'Anac, Giuseppe Busia, con l'istituzione del tavolo di lavoro congiunto presso la cabina di regia di Palazzo Chigi.

Va ricordato che, il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti era già presente nella riforma del Codice Appalti del 2016, ma non si è mai concretizzato.

Secondo i dati forniti dall'Anac, le stazioni appaltanti in Italia sono 36 mila con oltre 100 mila centri di spesa; l'obiettivo è ridurre il numero e fare appalti soltanto a centri di spesa con le qualifiche necessarie e le capacità di contrattazione adatte.

Gli obiettivi della riqualificazione delle stazioni appaltanti sono: in primis riduzione del loro numero; una maggiore centralizzazione degli acquisti per spuntare prezzi migliori; la necessità di arginare deficit organizzativi e di professionalità dovuti all'eccessiva frammentazione.

Inoltre, con le linee guida dell'Anac si intende promuovere l'applicazione di criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione; si intende anche istituire un'anagrafe unica delle stazioni appaltanti.

Fonte: Italia Oggi n. 83 del 08/04/2022 pag. 45

Autore: Andrea Mascolini

MiTe: ritiro rifiuti da parte di imprese di recupero al di fuori del servizio pubblico

L'Anci ha reso disponibile una [Nota informativa](#), del 6 aprile, in cui analizza i contenuti della [risposta fornita l' 8 marzo, dal Ministero della Transizione ecologica](#), in materia di ritiro di rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche da parte di imprese di recupero che agiscono al di fuori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.

Fonte: Entionline del 08/04/2022

Tar Lazio: non serve il laboratorio autorizzato per le verifiche dei ponti

Nella [sentenza n. 3132 del 18 marzo 2022](#) il Tar del Lazio annulla un provvedimento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che escludeva automaticamente, da prove e controlli sui materiali da costruzione di manufatti edilizi esistenti, gli ingegneri privi di uno specifico laboratorio specificatamente autorizzato: secondo il Tar, quando la norma di riferimento stabilisce che “Il Ministero ... può autorizzare”, essa non genera alcun obbligo di affidare l’esecuzione di “prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti” ai soli laboratori “in situ”, in quanto la ratio non è quella di circoscrivere i soggetti abilitati ad effettuare le prove, prevedendo solo una possibilità di autorizzazione, da parte del Ministero, dei laboratori interessati all’esecuzione delle prove; quindi la norma non implica che solo i laboratori siano legittimati ad eseguire “in situ” indagini “non distruttive” sui ponti e sui viadotti esistenti, come invece stabilito negli indirizzi del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Fonte: Entionline del 08/04/2022

Servizi e forniture, la clausola di revisione prezzi entra nel bando-tipo

L'Anac ha aggiornato il modello standard per le stazioni appaltanti. Tra le novità anche gli obblighi sulla parità di genere

Revisione prezzi e parità di genere entrano nel bando-tipo dell'Anac.

L'Autorità Anticorruzione ha aggiornato il modello standard messo a punto a fine 2021 fa alle ultime novità normative.

Il bando di gara tipo per i contratti sopra soglia ora accoglie anche le misure sulle pari opportunità di genere e generazionali, l'inclusione lavorativa dei disabili e le clausole di revisione dei prezzi. L'integrazione è arrivata con la delibera n. 154 del 16 marzo 2022 che ha recepito le norme previste dal Dpcm del 7 dicembre 2021 in materia di parità e quelle più recenti, introdotte con il decreto Sostegni-ter, per far fronte all'aumento dei prezzi. Il bando di gara tipo riguarda le gare svolte con la procedura aperta, svolta totalmente con sistemi telematici, per l'affidamento di servizi e forniture sopra soglia. Ma le clausole del bando, se compatibili, possono essere estese anche ai lavori pubblici.

Clausole su persone con disabilità e parità di genere

La prima integrazione al bando tipo riguarda gli investimenti finanziati dal Pnrr e dal Pnc (Piano nazionale degli investimenti complementari). Nel bando tipo è stata inserita la clausola che prevede come causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità. Inoltre l'operatore economico al momento della presentazione dell'offerta deve assumersi l'obbligo di riservare, in caso di aggiudicazione del contratto, sia all'occupazione giovanile, sia all'occupazione femminile, una quota di assunzioni pari almeno al trenta per cento di quelle necessarie per l'esecuzione del contratto. Le stazioni appaltanti possono derogare a tale obbligo o prevederne una quota inferiore dandone adeguata motivazione. «Nel caso in cui la deroga riguardasse la sola occupazione femminile, motivata da un tasso di femminilizzazione nel settore di riferimento inferiore al 25%, le stazioni appaltanti devono tendere ad aumentare il tasso di occupazione femminile per una percentuale superiore di 5 punti percentuali», precisa l'Anac.

Clausola revisione prezzi

Dal 27 gennaio 2022 (giorno di entrata in vigore del Dl Sostegni-ter) e fino al 31 dicembre 2023 tra gli elementi fondamentali che le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nei bandi c'è anche la clausola sui prezzi. Per questo l' Anac ha inserito nel Bando tipo le novità del decreto per far fronte all'impatto economico del caro materiali, accentuato dalla crisi energetica esplosa insieme alla guerra in Ucraina.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/04/2022

Autore: Mauro Salerno

Sugli appalti la procedura Ue resta aperta, attesa la riforma

Nel mirino della seconda messa in mora le procedure negoziate senza gara

Sulle norme italiane per gli appalti Bruxelles aspetta la riforma prevista dal Pnrr per il prossimo giugno prima di sciogliere la propria valutazione sulla procedura di infrazione in corso. La commissione Ue ha infatti deciso di tenere aperta la procedura 2018/2273 e di dare altri due mesi al governo italiano per rispondere alla seconda lettera di messa in mora partita ieri per Roma. A quel punto, la legge delega di riforma attualmente in seconda lettura alla Camera dei deputati dovrebbe essere stata approvata e l'Italia potrebbe rispondere così con un solo colpo al doppio impegno con l'Unione: il rispetto del termine previsto dal Pnrr e la correzione delle norme sotto accusa. Dei quattro aspetti segnalati nella prima lettera di messa in mora del 24 gennaio 2019 il più delicato politicamente è il subappalto. Il governo ha risposto in gran parte ai rilievi con la riforma inserita nell'articolo 49 del decreto legge 77/2021 (semplificazioni) che ha disposto che, dal 1° novembre 2021, il divieto generalizzato oltre il limite del 30% non sia più operativo.

Le altre tre violazioni al diritto Ue imputate dalla commissione riguardano le norme riguardanti il calcolo del valore stimato degli appalti, i motivi di esclusione e le offerte anomale. Ma il comunicato di ieri sembra piuttosto aprire un nuovo fronte, quello delle procedure negoziate senza gara d'appalto sopra soglia e, più in generale, quello della trasparenza degli affidamenti. Una tendenza a estendere gli affidamenti diretti e quelli senza pubblicità, a diradare le procedure negoziate, si è andata via via affermando, a più livelli, a partire dal decreto legge sblocca-cantieri (DL 32/2019) e poi nei due decreti leggi semplificazioni (75/2020 e 77/2021). «La Commissione - afferma il comunicato di ieri - invita le autorità italiane ad affrontare alcune questioni rimanenti e aggiuntive concernenti il recepimento delle norme dell'Ue in materia di appalti pubblici. Secondo la Commissione - continua la nota - alcune delle nuove norme italiane, come le disposizioni sulle procedure negoziate senza gara d'appalto, non sono conformi alla legislazione dell'Ue in materia di appalti pubblici». La commissione riconosce «i notevoli progressi compiuti dall'Italia» ma al tempo stesso «invita ad affrontare le questioni ancora in sospeso, già sollevate nelle precedenti lettere di costituzione in mora. Un riferimento esplicito riguarda

ancora il subappalto e in particolare il «divieto per i subappaltatori di ricorrere ad altri subappaltatori».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/04/2022

Autore: Giorgio Santilli

Contratto di servizio tra enti e partecipate, non è assimilabile ad accordi amministrativi tra Pa

Si tratta di un patto di tipo negoziale assoggettato alla disciplina civilistica e quindi alla giurisdizione del giudice ordinario

I contratti di servizio tra un ente affidante e una società in house non possono essere assimilati ad accordi amministrativi tra pubbliche amministrazioni, in quanto sono pattuizioni di tipo negoziale.

La Corte di cassazione, sezioni unite, con l'ordinanza n. 8186/2022 ha chiarito la natura dello strumento pattizio che disciplina gli obblighi e lo sviluppo delle attività tra un'amministrazione che affida un servizio pubblico e la società affidataria, chiarendone la natura contrattuale e riportando perciò le controversie che lo riguardano alla giurisdizione del giudice ordinario.

L'intervento è stato sollecitato dal Tar Sicilia-Catania, sezione I, che aveva rimesso alla corte proprio l'esame della competenza su una controversia insorta tra un ente d'ambito e una società in house, alla quale era stato affidato il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti per l'ambito territoriale di competenza, rimessa ai giudici amministrativi dal tribunale civile.

Quest'ultimo, infatti, assumendo a riferimento dell'affidamento un provvedimento commissariale, considerando la natura pubblica delle due parti in causa aveva sostenuto la natura di accordo amministrativo del rapporto tra l'ente affidante e la società affidataria.

L'intervento della Corte di cassazione nega questa interpretazione, considerando come presupposto fondamentale la natura societaria dell'organismo affidatario del servizio e, quindi, l'alterità giuridica dello stesso rispetto alla pubblica amministrazione partecipante.

La società di capitali con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché gli enti pubblici (comune, provincia e simili) ne posseggono, in tutto o in parte, le partecipazioni, in quanto non assume rilievo alcuno, per le vicende della società medesima, la persona

dell'azionista, dato che la società, quale persona giuridica privata, opera comunque nell'esercizio della propria autonomia negoziale e non è consentito all'ente pubblico, mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, di incidere sullo svolgimento del rapporto partecipativo e sull'attività della società.

La differente configurazione giuridica delle due parti non consente di ricondurre il contratto di servizio alla categoria degli accordi amministrativi tra pubbliche amministrazioni, connotandolo invece come atto di esercizio di autonomia negoziale del tutto coerente con la formula organizzativa scelta, deputata all'esercizio di un'attività economica disciplinata dal codice civile, mediante l'utilizzo del modello societario, in relazione alla quale l'ente territoriale dispone delle facoltà proprie del socio (azionista).

L'ordinanza chiarisce quindi come spetti alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione sulla controversia relativa al mancato adempimento, da parte di una società affidataria di un servizio pubblico locale, delle prestazioni connesse all'esecuzione di obbligazioni assunte con l'ente pubblico territoriale, quando venga in discussione la fondatezza di una pretesa risarcitoria correlata alla lesione di obbligazioni negoziali e non venga dedotto l'esercizio di poteri amministrativi collegati ad accordi tra pubbliche amministrazioni e non si contesti la validità dello stesso accordo contrattuale.

Tutti i profili regolatori del contratto di servizio sono quindi afferenti a posizioni d'ordine paritetico, costituendo parti di un atto negoziale che, seppure funzionalizzato a disciplinare lo svolgimento di un servizio pubblico, regola obblighi, standard e penalità secondo uno schema pattizio non riconducibile ad accordi amministrativi.

L'ordinanza della Corte di cassazione chiarisce la natura dello strumento regolatore dell'assetto dei rapporti tra l'ente affidante e la società affidataria, anche quando quest'ultima sia una società in house, pertanto assoggettata a un penetrante controllo delle amministrazioni socie e connessa alle stesse da una peculiare relazione interorganica.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/04/2022

Autore: Alberto Barbiero

L'assegnazione di spazi pubblicitari non è una concessione di servizi

Lo ha stabilito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana

La concessione di spazi pubblicitari è una concessione di un bene e non una concessione di servizi, tant'è che i concessionari forniscono «una prestazione tipicamente oggetto di un mercato concorrenziale e rispetto alla quale l'ente pubblico si limita a offrire uno spazio ulteriore per la relativa erogazione».

Il che implica l'inapplicabilità del meccanismo di revisione delle condizioni contrattuali previsto dall' articolo 165, comma 6, del Dlgs 50/2016 («il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio») dal momento che il concessionario non assume il rischio operativo di cui all' articolo 3 comma 1, lett. zz) del medesimo codice («si intende rischio operativo [...] il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore economico»).

Lo ha stabilito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ([sentenza 16 marzo 2022 n. 306](#)), che ha confermato la sentenza con la quale il Tar di Palermo si era pronunciato sulla richiesta avanzata dalla società aggiudicataria della concessione di spazi pubblicitari del Comune di Caltanissetta di procedere alla revisione del prezzo e/o all'adeguamento del contratto, per sopravvenuta onerosità ascrivibile all'emergenza sanitaria Covid-19.

L'appellante aveva impugnato la sentenza del Tar per due motivi. In primis per violazione dell'articolo 165, comma 6, del codice dei contratti pubblici: l'amministrazione comunale avrebbe dovuto rideterminare le condizioni di equilibrio della concessione «per il verificarsi di fatti non riconducibili alla società aggiudicataria e del tutto imprevedibili ed imprevedibili».

In secondo luogo perché il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto dell' articolo 1664 del codice civile («Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni [di costi] tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo

convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo») nonché dell'articolo 1467 dello stesso codice («...se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto»).

Norme che il Tar avrebbe dovuto applicare in base all'articolo 30, comma 8, del codice dei contratti pubblici: «Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento [...] si applicano le disposizioni del codice civile». Tesi che non ha colto nel segno.

Il Collegio ha richiamato l'orientamento secondo cui la concessione di spazi pubblicitari destinati alla affissione è una concessione di beni pubblici «per l'esercizio di attività economiche private» (Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 9 febbraio 2011 n. 894; Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 529 del 2009) e ha evidenziato che «oggetto del rapporto negoziale non è un servizio pubblico reso all'utenza per la soddisfazione di interessi generali o comunque per le finalità ritenute meritevoli di tutela e di cui l'Amministrazione abbia ritenuto di farsi carico e di erogare o comunque di gestirne l'erogazione», trattandosi di un «contratto attivo dell'Amministrazione, alla quale viene pagato un prezzo da parte del concessionario per l'utilità ricevuta».

Il Collegio si è pronunciato in senso contrario anche sull'applicabilità degli articoli del codice civile richiamati dall'appellante. I giudici hanno affermato che i principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, applicabili ai contratti attivi ai sensi dell'articolo 4 del Dlgs n. 50 del 2016, non consentono all'amministrazione di modificare le condizioni contrattuali pubblicizzate in sede di gara, pena la violazione dei principi di competitività che la informano (in senso conforme l'atto di segnalazione dell'Autorità nazionale anticorruzione 8 luglio 2020 n. 7 concernente la disciplina adottata per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19 e, in particolare, gli effetti delle misure anti-contagio sui contratti pubblici in corso di affidamento), fermo restando che:

- la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità non può essere invocato direttamente dalla parte che subisce il peggioramento imprevedibile delle condizioni contrattuali dal momento che l'articolo 1467 del codice civile tale

precisa che «la parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto»;

- «la qualificazione dell'oggetto della gara in termini di concessione di bene osta all'applicazione dell'istituto articolo 1664 del codice civile» dal momento che tale norma disciplina il contratto di appalto.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 07/04/2022

Autore: Pietro Verna

Violazione norme antinfortunistiche, se la condanna non è definitiva fuori dalle gare al massimo per tre anni

Lo ha stabilito il Tar Napoli, sezione I, 31 marzo 2022 n. 2149 accogliendo il ricorso di un soggetto escluso dal comune di Macerata Campania

L'esclusione da una gara per grave illecito professionale derivante da una sentenza penale di condanna non definitiva, in mancanza di una previsione legislativa, non può andare oltre il termine di tre anni dal fatto che ha originato la condanna. Lo ha stabilito il [Tar Napoli, sez. I, 31 marzo 2022 n. 2149](#) (Pres. (ff.) Palliggiano, Est. Esposito) accogliendo il ricorso di un soggetto escluso dal comune di Macerata Campania dalla procedura di gara indetta per l'affidamento dei lavori di completamento del campo sportivo comunale, della pista di atletica e degli spogliatoi lato bocciodromo, per un importo di 137.500 euro.

La stazione appaltante escludeva il ricorrente per un grave illecito professionale accertato sulla base della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di condanna del legale rappresentante alla pena di anni tre di reclusione (per colpa generica e colpa specifica consistita nella violazione delle norme antinfortunistiche, in relazione alla caduta che aveva provocato il decesso l'11/4/2015 di un operaio edile). Il provvedimento di esclusione veniva comunicato il 14/12/2021.

Dalla sentenza del Tribunale risulta che il fatto è avvenuto l'11 aprile 2015 mentre l'indizione della gara "può dirsi avviata nell'anno 2021 (poiché era fissata al 30/11/2021 la data ultima per la presentazione delle offerte)". Emerge dunque, prosegue il Tar, che tra il fatto rilevante quale illecito professionale e l'indizione della gara siano decorsi ben più di tre anni (dato che rileva per quanto si dirà).

L'articolo 80 del Dlgs. n. 50/2016, chiarisce la decisione, non stabilisce alcunché in ordine all'efficacia temporale della causa di esclusione, laddove il fatto valutabile come illecito professionale, ai sensi del comma 5, lettera c), derivi da una sentenza penale non definitiva. I commi 10 e 10-bis dell'articolo 80, infatti, si occupano della durata dell'esclusione, nell'ipotesi in cui essa si tragga dalla sentenza penale di condanna definitiva, che non fissi la durata della pena

accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (commi 10 e 10-bis, primo periodo), ovvero nel caso di adozione di un provvedimento amministrativo di esclusione (con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza, ove contestato in giudizio: comma 10-bis, secondo periodo).

Allorquando invece venga in rilievo un fatto che, come nella specie, sia valutato quale illecito professionale in base a una sentenza non definitiva, occorre rifarsi alla "norma di cui all'art. 57, par. 7, della direttiva 2014/24/UE, il quale ha previsto, in termini generali, che il periodo di esclusione per i motivi di cui al paragrafo 4 (all'interno del quale rientrano sia la causa di esclusione per gravi illeciti professionali [lett. c]), sia quella delle «false dichiarazioni [...] richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione» [lett. h])) non può essere superiore a «tre anni dalla data del fatto in questione» (di recente, Cons. Stato, sez. V, 27/1/2022 n. 575).

Applicando queste coordinate ermeneutiche, il Comune non avrebbe potuto procedere all'esclusione della ricorrente, atteso che tra il fatto che aveva originato la sentenza di condanna non definitiva (11/4/2015) e l'indizione della gara sono trascorsi più di tre anni.

In definitiva, nel caso di esclusione dalla gara d'appalto di una impresa per grave illecito professionale derivante dalla condanna del suo titolare con sentenza penale non definitiva, in assenza di una specifica disposizione normativa (riferendosi i commi 10 e 10-bis dell'articolo 80, d.lgs. n. 50 del 2016 alla sentenza penale definitiva ovvero alla esclusione disposta con provvedimento amministrativo), è direttamente applicabile l'articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24/UE, con la conseguenza che la causa di esclusione non può essere fatta valere se sono decorsi tre anni dal fatto che ha originato la condanna non definitiva.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/04/2022

Autore: Francesco Machina Grifeo

Soccorso istruttorio inapplicabile nella fase preliminare del project financing

Tar Sicilia: la valutazione della proposta dell'aspirante promotore rappresenta una «fase prodromica, antecedente al vero e proprio procedimento selettivo

L'Amministrazione può legittimamente rigettare una proposta di project financing carente di elementi essenziali, senza necessità di attivare il soccorso istruttorio. Ciò perché, per quanto procedimentalizzata, la valutazione della proposta di project financing non costituisce un procedimento in senso proprio né una procedura di gara caratterizzata dal confronto competitivo tra operatori economici, ma una fase preliminare concernente la valutazione di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l'accoglimento della proposta formulata dall'aspirante promotore.

L'amministrazione in questa fase non è chiamata a scegliere la migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati (e quindi soggetta alle ordinarie regole di garanzia partecipativa), né a rilasciare una concessione o autorizzare una specifica attività, ma deve esclusivamente accertare l'esistenza di uno specifico interesse pubblico alla realizzazione di un'opera con le modalità del project financing e la rispondenza della proposta formulata dall'aspirante promotore a detto interesse pubblico. In considerazione di ciò nella fase preliminare del project financing non operano le garanzie del contraddittorio prescritte per gli ordinari procedimenti amministrativi né le regole, come il soccorso istruttorio, strumentali a garantire il favor participationis.

Lo ha statuito il [Tar Catania con la sentenza 933/2022](#), sull'assunto che la valutazione della proposta dell'aspirante promotore rappresenta una «fase prodromica, antecedente al vero e proprio procedimento selettivo, cui le garanzie partecipative ex lege si attagliano», motivo per cui «l'incompletezza della proposta del privato non obbliga l'ente all'attivazione del soccorso procedimentale».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/04/2022

Autore: Dario Immordino

Caro-materiali: possibile impugnare subito i bandi con prezzi non aggiornati

Per il Tar Campania prevedere un importo a base d'asta insufficiente alla copertura dei costi rappresenta una clausola «immediatamente escludente»

Le disposizioni della legge di gara che prevedono un importo a base d'asta insufficiente alla copertura dei costi di esecuzione dell'appalto devono essere immediatamente impugnate, perché costituiscono clausole immediatamente escludenti.

Ciò perché la previsione di una remunerazione non proporzionata alla quantità e qualità delle prestazioni oggetto dell'appalto rende il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente, e di conseguenza ostacola in materia decisiva la partecipazione alla gara, poiché rende di fatto impossibile formulare un'offerta congrua o comunque economicamente sostenibile. Sulla base di tali considerazioni il [Tar Campania con la sentenza 2117/2022](#), ha statuito che la stima dei costi della manodopera effettuata dalla stazione appaltante insufficienti a consentire la formulazione di un'offerta economicamente sostenibile deve essere immediatamente impugnata.

A partire dalla pronuncia n. 4/2018 dall'Adunanza Plenaria risulta, infatti, consolidata la bipartizione del regime di impugnazione degli atti di gara, in forza della quale:

a) i bandi e le lettere di invito vanno impugnati unitamente agli atti che ne fanno applicazione, ossia all'eventuale provvedimento di esclusione e di aggiudicazione, poiché sono questi ultimi ad individuare il soggetto leso dal provvedimento e a rendere attuale e concreta la lesione della situazione giuridica dell'interessato;

b) le c.d. clausole immediatamente escludenti sono soggette all'onere di immediata impugnazione, dal momento che producono effetti lesivi immediati precludendo la partecipazione alla procedura. Sulla base di tali caratteristiche si è progressivamente strutturata una nozione di clausole escludente estesa a tutte le regole di gara che producono un effetto escludente "oggettivo", poiché

non consentono all'operatore economico "medio" di partecipare alla gara (Cons. Stato n. 5057/2019; Cons. Stato n. 293/2015; Cons. Stato n. 5671/2012).

La casistica elaborata dalle numerose pronunce giurisprudenziali comprende tutte le regole della procedura "accomunate dal fatto di impedire in modo macroscopico ovvero di rendere estremamente ed inutilmente difficoltoso ad un operatore economico di formulare un'offerta corretta, adeguata e consapevole, "realizzando una concreta ed effettiva lesione dell'interesse legittimo dell'impresa a concorrere con gli altri operatori per l'aggiudicazione di una commessa pubblica" (C. Stato 27/11/2019, n. 8088).

Rientrano in questa articolata nozione:

a) le disposizioni di gara che impongono, ai fini della partecipazione, oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura (Cons. Stato n. 5671/2012);

b) le regole che rendono la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (Cons. Stato, A.P., n. 3/2001);

c) le disposizioni abnormi o irragionevoli che rendono impossibile il calcolo della convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara oppure prevedono abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta (Cons. Stato n. 980/2003);

d) le condizioni negoziali che rendono il rapporto eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (Cons. Stato n. 6135/2011; Cons. Stato n. 293/2015);

e) le disposizioni caratterizzate da gravi carenze nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta, oppure che presentino formule matematiche del tutto errate;

f) gli atti di gara che omettono l'indicazione dei costi della sicurezza "non soggetti a ribasso".

In ragione di ciò rientrano tra le clausole da considerare immediatamente escludenti anche quelle che prevedono un importo a base d'asta insufficiente alla copertura dei costi, inidoneo cioè ad assicurare ad un'impresa un sia pur minimo margine di utilità o addirittura tale da imporre l'esecuzione della stessa in perdita, in quanto non consentono di presentare un'offerta congrua, idonea e competitiva.

In una fase, come quella attuale, caratterizzata da consistenti rincari in settori merceologici particolarmente rilevanti e strategici in relazione al mercato degli appalti pubblici, quali, in primo luogo, quello dei materiali per l'edilizia, è plausibile ritenere i principi consolidati in materia di clausole escludenti potrebbero assumere notevole rilievo in relazione al profilo economico delle discipline di gara, concernente l'incongruità degli importi a base d'asta.

Il consistente caro materiali registrato negli ultimi mesi, infatti, da una parte renderà plausibilmente escludenti, e come tali soggette a impugnazione immediata, le clausole dei bandi elaborate sulla base di prezziari non aggiornati, e dall'altra agevolerà l'onere probatorio delle imprese, dal momento che il calcolo della remunerazione delle prestazioni dell'appalto sulla base di prezzi divenuti oggettivamente incongrui costituisce una circostanza che rende di fatto impossibile alla generalità degli operatori formulare un'offerta congrua o comunque economicamente sostenibile.

Ciò potrebbe esporre numerose procedure di appalto a pronunce di illegittimità fondate sulla violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, concorrenza (Cons. Stato, 8088/2019).

Sotto questo profilo, pertanto, il riferimento a prezziari non aggiornati da parte della generalità delle stazioni appaltanti potrebbe incentivare la proliferazione del contenzioso e ostacolare la tempestiva celebrazione delle gare, depotenziando, di fatto, molte delle semplificazioni adottate negli ultimi mesi al fine di accelerare le procedure di appalto: dall'alleggerimento degli oneri e adempimenti burocratici e delle responsabilità dei funzionari pubblici alla riduzione dei tempi di aggiudicazione e di quelli di stipula dei contratti. Questa prospettiva contribuisce a rendere urgente il tempestivo allineamento delle condizioni economiche degli appalti alla nuova situazione del mercato.

In giurisprudenza si è progressivamente affermato l'orientamento in forza del quale il carattere escludente di tali clausole, oltre che in reazione ai profili oggettivi di impossibilità a formulare l'offerta, deve essere necessariamente verificato e apprezzato in concreto, anche in relazione allo specifico punto di vista dell'impresa e della sua specifica organizzazione imprenditoriale (Cfr, Cons. Stato, 2004/2020). Ciò posto, tuttavia, l'onere probatorio non può naturalmente esaurirsi in una prospettazione limitata alle peculiari condizioni dell'impresa, ma deve strutturarsi attraverso una equilibrata composizione della dimensione oggettiva e soggettiva della portata escludente delle regole che si intende contestare.

Così, ad esempio, la sentenza in oggetto rileva che la circostanza che l'aggiudicatario della gara abbia comunque presentato una sua offerta costituisce indice della astratta remuneratività delle condizioni di gara, sicché il concorrente che intenda sottoporre a censura la stima dei costi dell'appalto deve dimostrare sulla base di stime attendibili l'incongruità del prezzo a base d'asta, eventualmente anche evidenziando la sussistenza dei requisiti che consentono di considerare l'offerta dell'aggiudicatario anomala ai sensi dell'art. 97, comma 3 del codice degli appalti.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 05/04/2022

Autore: Dario Immordino

Gare, possibile scorrere la graduatoria anche fuori dai casi previsti dal codice appalti

Tar Sardegna: l'interesse pubblico prevale sul rispetto esclusivamente formale della norma

Lo scorrimento della graduatoria ai fini dell'individuazione del nuovo aggiudicatario in luogo dell'originario è un'opzione percorribile anche al di fuori dei casi indicati dall'articolo 110 del Dlgs. 50/2016. In particolare, nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario originario si svincoli dai suoi impegni e comunichi alla stazione appaltante la sua volontà di non procedere alla stipula del contratto per sopravvenute difficoltà operative, la stessa stazione appaltante – nell'ambito della sua discrezionalità - può scegliere di ricorrere allo scorrimento della graduatoria ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto al secondo classificato, invece che indire una nuova procedura di gara.

È questo l'interessante principio affermato dal [Tar Sardegna, Sez. I, 29 marzo 2022, n. 222](#), che accoglie un'interpretazione attenta agli obiettivi sostanziali che devono essere perseguiti dall'attività degli enti appaltanti.

Il caso

Un'Azienda sanitaria della Sardegna aveva indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio di ricezione, lettura, trattamento dati, custodia e distruzione delle ricette farmaceutiche. Alla gara partecipavano tre concorrenti. A seguito dell'aggiudicazione, il concorrente selezionato avviava il servizio in via d'urgenza, cioè prima della stipula del contratto. Lo svolgimento del servizio evidenziava fin dalle fasi iniziali molteplici criticità, determinate dal difficile passaggio di consegne con il precedente operatore, da problemi organizzativi e logistici, dalla necessità di implementare il sistema informativo. Tali criticità venivano poi accentuate in misura esponenziale dall'emergenza Covid. Questa situazione induceva l'aggiudicatario a comunicare alla stazione appaltante la sua volontà di sciogliersi da ogni vincolo e di non procedere alla stipula del contratto. La stazione appaltante da un lato prendeva atto della volontà manifestata dall'aggiudicatario; dall'altro decideva di procedere all'individuazione del nuovo contraente ricorrendo allo scorrimento della graduatoria, interpellando il secondo classificato. Quest'ultimo confermava la sua volontà di subentrare

nell'affidamento del servizio, provvedendo successivamente alla stipula del relativo contratto. Contro la determinazione della stazione appaltante il terzo classificato proponeva ricorso davanti al giudice amministrativo, ritenendo illegittimo nel caso di specie il ricorso all'istituto dello scorrimento.

Lo scorrimento della graduatoria: quando si può utilizzare?

Il punto centrale sollevato dal ricorrente si sostanzia nell'utilizzo, ritenuto illegittimo, che la stazione appaltante avrebbe fatto nel caso di specie dello scorrimento della graduatoria. Diversi i profili di illegittimità rilevati dal ricorrente, tutti respinti dal giudice amministrativo. Il primo e più rilevante profilo riguarda l'insussistenza dei presupposti ai fini del ricorso allo scorrimento, nei termini previsti dall'articolo 110 del D.lgs. 50, che contiene la disciplina tipica dell'istituto. Secondo il ricorrente lo scorrimento potrebbe essere attivato nei soli casi indicati dall'articolo 110, e cioè: sottoposizione dell'aggiudicatario a procedure concorsuali ovvero risoluzione o recesso dal contratto da parte della stazione appaltante, nel ricorso dei presupposti previsti dalle norme. Nella fattispecie in esame non ricorrerebbe alcuna di queste ipotesi: l'aggiudicatario originario ha infatti rinunciato allo svolgimento del servizio, svincolandosi da ogni impegno in tal senso, per ragioni di tipo organizzativo e operativo, sottraendosi quindi alla stipula del contratto.

Da qui l'illegittimità nel ricorso allo scorrimento. Il giudice amministrativo ha respinto questo motivo di ricorso. Ha infatti in primo luogo rilevato che se è vero che l'ente appaltante nella sua delibera in un primo momento aveva fatto espresso riferimento all'articolo 110, successivamente aveva rettificato questa impostazione, specificando che nel caso di specie il ricorso allo scorrimento non era riconducibile alla disciplina tipica del richiamato articolo 110. In particolare, lo scorrimento costituiva – al di là della tipizzazione dell'istituto contenuta nell'articolo 110 – espressione della più ampia discrezionalità amministrativa in cui tale scelta viene preferita allo svolgimento di una nuova procedura a evidenza pubblica.

In sostanza, a fronte della rinuncia all'aggiudicazione e alla stipula del contratto da parte del concorrente risultato aggiudicatario, non si determina automaticamente e necessariamente l'integrale azzeramento dell'intera procedura di gara svolta. La stazione appaltante, nell'esercizio della sua discrezionalità, può infatti ritenere che sia maggiormente aderente all'interesse

pubblico da perseguire attingere, ai fini dell'individuazione del nuovo aggiudicatario, alla procedura già svolta ricorrendo allo scorrimento della graduatoria, piuttosto che ricominciare con una nuova procedura.

Naturalmente la stazione appaltante deve fornire adeguata motivazione della scelta effettuata. Ed è proprio su questo profilo che si è incentrato il secondo motivo di contestazione del ricorrente. Quest'ultimo ha infatti sostenuto che la stazione appaltante non avrebbe adeguatamente motivato la scelta di ricorrere allo scorrimento, non avendo compiuto un'approfondita istruttoria idonea ad accertare quale fosse tra le due opzioni – scorrimento e nuova procedura di gara – quella migliore ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico.

Anche questo motivo di ricorso è stato respinto dal giudice amministrativo. Quest'ultimo ha infatti evidenziato come la stazione appaltante abbia compiutamente valutato la necessità e urgenza di assicurare l'immediata ripresa del servizio interrotto anche in relazione alle sollecitazioni provenienti dalla regione in merito alla trasmissione dei dati elaborati dall'affidatario del servizio. Da qui la conseguente esigenza di pervenire nel più breve tempo possibile alla stipula di un nuovo contratto di appalto. Queste valutazioni rappresentano valide ragioni che sono state adeguatamente valorizzate nelle motivazioni del provvedimento adottato, che quindi giustificano in maniera idonea la scelta discrezionale di ricorrere allo scorrimento della graduatoria.

Infine il ricorrente ha sollevato un terzo profilo di ritenuta illegittimità. Ha infatti sostenuto che la scelta della stazione appaltante di ricorrere allo scorrimento della graduatoria risultava palesemente irrazionale. Ciò in quanto la procedura di gara originaria si fondava su una stima dei fabbisogni dell'ente committente riferita a un arco temporale ormai superato (2017/2021). Di conseguenza le offerte a suo tempo presentate dai concorrenti erano state formulate in relazione ai fabbisogni indicati all'epoca e nel contesto economico e di mercato esistente in quel periodo.

In sostanza, il ricorrente ha evidenziato che le risultanze della procedura di gara originaria sarebbero divenute anacronistiche sotto due profili, tra loro collegati. Da un lato il mutamento dei fabbisogni della stazione appaltante avrebbe comportato sostanziali modifiche dell'oggetto del servizio; dall'altro, tali modifiche avrebbero prodotto una variazione anche dei costi e dei ricavi in capo

all'appaltatore, dei quali evidentemente i concorrenti non avevano potuto tenere conto in sede di formulazione delle offerte nella gara originaria.

Anche questa censura è stata respinta dal giudice amministrativo. È stato infatti rilevato, da un punto di vista fattuale, che nessuno di questi elementi è stato sollevato nella comunicazione con cui l'originario aggiudicatario ha manifestato la sua volontà di svincolarsi dagli impegni. In termini più strettamente giuridici, occorre considerare che l'appalto in questione prevedeva una contabilizzazione delle prestazioni a misura. Ciò implicava che già nell'impostazione del contratto originario vi fossero degli elementi di flessibilità in merito alla quantità delle prestazioni da rendere, per cui la criticità relativa alla modifica dei fabbisogni – con i conseguenti effetti sulle offerte a suo tempo formulate – venivano a perdere molto del loro significato. I vincoli normativi e la discrezionalità amministrativa.

La pronuncia in commento offre un'interessante spunto di riflessione sulla corretta individuazione degli ambiti della discrezionalità amministrativa rispetto ai vincoli normativi. Il caso in esame è emblematico. Lo scorrimento della graduatoria ai fini dell'individuazione di un nuovo aggiudicatario riceve esplicita disciplina dall'articolo 110 del D.lgs. 50. Ma tale articolo ne consente l'attivazione solo in alcuni specifici casi dallo stesso indicati. Da qui la questione centrale: è legittimo ricorrervi anche in ipotesi diverse da quelle contemplate dalla norma? Un'interpretazione rigorosa porterebbe a considerare che il principio fondamentale che regola l'attività amministrativa impone che la stessa, per essere legittima, deve muoversi nei binari indicati dalla norma. Applicando questo principio in termini rigidi si dovrebbe concludere che l'istituto dello scorrimento non può essere utilizzato al di fuori dei casi elencati dal legislatore.

Il Tar Sardegna ha invece offerto una lettura diversa. La discrezionalità amministrativa, pur dovendosi muovere in un quadro di regole predefinite, ha come suo fine ultimo il perseguimento dello specifico interesse pubblico da soddisfare nel singolo caso. Tale discrezionalità può quindi essere esercitata anche attraverso un'interpretazione estensiva o analogica in merito all'applicazione di determinati istituti. Ed è proprio in base a quest'interpretazione che nel caso di specie la pronuncia in commento ha

ritenuto legittimo il ricorso alla scorrimento, pur al di fuori dei casi indicati dalla norma.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 05/04/2022

Autore: Roberto Mangani

Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per Pa e imprese *Bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, contributi regionali*

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Toscana: 17,6 milioni per riqualificare o creare gli impianti sportivi pubblici

La Regione Toscana ha attivato un bando per sostenere gli investimenti finalizzati al miglioramento e alla riqualificazione del sistema di impianti e di spazi sportivi pubblici destinati alle attività motorio sportive mediante contributi in conto capitale. I soggetti beneficiari del contributo sono gli Enti locali. Gli interventi ammessi a contributo riguardano: l'ampliamento di spazi e impianti sportivi e realizzazione di nuovi impianti; il recupero funzionale, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il miglioramento sismico, l'efficientamento energetico, la messa a norma e la messa in sicurezza volti al miglioramento e alla qualificazione dell'offerta di servizi e impianti sportivi; gli interventi di realizzazione di nuovi spazi attrezzati e aree verdi che favoriscano la pratica motoria e sportiva; l'acquisto di arredi e attrezzature sportive collegati ad un impianto/spazio sportivo.

Il budget disponibile è pari a 17.606.700 euro.

Le domande devono essere presentate entro le ore 13:00 del 26 aprile 2022. Maggiori informazioni [all'indirizzo web](#).

Lombardia: sicurezza, 3,5 milioni per installare videocamere nei parchi pubblici

La Regione Lombardia ha attivato un bando da 3,5 milioni euro per l'acquisto, da parte di Comuni, Unione di Comuni, Enti gestori dei parchi, di strumenti di videosorveglianza nei parchi cittadini e nelle aree protette della Lombardia. L'Ente deve essere dotato di un servizio o comando di Polizia locale con una dotazione organica minima di 1 operatore assunto con contratto a tempo indeterminato. Al fine di consentire una concreta riflessione dell'opportunità offerta per elevare il livello di sicurezza urbana nelle aree parco comunali e nelle aree regionali protette, si precisa che il cofinanziamento è assegnato agli enti

beneficiari nella misura dell'80 per cento del costo del progetto validato, fino ad un massimo di euro 80mila e la domanda deve essere presentata esclusivamente on line, attraverso la piattaforma informatizzata Bandi on line, entro le ore 12:00 del 19 aprile 2022.

Contatti: Ivan Ugo Pietro Bianco ivan_ugo_pietro_bianco@regione.lombardia.it
tel. 02 6765 8489.

Commissione europea: Nuovo Bauhaus europeo, assistenza per i progetti dei piccoli Comuni

Aperti dalla Direzione generale per la politica regionale della Commissione europea tre inviti orientati a rendere il Nuovo Bauhaus Europeo una concreta realtà a livello locale e regionale. Il primo invito "Support to New European Bauhaus Local Initiatives", intende fornire assistenza tecnica ad autorità locali e Comuni di piccole e medie dimensioni che non hanno capacità o competenze necessarie per trasformare in realtà i propri progetti inerenti il Nuovo Bauhaus Europeo. Verranno selezionati 20 progetti concettuali basati sul territorio che otterranno un supporto personalizzato, fornito da un gruppo di esperti interdisciplinari, per plasmare i concetti sulla falsariga del Nuovo Bauhaus Europeo e degli obiettivi del Green Deal. L'assistenza tecnica è finanziata dal Fesr e può assumere la forma di consulenze mirate in campo metodologico, tecnico, normativo, finanziario e socioeconomico, al fine di sostenere l'ulteriore sviluppo dei progetti da parte dei Comuni.

Il bando rimane aperto fino al 23 maggio 2022.

Maggiori informazioni [all'indirizzo web](#).

Commissione europea: Nuovo Bauhaus europeo, per la trasformazione degli spazi pubblici

Il secondo invito lanciato dall'Istituto europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT) "Co-Creation of public space through citizen engagement" sostiene progetti mirati a promuovere la trasformazione degli spazi pubblici nelle città, nelle aree urbane e in quelle rurali, creando soluzioni innovative con il coinvolgimento dei cittadini concentrate sulle tematiche del Nuovo Bauhaus Europeo. Il terzo invito "Citizen Engagement Activities" sostiene progetti con i quali i cittadini sono chiamati a individuare le sfide rilevanti per le loro città inerenti al Nuovo Bauhaus europeo e a collaborare nella co-ideazione di soluzioni. I progetti proposti aiuteranno i cittadini ad adottare abitudini più sostenibili, a sviluppare prodotti, servizi o soluzioni innovativi e consentiranno alle comunità di diventare

agenti di cambiamento influenzando le politiche locali. La scadenza per tutti e due gli inviti è il 29 maggio 2022.

Maggiori informazioni [all'indirizzo web](#).

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 05/04/2022

Autore: Maria Adele Cerizza

Standard urbanistici al vaglio della Consulta: ecco i piani che rischiano (in astratto) in Lombardia

Bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, contributi regionali

Il disegno di legge statale per la "rigenerazione urbana" in discussione al Senato, che è stato osteggiato da più parti, anche in maniera condivisibile, contiene però almeno una previsione che sarebbe il caso di approvare celermente. Infatti, è prevista (all'articolo 13) la delega al Governo ad emanare decreti legislativi volti, fra l'altro, a modificare «la definizione degli standard da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti», abrogando «espressamente tutte le disposizioni riordinate o con essi incompatibili». Intanto, alla Commissione istituita con il decreto ministeriale 11 novembre 2021, n.441 è stato già assegnato, fra gli altri, il compito di provvedere all'elaborazione di schemi di provvedimenti «finalizzati alla riforma organica dei principi della legislazione statale in materia di pianificazione del territorio e standard urbanistici» con riguardo alla «declinazione a livello urbanistico ... degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo e di promozione della rigenerazione urbana propri delle più recenti iniziative legislative parlamentari».

I cosiddetti «standard urbanistici» sono le parti di territorio che i piani regolatori dei comuni, ossia i loro strumenti urbanistici generali, volti a disciplinare l'edificazione, devono riservare a «spazi pubblici o ... alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi» in relazione «agli insediamenti residenziali e produttivi» esistenti e futuri (articolo 41-quinquies, comma 8, della legge 17 agosto 1942 n. 1150, introdotto dalla legge 6 agosto 1967, n. 765). Gli standard urbanistici sono stati definiti mediante il decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444; fulcro dell'urbanistica e dell'edilizia nazionale.

In linea generale, «per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio» il d.m. ha previsto:

- una «dotazione minima, inderogabile, di mq. 18» per gli insediamenti residenziali (articolo 3.1), anche se sul punto l'articolo 41-quinquies di inderogabilità non parla;

- una dotazione che «non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie» prevista per «i nuovi insediamenti di carattere industriale» (articolo 5.1 n. 1);
- una dotazione almeno pari all'80% della relativa superficie lorda per i «nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale» (articolo 5.1 n. 2).

Alcuni autorevoli giuristi, nel dibattito dottrinale che si era aperto sulla potestà o meno delle regioni di disciplinare gli standard urbanistici, avevano ritenuto che questo potere fosse (già) stato delegato dallo Stato alle regioni per effetto del d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 (poi confermato dal d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616). Tuttavia, nel pieno della crisi globale scaturita dopo il crollo di Lehman Brothers, è stato inserito all'interno del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (c.d. Testo unico dell'edilizia) l'articolo 2-bis, il cui primo comma prevede che le regioni:

- «possono prevedere ... disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444»; e
- «possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali» (articolo inserito, per l'appunto, mediante la legge 9 agosto 2013 n. 98, di conversione del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, rubricato "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia").

Queste norme (fra i «principi fondamentali e generali» della materia, secondo l'articolo 1.1 dello stesso d.P.R.) e l'articolo 103.1-bis della legge regionale della Lombardia 11 marzo 2005 n. 12 (che prevede, fra l'altro, la disapplicazione nel territorio regionale del citato d.m. 1444/68 nella parte disciplinante la definizione degli standard urbanistici) sono stati di recente rimessi alla valutazione della Corte Costituzionale da parte del Consiglio di Stato ([ordinanza n.1949 del 17 marzo 2022](#)). La rimessione ha avuto origine nell'ambito di un giudizio in cui il proprietario di un vasto insediamento industriale dismesso, posto nel Comune di Villasanta (provincia di Monza e Brianza), si è lamentato dell'illegittimità del Piano di Governo del Territorio (ossia dello strumento urbanistico generale) comunale nella parte in cui ha previsto la necessità di reperire un quantitativo di aree per servizi pubblici o attrezzature collettive in misura sensibilmente superiore ai minimi previsti dal citato d.m. 1444/68 (circa il 55% della superficie complessiva dell'area).

Il Consiglio di Stato ha infatti ritenuto rilevante la questione di legittimità costituzionale, ai fini della decisione della controversia, in quanto le norme regionali (l'articolo 103.1-bis di cui si è detto, insieme all'articolo 9.3 della medesima l.r. 12/2005 che non prevede soglie minime o massime di standard urbanistici per le zone produttive), proprio in applicazione dell'articolo 2-bis del d.P.R. n. 380/2001, hanno consentito al Comune di Villasanta di approvare un Piano «con un sovradimensionamento degli standards per la destinazione produttiva attribuita al comparto al di sopra di quanto previsto dall'articolo 5 dello stesso d.m.» 1444/68.

I Giudici di Palazzo Spada hanno altresì ritenuto la questione non manifestamente infondata per due ordini di motivi che si riportano in estrema sintesi. In primo luogo, hanno ritenuto che l'articolo 2-bis.1 del Testo unico dell'edilizia e, di conseguenza, l'articolo 103.1-bis della l.r. 12/2005 violino l'articolo 117.3 della Costituzione, nella misura in cui il legislatore nazionale non possa modificare un principio (quello secondo cui gli standard urbanistici - ossia i minimi previsti dal d.m. 1444/68 - siano tout court inderogabili), «neutralizzandolo» (per usare il verbo usato nell'ordinanza), delegando alle regioni il potere di dettare una propria disciplina in merito, anche senza limiti minimi prefissati. Tale circostanza, poi, sempre secondo i Giudici, determinando effetti potenzialmente discriminatori tra regione e regione, violerebbe anche l'articolo 3 della Costituzione.

In secondo luogo, hanno ritenuto che le citate previsioni normative contrastino anche:

- con l'articolo 117.2, lettera m), della Costituzione poiché «pur in un quadro costituzionale e legislativo caratterizzato dai principi di sussidiarietà verticale e di prossimità territoriale, in ragione dei quali la regolazione dell'assetto del territorio è rimessa quanto più possibile ai livelli di governo più vicini alle comunità di riferimento, deve ritenersi che la determinazione delle dotazioni infrastrutturali pubbliche o di interesse generale resti riservata al legislatore statale, in quanto ragionevolmente riconducibile all'ambito delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali [di cui appunto all'articolo 117.2, lettera m)] ... rispetto ai quali le normative regionali potrebbero intervenire esclusivamente in senso rafforzativo»;

- con l'articolo 117.2, lettera s), della Costituzione poiché, «anche laddove si sia in presenza di una legislazione regionale esclusivamente indirizzata a introdurre

una disciplina in materia di pianificazione urbanistica, e che tuttavia intercetti aspetti sensibili sotto il profilo della vivibilità del territorio quali sono quelli afferenti alla dotazione di infrastrutture e servizi per la collettività, non può non venire in rilievo la competenza esclusiva statale ... [in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui appunto all'articolo 117.2, lettera s)] con la correlativa possibilità per le Regioni di intervenire in deroga solo in senso migliorativo».

Avendo ora bene a mente le censure mosse dai Giudici del Consiglio di Stato (che partono dall'assunto che gli standard urbanistici sono minimi inderogabili) e il caso che gli stessi dovranno decidere (dove si contesta, invece, una richiesta eccessiva di aree a standard da parte di un comune), si fa, in realtà, fatica a comprendere come possa essere rilevante la decisione della Corte Costituzionale per la risoluzione della controversia tra il privato e l'Amministrazione comunale. Infatti, imponendo il d.m. 1444/68 delle soglie minime (e non massime), qualsiasi valore maggiore di esse sarebbe legittimo (purché ovviamente sorretto da adeguata motivazione) e, quindi, non si vede quale utilità possa derivare dall'eventuale annullamento delle norme descritte.

Nel merito, non volendo entrare nell'analisi di tematiche prettamente costituzionali, ci si limita a fare due considerazioni. La prima è che, ove mai la questione venisse ritenuta rilevante, sembra che la norma che corra maggiori rischi di incorrere in una declaratoria di incostituzionalità sia l'articolo 103.1-bis della l.r. 12/2005, perché anche qualora l'articolo 2-bis.1 del d.P.R. 380/2001 potesse essere, come pare, interpretato in modo conforme a Costituzione (poiché la deroga ai parametri del d.m. 1444/1968 potrebbe essere intesa come applicabile solo a quegli strumenti urbanistici «funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali» e, dunque, non proprio a tutti), la norma della Regione Lombardia potrebbe comunque essere dichiarata incostituzionale. Ciò posto, la seconda è che non è per nulla scontato che una dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 103.1-bis debba travolgere anche l'articolo 9.3 della l.r. 12/2005 (sul piano dei servizi, di riferimento per i piani attuativi, ndr) (e, forse, è anche per questo motivo che il Consiglio di Stato non ha sollevato il tema).

Infatti, come accennato, quest'ultima disposizione, che poi con riferimento agli «standard urbanistici», è quella sulla cui base sono stati redatti i Piani di Governo

del Territorio dei comuni lombardi, richiede per gli insediamenti residenziali «una dotazione minima» di aree per servizi pari 18 mq/abitante, ma non fissa alcun minimo per gli insediamenti non residenziali (anche se è previsto che i comuni debbano tenerne conto), e questa circostanza non è affatto incompatibile con il d.m. 1444/1968, il quale, a propria volta, stabilisce che la dotazione per gli insediamenti residenziali sia un minimo inderogabile mentre non prevede la stessa inderogabilità per le dotazioni minime inerenti agli insediamenti di diversa tipologia.

Si ritiene quindi utile individuare quali conseguenze potrebbero derivare dall'eventuale accoglimento dei dubbi di costituzionalità rimessi dal Consiglio di Stato al vaglio della Consulta. A tal proposito, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione n.8 dell'8 aprile 1963, dettando dei principi poi consolidatisi negli anni, ha stabilito che:

- «fra legge ed atto amministrativo non sussiste un rapporto di consequenzialità analogo a quello ravvisabile tra atto preparatorio e atto finale del procedimento amministrativo. L'atto amministrativo, quale manifestazione di autonomia del potere esecutivo, ha una sua vita ed una sua individualità propria e non resta direttamente travolto dalla cessazione di efficacia della legge»;
- «essendo la incostituzionalità della legge e la legittimità dell'atto amministrativo emanato in base alla legge medesima situazioni reciprocamente autonome, anche se la seconda è influenzata dalla prima, i ricorsi impostati sulla intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale vanno decisi dal giudice amministrativo tenendo presente che l'atto amministrativo continua ad avere vita autonoma finché non sia rimosso con uno degli strumenti a ciò idonei e che persiste l'interesse di chi ne ha chiesto l'annullamento ad ottenerlo. Tale annullamento va pronunciato sia se la questione incidentale è stata sollevata nel corso del giudizio risolvendosi in un motivo di impugnazione dell'atto, sia se pur essendo stata sollevata non sia stata ancora deliberata dal giudice amministrativo al momento della intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale, non avendo rilievo la circostanza che la fondatezza del dubbio di costituzionalità sia stata accertata nel corso del medesimo giudizio o nel corso di altro giudizio».

Pertanto, nel caso di pronuncia di incostituzionalità delle norme rimesse all'esame della Corte, gli strumenti urbanistici generali, sia lombardi che di altre regioni che dovessero aver varato norme derogatorie del d.m., emanati in forza di esse, non saranno automaticamente caducati, ma dovranno essere annullati

o dal Giudice amministrativo o in via di autotutela dall'Amministrazione comunale.

Correranno quindi, astrattamente, dei rischi i piani urbanistici per i quali:

- siano ancora pendenti i termini per l'impugnazione (60 giorni per il ricorso al TAR o 120 giorni per il ricorso straordinario al Capo dello Stato), decorrenti dalla pubblicazione del piano stesso;
- siano già stati impugnati per motivi inerenti alla quantificazione degli standard;
- sia ancora pendente il «termine ragionevole» di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241 (decorrente dalla pubblicazione) per l'annullamento d'ufficio.

Più concretamente, correranno il rischio di essere annullati, anche d'ufficio, quegli strumenti urbanistici generali che non abbiano previsto un quantitativo di standard nella misura minima stabilita dal d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 o, forse, solo quelli che non abbiano previsto almeno il minimo stabilito per gli insediamenti residenziali (perché, francamente, sono solo questi che il d.m. dichiara espressamente inderogabili); ma, in quest'ultimo caso, in Lombardia il rischio lo starebbero già correndo poiché contrasterebbero già con l'articolo 9.3 della l.r. 12/2005.

Sotto un profilo pratico, però, è molto probabile che un comune che rilevi l'insufficienza degli standard previsti nel proprio strumento urbanistico generale avvii un procedimento di variante al piano, volto a garantire il soddisfacimento dei livelli minimi, piuttosto che avviare un procedimento per il suo annullamento. Non è dato sapere, anche per l'elevata complessità della verifica, quanti saranno gli strumenti urbanistici che risulteranno viziati dall'eventuale declaratoria di incostituzionalità dell'articolo 2-bis.1 del d.P.R. 380/2001 e, di conseguenza, dell'articolo 103.1-bis della l.r. lombarda 12/2005 e quanti saranno effettivamente a rischio di annullamento. Una cosa è certa però: lo sviluppo e la rigenerazione delle città italiane hanno bisogno di uno strumento decisamente più moderno rispetto al d.m. 2 aprile 1968 n. 1444.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 05/04/2022

Autore: Matteo Peverati

Il contributo di costruzione va restituito in caso di mancato o parziale utilizzo

Lo ha ricordato il Tar Sicilia: l'onere è strettamente connesso al concreto esercizio della facoltà di costruire

Il privato promotore di un intervento edilizio, regolarmente autorizzato con conseguente rilascio del titolo da parte della Pa, ha diritto a chiedere e ottenere dal Comune la restituzione delle somme versate nei casi in cui il richiedente abbia rinunciato a utilizzare il permesso di costruire oppure lo abbia utilizzato solo parzialmente. Lo ha ribadito il [Tar Sicilia \(Prima Sezione di Catania\) con la pronuncia n.495/2022](#) sulla base del principio che «il contributo di costruzione è strettamente connesso al concreto esercizio della facoltà di costruire» e, di conseguenza, in caso di mancato o parziale utilizzo del titolo «il Comune è obbligato a restituire le somme percepite perché il relativo pagamento risulta privo della causa originaria».

La controversia sulla quale si pronunciano i giudici del Tar Sicilia riguarda un complesso caso (sottoposto in precedenza anche al giudice ordinario) in cui il comune in questione (Messina) ha richiesto il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per una concessione edilizia rilasciata nel 1996. Gli originali proprietari e richiedenti il titolo edilizio hanno poi ceduto la proprietà a un terzo soggetto che ha avviato i lavori, realizzandoli solo in parte prima della scadenza della concessione. Il comune di Messina si è rivolto per il pagamento agli originali proprietari venditori. Da qui l'avvio della controversia con la presentazione di un ricorso per vari motivi.

In uno dei motivi si contesta appunto l'ingiunzione di pagamento in relazione alla circostanza che «le opere non sono completamente eseguite, ma che anzi con recente determinazione il comune ha dichiarato la decadenza della concessione». Motivo che i giudici ritengono fondato in quanto - fanno notare - «il contributo di costruzione è strettamente connesso al concreto esercizio della facoltà di costruire, per cui non è dovuto in caso di rinuncia o di mancato utilizzo del titolo edificatorio o in ipotesi di intervenuta decadenza del titolo edilizio, sicché in tali casi il Comune è obbligato, anche ai sensi dell'art.2033 c.c. o comunque dell'art. 2041 a restituire le somme percepite perché il relativo

pagamento risulta privo della causa dell'originaria obbligazione di dare e, conseguentemente, il privato ha diritto a pretendere la restituzione».

«Ciò - aggiungono i giudici - vale anche nel caso in cui la mancata utilizzazione del permesso di costruire sia solo parziale tenuto conto che sia la quota degli oneri di urbanizzazione, che la quota relativa al costo di costruzione sono correlati, sia pur sotto profili differenti, all'oggetto della costruzione». «Ne consegue - concludono i giudici - che l'avvalimento solo parziale delle facoltà edificatorie comporta il sorgere, in capo al titolare, del diritto alla rideterminazione del contributo (da versare) e alla restituzione della quota di esso (ove versata) che è stata calcolata con riferimento alla porzione non realizzata». La sentenza conclude pertanto con «l'obbligo in capo all'amministrazione di rideterminare il contributo avuto riguardo alla porzione effettivamente realizzata».

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 04/04/2022

Autore: Massimo Frontera

Polizia Locale
Attività Economiche

Ministero infrastrutture: aggressioni ai conducenti del trasporto pubblico locale

Con una [nota dell' 1 aprile](#) il Ministero infrastrutture e mobilità sostenibili pubblica e illustra i due Protocolli firmati con il Ministero dell'Interno, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'Anci e le associazioni e i sindacati, finalizzati a monitorare e migliorare la sicurezza dei conducenti dei mezzi del trasporto pubblico locale e regionale, per contrastare aggressioni e minacce ai medesimi, essendo una priorità garantire una adeguata tutela della sicurezza a tali operatori, che svolgono un servizio essenziale per i cittadini e le comunità, anche in orari e situazioni più esposti al rischio di aggressione; tra le molteplici misure che saranno valutate, vi è anche l'estensione del cosiddetto DASPO urbano a coloro che hanno manifestato e reiterato condotte aggressive nei confronti del personale addetto al trasporto pubblico.

Fonte: Entionline del 08/04/2022

Ministero Salute: Linee guida per ripresa attività economiche e sociali

Nella G.U. n. 79 del 4 aprile è stata pubblicata [l'ordinanza 1 aprile 2022 del Ministero della Salute](#), di adozione delle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”.

Fonte: Entionline del 07/04/2022

Dipartimento Sport: misure anti-Covid per attività ed eventi sportivi

La Presidenza del Consiglio, Dipartimento dello Sport, ha pubblicato un [Avviso, del 1° aprile](#), in cui, facendo seguito [all'Avviso del 25 marzo](#) in cui riepilogava le principali disposizioni dettate fino al 30 aprile dal D.L. 24/2022, disciplinante il superamento dello stato di emergenza, relativamente alle attività e agli eventi sportivi, elenca le misure che si raccomanda di continuare ad adottare ed invita a prendere visione delle apposite [faq aggiornate](#).

Fonte: Entionline del 06/04/2022

Il Comune non deve risarcire l'automobilista se il verbale dei vigili non spiega come è avvenuto l'incidente

La sentenza impugnata ha correttamente escluso la responsabilità da custodia dell'ente per mancanza di prova

Non ha diritto al risarcimento dei danni l'automobilista caduto nella buca se dal verbale dei vigili manca la dinamica dell'incidente; la Corte di cassazione con [l'ordinanza n. 10166/2022](#), ha respinto il ricorso di un automobilista nei confronti del Comune.

Il contenzioso vede coinvolto un automobilista che, alla guida della propria autovettura, a seguito della buca apertasi nel manto stradale di un grande Comune, ha subito un incidente chiamando in giudizio l'ente locale davanti al Giudice di Pace della stessa città. Il giudice ha accolto la domanda, condannando il Comune al risarcimento dei danni, liquidati in oltre quattromila euro, più le spese. Il Comune ha presentato ricorso davanti al Tribunale che ha rigettato la domanda di risarcimento danni del conducente, gravandolo delle spese di lite. Il conducente, avverso la sentenza sfavorevole, è ricorso in Cassazione.

Il conducente ha censurato la sentenza per non avere il Tribunale ritenuto attendibile il verbale redatto dai Vigili urbani intervenuti sul luogo dell'incidente. Per i giudici di legittimità è infondato, in quanto si basa sulla valenza di atto pubblico del verbale redatto dagli agenti operanti, ma omette di chiarire in qual modo da detto verbale dovrebbe desumersi la dinamica dell'incidente, in quanto nell'atto è descritto soltanto lo stato dei luoghi e dell'autovettura dopo l'incidente, senza alcuna altra utile indicazione ai fini della ricostruzione del sinistro.

In particolare, la sentenza impugnata ha correttamente escluso la responsabilità da custodia del Comune per mancanza di prova della esatta dinamica dell'incidente, data l'intervenuta rimozione del veicolo incidentato al tempo dell'intervento degli agenti della polizia municipale sul posto e il mancato ritrovamento di tracce di frenata o di testimonianze da cui poter ricostruire, anche in via presuntiva, la dinamica dell'incidente.

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 06/04/2022

Autore: Federico Gavioli

Fine emergenza Covid-19: Indicazioni ai prefetti

Il Ministero dell'Interno ha diramato ai Prefetti la circolare del 1° aprile 2022, con le nuove indicazioni sulle attività di controllo in seguito alla entrata in vigore del Decreto legge 24 marzo 2022, n. 24.

In particolare, la [circolare ministeriale](#) ricorda che, con la cessazione dello stato di emergenza, sono entrate in vigore una serie di disposizioni per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19. In particolare, è venuto meno il sistema di suddivisione delle Regioni in "zone colorate".

Alla luce della nuova normativa, i Prefetti sono invitati a rimodulare le attività di controllo e i relativi servizi, coinvolgendo i Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Le istruzioni ministeriali si concentrano di conseguenza sulle previsioni riguardanti: A) dispositivi di protezione delle vie respiratorie e utilizzo della certificazione verde sia base che rafforzata; B) obblighi vaccinali; C) regime sanzionatorio.

La circolare segnala inoltre che fino al prossimo 30 aprile dovrà essere predisposta la relazione settimanale da inviare al Ministero dell'Interno secondo il nuovo modello di rilevazione aggiornato in alcune voci e nei riferimenti normativi.

La circolare ribadisce infine l'esigenza che i Prefetti mantengano il coordinamento della comunicazione istituzionale al fine di assicurare una corretta e univoca informazione in materia.

Fonte: Ministero dell'Interno del 05/04/2022

Ministero infrastrutture: linee guida per misure anti-Covid nel trasporto pubblico

Il Ministero infrastrutture e mobilità sostenibili ha anticipato il testo delle “[Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel trasporto pubblico](#)”, validate dal Comitato tecnico scientifico (Cts) nella riunione del 30 marzo 2022 e che verranno tradotte in un'ordinanza; tra le principali indicazioni contenute nelle Linee Guida si evidenzia la cessazione dell'obbligo di green pass per salire su autobus, metropolitane e treni regionali, mentre rimane l'obbligo del green pass base per accedere ad aerei, treni e navi, nonché quello di indossare la mascherina FFP2 su tutti i mezzi del trasporto pubblico.

Fonte: Entionline del 04/04/2022

Welfare

Piattaforma GePI: nuovi incontri con gli operatori dei Comuni

L'11 aprile ripartono i 'Lunedì di GePI' e tutte le altre tipologie di incontri interattivi online per gli operatori dei Comuni e degli Ambiti Territoriali che lavorano con la Piattaforma per la Gestione dei Patti per l'Inclusione Sociale (GePI).

[La nuova offerta formativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali](#) prevede diverse tipologie di webinar, strutturate in funzione delle competenze e degli ambiti di intervento.

- Introduzione al GePI: con webinar base, dove si presentano le funzioni base della Piattaforma GePI per i diversi processi della presa in carico dei beneficiari RdC, e webinar specifici sui controlli anagrafici.
- I Lunedì di GePI - Comunità di pratica: destinati agli utenti più esperti, riguardano argomenti più complessi
- Webinar PUC: con webinar tradizionali, per delineare le principali caratteristiche dei PUC, gli aspetti normativi e la loro gestione su GePI, e webinar "esperienziali", in cui è prevista anche la presentazione di uno o più casi pratici con il coinvolgimento diretto degli operatori partecipanti.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 08/04/2022

Comuni, da Sose monitoraggio in quattro parti sugli obiettivi dei servizi sociali

Il nuovo adempimento è collegato al finanziamento aggiuntivo, finalizzato al potenziamento dei servizi

Grazie alla nuova sezione della [piattaforma digitale di Sose](#), in funzione dal 1° aprile, gli enti possono inviare la Scheda di monitoraggio/Relazione consuntiva per la raccolta delle informazioni relative al numero di utenti serviti, alla spesa sociale, agli obiettivi di servizio per il 2021, al livello di sviluppo dei servizi sociali e all'impiego delle risorse aggiuntive.

Il nuovo adempimento è collegato al finanziamento aggiuntivo, a fronte del quale sono imposti precisi obblighi di rendicontazione, finalizzato al potenziamento dei servizi sociali comunali. Secondo l'articolo 117 della Costituzione lo Stato ha legislazione esclusiva, fra l'altro, nella "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale". I servizi sociali comunali sicuramente rientrano tra le prestazioni concernenti i diritti civili e sociali per i quali deve essere garantito su tutto il territorio nazionale un certo standard di livello essenziale delle prestazioni .

L'assegnazione delle risorse aggiuntive legate al raggiungimento degli obiettivi di servizio è il primo passo verso l'introduzione dei Lep (livelli essenziali prestazioni) e la messa a punto del rispettivo meccanismo di finanziamento e sanzione. In questo contesto normativo, l'articolo 1, comma 791 della legge 178/2020 ha incrementato il Fondo di Solidarietà Comunale di 215,923 milioni di euro nel 2021, con importi crescenti negli anni successivi fino ad arrivare a 650,923 milioni di euro circa dal 2030, per lo sviluppo e l'ampliamento dei servizi sociali comunali in forma singola o associata. I contributi agli enti sono stati ripartiti in proporzione al coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali". Gli obiettivi di servizio, introdotti per la prima volta per il 2021, sono stati fissati nel raggiungimento di una spesa per la funzione sociale 2017 non inferiore al livello del rispettivo fabbisogno standard (Dpcm 1° luglio 2021). Questi obiettivi rappresentano lo strumento che il legislatore ha scelto per perseguire un graduale avvicinamento ai livelli essenziali delle prestazioni.

Lo strumento è stato utilizzato anche per incentivare lo sviluppo dei servizi sociali soprattutto nei territori dove sono storicamente più deboli e, per rafforzare e rendere il più efficace possibile questo percorso, è stato introdotto un solido meccanismo di monitoraggio e rendicontazione. In questo senso gli obiettivi di servizio indicano i livelli minimi che un ente locale deve rispettare nell'erogazione di un servizio, allo scopo di riequilibrare la grande disparità territoriale che caratterizza il paese sia nella spesa sia nella fornitura di servizi sociali. I comuni «sotto obiettivo» hanno l'obbligo di impiegare le risorse aggiuntive fino al raggiungimento di tale obiettivo.

Tale impiego va rendicontato attraverso la compilazione di una Scheda di monitoraggio/Relazione consuntiva sull'utilizzo delle risorse aggiuntive ricevute in merito al raggiungimento dei livelli minimi stabiliti negli obiettivi di servizio.

La Scheda di Monitoraggio/Relazione consuntiva si compone di quattro sezioni:

- Quadro 1 Autodiagnosi del numero di utenti serviti;
- Quadro 2 Autodiagnosi della spesa per il sociale;
- Quadro 3 Obiettivi di servizio;
- Quadro 4 Relazione in formato strutturato.

La compilazione dei Quadri 1 e 4 è obbligatoria per tutti gli enti. Il Quadro 2 è precompilato e pertanto deve essere solo controllato dall'ente locale. Nel Quadro 3, per i Comuni "sotto" obiettivo viene richiesto di specificare come siano state impiegate le risorse aggiuntive effettive oggetto di rendicontazione superiori o uguali a mille euro ai fini del raggiungimento degli obiettivi attraverso un incremento del numero di utenti serviti e/o assunzione di figure professionali oppure attraverso un miglioramento qualitativo dell'offerta dei servizi erogati; inoltre, è riportata la misura economica del totale obiettivi di servizio 2021 "Spesa aggiuntiva" e il livello di servizio "N° di utenti aggiuntivi".

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 04/04/2022

Autore: Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Rassegne Giurisprudenziali

Dissesto, somme urgenze e gestione economale: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Dissesto e contrattazione decentrata

Il contratto collettivo nazionale prende in considerazione la fattispecie dell'ente in una situazione di crisi finanziaria conclamata, cioè che: a) si trovi in condizioni di dissesto; b) versi in condizioni di deficitarietà strutturale; c) abbia avviato procedure di riequilibrio finanziario. La disciplina contrattuale distingue tra: 1) Enti che abbiano deliberato il dissesto, ai sensi dell'art. 244 e ss. del TUEL, disponendo che: «In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni». 2) enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, prevedendo disposizioni di maggiore favore: «ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse». In sostanza gli enti dissestati possono costituire il Fondo solo nella sua parte stabile, essendogli preclusa la possibilità di alimentare lo stesso con gli importi oggetto della parte variabile di cui al comma 3 del medesimo articolo 67, con l'unica eccezione «delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge».

Sezione regionale di controllo della Sicilia - parere n. 51/2022

Somme urgenze

La vigente versione dell'articolo 191, terzo comma, del Tuel prevede sempre - in presenza di lavori di somma urgenza - una deroga alla procedura ordinaria, da circoscrivere, tuttavia, al rispetto dei termini previsti dall'articolo 191, terzo comma, al di fuori dei quali si è comunque in presenza di «acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3» e il riconoscimento non può che operare nei limiti dell'articolo 2041 del codice civile, senza possibilità di riconoscere l'utile d'impresa, come da costante giurisprudenza della Corte dei conti. L'articolo 191 del Tuel novellato, infatti, privato dell'inciso «qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti», ha inteso introdurre una disciplina derogatoria per tutti i lavori di somma urgenza e di protezione civile. Tuttavia, l'esigenza di celerità e di preminente tutela della pubblica incolumità che giustifica l'affidamento diretto e la determinazione consensuale del corrispettivo con l'affidatario prima che venga assunto l'impegno contabile, risulta controbilanciata dalla rigida previsione di termini entro i quali la Giunta deve sottoporre la proposta di riconoscimento di debito al Consiglio, al fine di ricondurre la spesa nell'alveo del bilancio. Il quantum da riconoscere, inoltre, non può eccedere i termini della accertata necessità per la rimozione dello stato di pericolo, al precipuo fine di evitare che il ricorso alle procedure di somma urgenza si trasformi da strumento eccezionale in occasione per provvedere, contestualmente, ad interventi eccedenti la necessità contingente.

Sezione regionale di controllo della Sicilia -parere n. 52/2022

Gestione economale e conto giudiziale

Il conto economale deve essere compilato su modello conforme al modello 23 del Dpr 194/1996, essere sottoscritto dall'agente contabile e riportare il visto di regolarità/conformità e/o attestazione di parificazione alle scritture contabili del responsabile del servizio economico finanziario dell'ente pro tempore all'atto della redazione del conto. Nel conto dovranno, inoltre, essere riportati i dati relativi alla gestione e, pertanto, quelli relativi alla costituzione del fondo economale, a eventuali reintegri, ai rimborsi e all'approvazione della rendicontazione periodica, oltre ai dati relativi alle spese e a eventuali giacenze di cassa di apertura e/o chiusura del conto e alla restituzione del fondo economale, nonché dovranno essere evidenziate eventuali scritture di quadratura. Ai fini dell'esame del conto, tenuto conto della documentazione già

depositata agli atti del giudizio, allo stesso dovranno essere allegati i seguenti documenti: provvedimento di nomina dell'agente, regolamento di contabilità, giornale di cassa, mandati di pagamento (anche dei rimborsi periodici) e reversali di restituzione del fondo economale, provvedimento di parificazione del conto, documentazione giustificativa delle spese sostenute, fatte salve ulteriori richieste in sede di esame del conto.

Sezione giurisdizionale del Veneto - sentenza n. 89/2022

Fonte: NT Plus Enti Locali & Edilizia del 08/04/2022

Autore: Marco Rossi

Unione Provinciale Enti Locali – Italia

Reg. n° 431 Trib. Varese

Ente riconosciuto con delibera 3 dic. 1998 n° 40001 della Regione Lombardia

Certificato Qualità ISO 9001:2015 n. IT-91387

Accreditato all'albo degli operatori per la formazione al n. 975/2016 Regione Lombardia

